

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1.

Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa della Regione. Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3)

1. Il quarto comma dell'articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15, è sostituito dal seguente:

«4. Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale per presa d'atto; gli atti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 2

(Disposizioni in materia di fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 7 agosto 1986, n. 46)

1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 (Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della regione), è aggiunta la seguente:

«dbis) scuole secondarie di secondo grado di tipo esistente nella Regione ma ubicate fuori dal territorio regionale, a condizione che le scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione non li abbia-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005,

portant mesures en vue de l'entretien de la législation régionale. Modification et abrogation de lois et de dispositions régionales.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Dispositions en matière d'organisation administrative de la Région. Modification de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956)

1. Le quatrième alinéa de l'art. 70 de la loi régionale n° 3 du 28 juillet 1956 (Organisation des services régionaux et statut général du personnel de la Région), tel qu'il a été remplacé par l'art. 2 de la loi régionale n° 15 du 3 avril 1979, est remplacé comme suit :

«4. Les délégations doivent être établies par écrit, communiquées respectivement au Bureau de la Présidence du Conseil et à la Junte régionale pour information et publiées au Bulletin officiel de la Région. »

Art. 2

(Dispositions en matière de fourniture gratuite des manuels scolaires. Modification des lois régionales n° 40 du 11 août 1975 et n° 46 du 7 août 1986)

1. Après la lettre d) du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 40 du 11 août 1975 (Distribution gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles secondaires de la Région), est insérée la lettre suivante :

« d bis) écoles secondaires du 2^e degré d'un type existant en Vallée d'Aoste et situées en dehors du territoire de la Région, à condition qu'ils n'aient pas été admis aux écoles secondaires

no ammessi in quanto prevedono un numero programmato di iscrizioni.».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1 della l.r. 40/1975 è aggiunto il seguente:

«1bis. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi.».

3. L'articolo 3 della l.r. 40/1975, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2000, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'acquisto e l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni, nonché i criteri per l'assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui all'articolo 1, comma 1bis.
 2. I libri di testo sono assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interessati e rimangono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell'anno scolastico.».
4. L'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. La Regione assegna gratuitamente gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti:
 - a) le scuole primarie dipendenti dalla Regione;
 - b) le scuole paritarie;
 - c) le scuole sussidiate.
2. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi.
3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i parametri di spesa, le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici, nonché i criteri per l'assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2.».

correspondantes de la Vallée d'Aoste du fait des restrictions d'accès à ces dernières. »

2. Après le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 40/1975, est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Pour chaque élève, la dépense relative à la fourniture gratuite ne peut être supportée qu'une fois seulement par année scolaire ; la dépense pour une deuxième fourniture gratuite peut être supportée uniquement dans les cas de changement d'école en cours d'année dûment documentés. »

3. L'art. 3 de la LR n° 40/1975, tel qu'il a été modifié par l'art. 3 de la loi régionale n° 14 du 19 juin 2000, est remplacé comme suit :

« Art. 3

1. Les modalités d'achat et de fourniture gratuite des manuels scolaires aux élèves, ainsi que les critères pour la deuxième fourniture gratuite visée à l'alinéa 1 bis de l'art. 1^{er} de la présente loi, sont approuvés par délibération du Gouvernement régional.
 2. Les manuels scolaires, qui restent propriété de l'Administration régionale, sont confiés aux élèves des écoles et établissements intéressés et doivent être rendus à la fin de l'année scolaire. »
4. L'art. 1^{er} de la loi régionale n° 46 du 7 août 1986 (Fourniture gratuite des manuels scolaires aux élèves des écoles primaires), tel qu'il a été modifié en dernier ressort par l'art. 36 de la loi régionale n° 25 du 11 décembre 2002, est remplacé comme suit :

« Art. 1^{er}

1. Les outils pédagogiques, dont les manuels scolaires, sont fournis gratuitement par la Région aux élèves régulièrement inscrits et fréquentant les écoles ci-après :
 - a) écoles élémentaires de la Région ;
 - b) écoles agréées par l'État ;
 - c) écoles subventionnées.
2. Pour chaque élève, la dépense relative à la fourniture gratuite ne peut être supportée qu'une fois seulement par année scolaire ; la dépense pour une deuxième fourniture gratuite peut être supportée uniquement dans les cas de changement d'école en cours d'année dûment documentés.
3. Le Gouvernement régional, dans les limites des disponibilités budgétaires annuelles, fixe par délibération les paramètres de dépense, les modalités d'achat des outils pédagogiques et les critères pour la deuxième fourniture gratuite visée au deuxième alinéa du présent article. »

Art. 3

(Disposizioni in materia di elisuperfici. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

1. Dopo il comma 5bis dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è aggiunto il seguente:

«5ter. È consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la costituzione di elisuperfici ad una quota superiore ai 1.500 metri s.l.m., con particolare riferimento a ghiacciai e terreni innevati, per operazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo, anche turistico, del territorio regionale; dette elisuperfici sono assimilabili a quelle occasionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e non sono soggette a limitazioni dei movimenti.»

Art. 4

(Disposizioni in materia di interventi forestali. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.»

Art. 5

(Disposizioni in materia di Fondazione Istituto musicale della Valle d'Aosta. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

«e) i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, sono nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale);»

Art. 6

(Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere culturale o scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)

Art. 3

(Dispositions en matière d'hélistructures. Modification de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988)

1. Après le cinquième alinéa bis de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 15 du 4 mars 1988 (Réglementation des activités de vol alpin visant à la sauvegarde du milieu), est ajouté l'alinéa suivant :

« 5 ter) Dans le respect des dispositions en matière de sécurité fixées par l'Ente nationale per l'aviazione civile (ENAC), des aires situées à plus de 1 500 mètres d'altitude, et notamment des glaciers et des terrains enneigés, peuvent être destinées à servir d'hélistructures pour des opérations visant à la sauvegarde et à l'essor, du point de vue touristique également, du territoire régional. Lesdites aires peuvent être assimilées aux surfaces qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel, visées à l'art. 7 du décret du Ministère des transports et des infrastructures du 8 août 2003, portant dispositions d'application de la loi n° 518 du 2 avril 1968 relative à la libéralisation de l'accès aux zones d'atterrissage, et ne font l'objet d'aucune restriction d'accès. »

Art. 4

(Dispositions en matière de travaux forestiers. Modification de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 44 du 27 juillet 1989 (Dispositions concernant les chantiers forestiers, le statut légal et le traitement économique du personnel y afférent), est ajoutée la phrase suivante : « Lesdits plans sont approuvés par délibération du Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente en la matière entendue. »

Art. 5

(Dispositions concernant la Fondation Institut Musical de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992)

1. La lettre e) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 17 mars 1992 (Mesures régionales destinées à une Fondation chargée de la mise en valeur et de la divulgation du patrimoine musical traditionnel ainsi que du développement et de la diffusion de la culture musicale en Vallée d'Aoste) est remplacée comme suit :

«e) les membres désignés par la Région dans l'organe chargé de l'administration et dans celui chargé de la surveillance seront nommés par le Gouvernement régional suivant les dispositions visées à la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région) ; »

Art. 6

(Dispositions en matière de soutien aux initiatives à caractère culturel ou scientifique. Modification de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993)

1. L'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Contributi alle corali e ai gruppi folcloristici)

1. Le corali e i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta possono fruire di contributi per:
- lo svolgimento dell'attività annuale, subordinata alla partecipazione del gruppo o del coro alla tradizionale manifestazione annuale denominata Assemblea di canto corale, nei seguenti limiti:
 - fino a euro 800, per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi almeno quindici componenti;
 - fino a euro 300, per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi meno di quindici componenti;
 - fino a euro 20, per ogni componente;
 - la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000. Il giudizio sulla storicità dei costumi spetta alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 3;
 - l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 6.500;
 - l'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza, da concordare con la struttura regionale competente in materia di sostegno alle iniziative culturali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 3.100;
 - la partecipazione delle corali segnalate dalla giuria dell'Assemblea di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 1.600. I contributi a tal fine concessi in più anni possono essere utilizzati cumulativamente.».
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente:
- «2. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 10.000.».
3. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato

1. L'art. 4 de la loi régionale n° 69 du 20 août 1993 (Aides destinées à des activités et à des initiatives à caractère culturel et scientifique) est remplacé comme suit :

« Art. 4

(Aides aux chorales et aux groupes folkloriques)

1. Les chorales et les groupes folkloriques de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides pour :
- l'activité annuelle ; l'octroi de l'aide est subordonné à la participation à la traditionnelle Assemblée annuelle de chant choral et le montant y afférent est établi comme suit :
 - 800 euros maximum pour l'activité annuelle des chorales et des groupes d'au moins quinze membres ;
 - 300 euros maximum pour l'activité annuelle des chorales et des groupes de moins de quinze membres ;
 - 20 euros maximum pour chaque membre ;
 - la confection de costumes historiques et traditionnels. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 13 000 euros. Le caractère historique desdits costumes est évalué par la Commission visée au troisième alinéa de l'art. 5 de la présente loi ;
 - l'achat des uniformes. L'aide est octroyée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 6 500 euros ;
 - l'organisation en Vallée d'Aoste de manifestations d'un intérêt remarquable, à décider de concert avec la structure régionale compétente en matière de soutien aux initiatives culturelles ; l'aide se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 3 100 euros par an ;
 - la participation des chorales signalées par le jury de l'Assemblée de chant choral à des manifestations d'importance remarquable en dehors du territoire régional ; l'aide se chiffre à 90 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 1 600 euros par an. Les aides octroyées au titre de plusieurs années peuvent être cumulées. »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 5 de LR n° 69/1993 est remplacé comme suit :
- « 2. Ladite aide est accordée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 50 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 10 000 euros. »
3. La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 6 de LR n° 69/1993 est remplacée comme suit : « L'aide est ac-

to ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000.».

4. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Le bande musicali della Valle d'Aosta possono fruire di un contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 18.000.».

Art. 7

(Interventi a sostegno dello sviluppo delle aree naturali protette. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75)

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75 (Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette), è sostituito dal seguente:

«Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di favorire e sostenere le attività di turismo naturalistico e culturale nell'ambito del versante valdostano del Parco nazionale Gran Paradiso, delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), e dei siti Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, realizza direttamente o eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di:

- a) strutture destinate ad uffici operativi e di coordinamento;
- b) strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche del Parco, delle aree naturali protette e dei siti.».

2. L'articolo 2 della l.r. 75/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1 il Parco nazionale Gran Paradiso, nonché gli altri enti parco, le fondazioni, i Comuni e le Comunità montane i cui territori o il cui ambito territoriale di attività siano, almeno in parte, ricompresi nell'ambito di un'area naturale protetta o di un sito Natura 2000 ricadente nel territorio valdostano.».

cordée tous les dix ans et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 13 000 euros. »

4. Le deuxième alinéa de l'art. 6 de LR n° 69/1993 est remplacé comme suit :

« 2. Les fanfares de la Vallée d'Aoste peuvent bénéficier d'aides destinées à l'organisation du traditionnel rassemblement annuel et le montant y afférent se chiffre à 70 p. 100 au maximum de la dépense éligible, jusqu'à concurrence de 18 000 euros. »

Art. 7

(Actions de soutien pour l'essor des espaces naturels protégés. Modification de la loi régionale n° 75 du 9 décembre 1994)

1. L'art. 1^{er} de la loi régionale n° 75 du 9 décembre 1994 (Promotion du tourisme vert et du tourisme culturel dans les espaces naturels protégés) est remplacé comme suit :

« Art. 1^{er}
(Buts)

1. Afin de favoriser et d'encourager le tourisme vert et le tourisme culturel dans la partie valdôtaine du Parc national du Grand-Paradis, dans les espaces naturels protégés visés à la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions pour la création d'espaces naturels protégés) et dans les sites Natura 2000 visés à la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la Région pourvoit – soit en régie directe, soit par l'octroi d'aides – à l'achat, à la construction ou à la remise en état des structures ci-après :

- a) structures destinées à accueillir les bureaux opérationnels et de coordination ;
- b) structures destinées à l'usage du public en tant que centres de visite, centres d'accueil, points d'information ou centres de vulgarisation pédagogique et scientifique des caractéristiques du Parc, des espaces naturels protégés et des sites. »

2. L'art. 2 de LR n° 75/1994 est remplacé comme suit :

« Art. 2
(Bénéficiaires)

1. Peuvent bénéficier des aides visées à l'art. 1^{er} de la présente loi le Parc national du Grand-Paradis, ainsi que tous les établissements gestionnaires des parcs, les fondations, les Communes et les Communautés de montagne dont le ressort ou le territoire est, au moins en partie, inclus dans le périmètre d'un espace naturel protégé ou d'un site Natura 2000 sur le territoire régional. »

Art. 8

(Disposizioni in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili, e relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di pubblicazione del bando.»
2. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 39/1995, le parole: «imponibile fiscale» sono soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Si considera reddito annuo complessivo la somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare, determinati ai sensi del d.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili.»
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Art. 9

(Disposizioni in materia di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), come sostituito dall'articolo 33, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente proprietario della proposta del piano di vendita sul singolo alloggio o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, comma primo, lettera b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore al valore de-

Art. 8

(Dispositions en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux. Modification de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995)

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 39 du 4 septembre 1995 (Dispositions et critères généraux en matière d'attribution, de détermination des loyers et de gestion des logements sociaux) est remplacé comme suit :

«1. Aux fins de l'attribution des logements visés à la présente loi, il est pris en compte le revenu annuel global de chaque membre du foyer, défini au sens du décret du président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (Approbation du texte unique des impôts sur les revenus) modifié, déduction faite des charges déductibles, indiqué sur la dernière déclaration précédant la date de publication de l'avis.»
2. Au sixième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 39/1995 le mot « imposable » est supprimé.
3. Le troisième alinéa de l'art. 42 de la LR n° 39/1995 est remplacé comme suit :

«3. L'on entend par revenu annuel global la somme des revenus de chaque membre du foyer, au sens du DPR n° 917/1986 modifié, déduction faite des charges déductibles.»
4. Les dispositions visées au troisième alinéa ci-dessus sont applicables à compter du 1^{er} janvier 2004.

Art. 9

(Dispositions en matière de vente du parc de logements sociaux. Modification de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la loi régionale n° 40 du 4 septembre 1995 (Dispositions régionales en matière de vente du parc de logements sociaux), tel qu'il a été remplacé par le quatrième alinéa de l'art. 33 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances 2004/2006) est remplacé comme suit :

«2. Au cas où, dans les dix ans qui précèdent l'année où l'organisme propriétaire approuve la proposition du plan de vente, un logement ou l'immeuble tout entier aurait fait l'objet de travaux d'entretien extraordinaire, au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 31 de la loi n° 457/1978, le coefficient de vétusté fixé à la dernière phrase du premier alinéa du présent article est appliqué à compter de la date d'achèvement des travaux, à raison de 2 p. 100 pour chaque année passée, jusqu'à concurrence de 20 p. 100 maximum. Le prix de vente du logement ne peut, en tout état de cause, être supérieur à la va-

terminato ai sensi del comma 1, maggiorato dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria.».

Art. 10

(Disposizioni in materia di affidamento e di esecuzione di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

«10bis. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 75.000, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese.».

2. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi comprese le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, nonché le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 7 e 8 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.».

Art. 11

(Disposizioni in materia di coltivazione di cave e torbiere. Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1996, n. 15)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate), è sostituito dal seguente:

«2. Sino a quando non sono approvati i piani regionali delle attività estrattive redatti ai sensi della presente legge, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave, esclusivamente nelle aree già previste nei piani approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 15/1996, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2bis. Decorsi tre anni dall'approvazione dei piani re-

leur fixée au sens du premier alinéa du présent article, majorée du montant relatif aux travaux d'entretien extraordinaire. »

Art. 10

(Dispositions en matière d'attribution et d'exécution des travaux publics. Modification de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996)

1. Après le dixième alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 12 du 20 juin 1996 (Dispositions régionales en matière de travaux publics), est ajouté l'alinéa suivant :

« 10 bis. L'immatriculation au registre des entreprises des sujets qui justifient des conditions générales prévues par la réglementation en vigueur vaut qualification aux fins de l'attribution et de l'exécution des travaux publics dont le montant ne dépasse pas 75 000 euros. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 45 de la LR n° 12/1996 est remplacé comme suit :

«2. Les dépenses relatives aux services d'ingénierie et d'architecture – y compris les épreuves, les enquêtes, les études de faisabilité et les activités de soutien au coordinateur du cycle et aux techniciens chargés de la conception ou de la direction des travaux –, celles relatives aux procédures d'attribution des services et des travaux susmentionnés et celles relatives à l'établissement des documents de planification visés aux art. 7 et 8 de la présente loi sont financées par les crédits prévus pour chaque travail par les budgets ou les comptes des pouvoirs adjudicateurs et des autres organismes adjudicateurs ou réalisateurs. »

Art. 11

(Dispositions en matière d'exploitation des caves et des tourbières. Modification de la loi régionale n° 15 du 11 juillet 1996)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 15 du 11 juillet 1996 (Dispositions en matière d'exploitation des carrières et des tourbières, de localisation des gîtes et de réhabilitation des carrières abandonnées) est remplacé comme suit :

«2. Tant que les plans régionaux des activités d'extraction, établis au sens de la présente loi, ne sont pas approuvés, le Gouvernement régional peut autoriser l'ouverture de nouvelles carrières exclusivement dans les zones prévues par les plans approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur avis favorable des Communes concernées et suivant les procédures visées aux art. 7 et 8 ci-après. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 15/1996, tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa ci-dessus, est ajouté l'alinéa suivant :

« 2 bis. Après qu'un délai de trois ans à compter de la

gionali delle attività estrattive redatti ai sensi della presente legge senza che siano stati approvati i relativi aggiornamenti, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave, esclusivamente nelle aree già previste dai piani vigenti, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.».

Art. 12

(Dispositions en matière de projets linguistiques dans le cadre scolaire. Modifications de la loi régionale n° 50 du 27 décembre 1996)

1. Le premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 50 du 27 décembre 1996 portant dispositions préliminaires en vue de l'application des articles 39 et 40 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste, promulgué par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948, dans les écoles secondaires du deuxième degré de la Région, est remplacé comme suit:

«1. Le Gouvernement régional définit chaque année, par délibération, les critères et les modalités d'attribution des financements aux institutions scolaires.».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 50/1996 est remplacé comme suit:

«2. Le dirigeant de la structure régionale compétente procède à la détermination des financements et à leur virement à chaque institution scolaire, sur la base de l'évaluation des projets effectuée par l'Inspection technique de l'assessorat régional compétent en matière d'éducation.».

Art. 13

(Disposizioni in materia di regime dei beni di proprietà della Regione. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

«3bis. Limitatamente alle strade regionali, l'uso particolare può essere accordato oltre che mediante concessione, anche mediante autorizzazione o nulla osta secondo la normativa vigente in materia. I relativi atti, compresi quelli di revoca nei casi di cui al comma 7, sono adottati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità.».

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 12/1997, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il primo incanto vada deserto si procede ad un

date d'approbation des plans régionaux des activités d'extraction établis au sens de la présente loi soit expiré sans que les mises à jour y afférentes aient été approuvées, le Gouvernement régional peut autoriser l'ouverture de nouvelles carrières exclusivement dans les zones prévues par les plans en vigueur, sur avis favorable des Communes concernées et suivant les procédures visées aux art. 7 et 8 ci-après. »

Art. 12

(Disposizioni in materia di progetti linguistici in ambito scolastico. Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50)

1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50 (Interventi propedeutici all'applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione) è sostituito dal seguente :

«1. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale. »

2. Il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 50/96 è sostituito dal seguente :

«2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla determinazione e al trasferimento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base della valutazione dei progetti formulata dall'Ufficio ispettivo-tecnico dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione. »

Art. 13

(Dispositions en matière de biens de la Région. Modification de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 12 du 10 avril 1997 (Dispositions en matière de biens de la Région autonome Vallée d'Aoste) est inséré l'alinéa suivant :

« 3bis. Pour ce qui est des routes régionales, ledit usage particulier peut être accordé par concession, par autorisation ou par permis, aux termes des dispositions en vigueur en la matière. Les actes y afférents, y compris les actes de révocation dans les cas visés au septième alinéa de la présente loi, sont adoptés par le responsable de la structure régionale compétente en matière de voirie. »

2. À la fin du troisième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1997, tel qu'il a été remplacé par l'art. 4 de la loi régionale n° 8 du 22 mars 2000, sont ajoutées les phrases suivantes : « Si le premier marché public est in-

secondo esperimento d'asta e, nel caso d'ulteriore esito infruttuoso, ad un terzo, abbattendo ciascuna volta il prezzo a base d'asta del 15 per cento. Nel caso in cui anche il terzo incanto abbia esito negativo, si procede alla vendita mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale ad offerte libere, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La struttura regionale di cui all'articolo 18 provvede, ai fini dell'aggiudicazione, a valutare la congruità delle offerte pervenute.».

3. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 12/1997 è abrogata.

Art. 14

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:

«2. La Regione svolge le funzioni programmatiche e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale con qualunque modalità esercitati.».

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano è valido per dieci anni e può essere modificato annualmente con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione; i contenuti del piano di cui al comma 3, lettere a), b) ed e), limitatamente ad aumenti di percorrenza chilometrica non superiori al 3 per cento della percorrenza massima indicata nel piano per ogni sub-bacino, possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti.».

3. Dopo l'articolo 13 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

«Art. 13bis

(Iniziativa volte allo studio, alla divulgazione e alla promozione nel settore dei trasporti)

1. In relazione alle finalità e agli ambiti di applicazione della presente legge, la struttura regionale competente in materia di trasporti:

- a) promuove lo sviluppo di iniziative volte allo studio e alla sensibilizzazione nel settore del trasporto pubblico e di merci, dell'intermodalità, e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e documentale dei trasporti nella regione;
- b) mette in atto ogni iniziativa ritenuta idonea per la promozione e la divulgazione dei risultati delle

fruttueuse, il est procédé à un deuxième marché ; si celui-ci est également infructueux, un troisième marché est organisé, la mise à prix étant à chaque fois réduite de 15 p. 100. Au cas où le troisième marché serait lui-aussi infructueux, il est adopté le mode de vente « offres libres », selon des critères et des modalités fixés par délibération du Gouvernement régional. La structure régionale visée à l'art. 18 de la présente loi pourvoit, aux fins de l'adjudication, à évaluer si les offres parvenues sont convenables. »

3. La lettre a) du sixième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 12/1997 est abrogée.

Art. 14

(Dispositions en matière de transports publics réguliers. Modification de la loi régionale n° 29 du 1er septembre 1997)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 29 du 1^{er} septembre 1997 (Dispositions en matière de services de transports publics réguliers) est remplacé comme suit :

«2. La Région exerce les fonctions de planification et de gestion des services à caractère régional et local quelle que soit la modalité avec laquelle ils sont exécutés. »

2. Le quatrième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

«4. Ledit plan est valable pendant dix ans et peut être modifié chaque année suivant les procédures prévues pour son adoption ; les indications du plan visées aux lettres a), b) et e) du troisième alinéa de la présente loi peuvent être modifiées par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de transport, mais uniquement pour ce qui est des augmentations de kilométrage ne dépassant pas 3 p. 100 du kilométrage maximum prévu dans le plan au titre de chaque périmètre. »

3. Après l'art. 13 de la LR n° 29/1997 est inséré l'article suivant :

« Art. 13 bis

(Initiatives visant à l'étude, à la diffusion et à la promotion dans le secteur des transports)

1. Compte tenu des buts et des champs d'application de la présente loi, la structure régionale compétente en matière de transports :

- a) Lance des initiatives visant à l'étude et à la sensibilisation dans le secteur des transports collectifs, des transports de marchandises et de l'intermodalité, ainsi qu'à la valorisation du patrimoine historique, culturel et documentaire des transports dans la région ;
- b) Met en place les actions qu'elle estime appro-

iniziative di cui alla lettera a).».

4. L'articolo 14 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

«Art.14
(Orari)

1. Gli orari dei servizi di trasporto pubblico sono approvati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di trasporti, coerentemente con i programmi di esercizio approvati dalla Giunta regionale.
2. I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, con le modalità e nelle forme stabilite dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.
3. Alla struttura regionale competente in materia di trasporti è demandata, inoltre, la definizione dei modi di diffusione e delle altre forme di promozione e di pubblicità dell'orario.».

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

«3bis. I criteri e le modalità, tecniche organizzative e procedurali, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti.».

6. All'articolo 21 della l.r. 29/1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la parola: «partecipa» è sostituita dalle seguenti: «può partecipare»;
- b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo può provvedersi nel caso in cui la struttura unitaria di cui al comma 1 non risulti in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 20, comma 2.».

7. Il comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri relativi, può concedere particolari agevolazioni, fino ad un massimo del 40 per cento di sconto sugli abbonamenti, per l'uso, da parte dei residenti in Valle d'Aosta, dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui al capo IV. Analoghe agevolazioni possono essere previste e concesse dalla Giunta regionale per altre modalità di trasporto pubblico, al fine di incentivare l'utilizzo del sistema di tariffazione integrata.».

priées aux fins de la promotion et de la diffusion des résultats des initiatives visées à la lettre a) ci-dessus. »

4. L'art. 14 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 14
(Horaires)

1. Les horaires des services de transport collectif sont approuvés par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de transports, conformément aux programmes approuvés par le Gouvernement régional.
2. Les concessionnaires et les prestataires des services sont tenus d'afficher, dans les gares et dans les espaces prévus à cet effet aux points d'arrêt, les horaires des services de transports, suivant les modalités établies par la structure régionale compétente en matière de transports.
3. La structure régionale compétente en matière de transports est chargée, par ailleurs, de la définition des modes de diffusion de l'horaire et des autres modalités de promotion et de publicité. »

5. Après le troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 29/1997 est ajouté l'alinéa suivant :

« 3bis. Les modalités et les critères techniques, organisationnels et procéduraux pour la réalisation des objectifs visés au deuxième alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de transports. »

6. L'art. 21 de la LR n° 29/1997 est modifié comme suit :

- a) Au deuxième alinéa, le mot « collabore » est remplacé par les mots « peut collaborer » ;
- b) À la fin du cinquième alinéa, est ajoutée la phrase suivante : « Il en est de même au cas où la structure unique visée au premier alinéa du présent article ne serait pas en mesure de réaliser les objectifs indiqués au deuxième alinéa de l'art. 20 de la présente loi. »

7. Le cinquième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« 5. Le Gouvernement régional peut accorder, sur approbation des modalités, des procédures et des critères y afférents, des réductions particulières, jusqu'à concurrence de 40 p. 100 maximum de rabais sur le prix des abonnements, pour l'utilisation, de la part des résidents en Vallée d'Aoste, des services de transports publics régionaux visés au chapitre IV de la présente loi. Des réductions analogues peuvent être prévues et accordées par le Gouvernement régional pour les autres modes de transport collectif afin d'encourager l'utilisation du système tarifaire intégré. »

8. L'articolo 38 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 38
(Programmazione regionale)

1. Le linee funiviarie in servizio pubblico che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra centri abitati e che siano costituite da impianti dotati di veicoli chiusi sono realizzate in conformità al piano di bacino di traffico di cui all'articolo 6.
 2. Le linee funiviarie, diverse da quelle di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con i contenuti del programma regionale per gli impianti a fune.
 3. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di impianti funiviari, previa acquisizione, anche mediante apposita conferenza di servizi, del parere delle strutture regionali competenti in materia di turismo, di assetto idrogeologico, di valanghe, di foreste, di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di pianificazione territoriale.
 4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti l'Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e il Consiglio permanente degli enti locali, ed è approvato dal Consiglio regionale.».
9. L'articolo 39 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 39
(Contenuti del programma regionale
per gli impianti a fune)

1. Il programma regionale per gli impianti a fune individua, mediante l'analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici, le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste.
2. Il programma indica:
 - a) i dati dell'ultimo triennio relativi alla frequentazione e ai conti economici di gestione degli esercenti degli impianti funzionanti;
 - b) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;
 - c) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;
 - d) i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti, nonché gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da

8. L'art. 38 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 38
(Planification régionale)

1. Les lignes de transport en commun par câble qui relient, à elles seules ou avec d'autres lignes de transport public, des routes ou des chemins de fer à des agglomérations ou des agglomérations entre elles et dont les cabines sont fermées doivent être réalisées conformément aux indications du plan des déplacements urbains et non urbains visé à l'art. 6 de la présente loi.
 2. Les lignes de transport par câble autres que celles visées au premier alinéa du présent article sont réalisées conformément aux contenus du plan régional pour les transports par câble.
 3. Le plan régional des transports par câble est rédigé par la structure régionale compétente en matière de transports par câble sur acquisition, éventuellement par l'intermédiaire d'une conférence de services ad hoc, de l'avis des structures régionales compétentes en matière de tourisme, d'aménagement hydrogéologique, d'avalanches, de forêts, de protection de l'environnement, de protection du paysage et de planification territoriale.
 4. Le plan visé au troisième alinéa ci-dessus est rédigé par le Gouvernement régional, l'Association valdôtaine des gestionnaires des remontées mécaniques et le Conseil permanent des collectivités locales entendus, et est approuvé par le Conseil régional. »
9. L'art. 39 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :

« Art. 39
(Contenus du plan régional
pour les transports par câble)

1. Le plan régional pour les transports par câble établit, par l'analyse de la fréquentation, du budget et des comptes, les situations de criticité des domaines skiables compte tenu des flux de skieurs sur les pistes et empruntant les remontées mécaniques et.
2. Le plan susdit indique :
 - a) Les données des trois dernières années relatives à la fréquentation et aux comptes de gestion des exploitants des installations en service ;
 - b) Les données relatives aux caractéristiques de chaque installation ;
 - c) Les zones où sont concentrées les remontées mécaniques ;
 - d) La totalité ou une partie des zones nécessitant, du fait des flux de skieurs sur les pistes et empruntant les remontées mécaniques, un agrandissement, entre autres par la réalisation de nouvelles

potenziare o da smantellare.

3. Il programma è valido per cinque anni e può essere aggiornato, annualmente, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.».
10. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 29/1997, le parole: «ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «a tre mesi».
11. Dopo il comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:
- «2bis. Al fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze alle quali sono preordinati i servizi di cui al comma 1, possono essere autorizzati, senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti, a favore dei soggetti di cui al medesimo comma servizi ulteriori resi dai soggetti affidatari dei contratti di servizio stipulati ai sensi del comma 2 al di fuori dei limiti di orario o di chilometraggio previsti dai contratti stessi.».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai servizi comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a cura dei soggetti affidatari dei contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Il comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:
- «1. Sono definiti atipici di linea i servizi, effettuati con autobus di linea o di noleggio, destinati al raggiungimento di luoghi di lavoro, di ricreazione o di studio ed esercitati senza oneri per la Regione.».
14. La lettera c) del comma 6 dell'articolo 68 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:
- «c) realizzazione di impianti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
- 1) impianti che, singolarmente o in successione con altri, consentano l'alimentazione dell'area sciabile o della stazione turistica, e la cui fonte di traffico sia esterna all'area sciabile o alla stazione turistica;
 - 2) impianti di lunghezza inferiore ai 500 metri e che non comportino un apprezzabile aumento del carico urbanistico, né alterino apprezzabilmente l'assetto ambientale;
 - 3) impianti realizzati in sostituzione di una o più linee, a condizione che siano rispettate tutte le finalità di trasporto delle linee sostituite;
 - 4) impianti realizzati per la completa rilocalizzazione di un comprensorio all'interno del medesimo

installations, ainsi que les installations à réaliser, à maintenir en service, à améliorer ou à démonter.

3. Le plan est valable cinq ans et peut être mis à jour chaque année, suivant les modalités prévues pour son approbation. »
10. Au premier alinéa de l'art. 55 de la LR n° 29/1997, les mots « à un mois » sont remplacés par les mots « à trois mois ».
11. Après le deuxième alinéa de l'art. 56 de la LR n° 29/1997 est ajouté l'alinéa suivant :
- « 2 bis. Afin de satisfaire pleinement aux besoins visés au premier alinéa du présent article, des services supplémentaires peuvent être autorisés – effectués par les sujets titulaires des contrats de service passés au sens du deuxième alinéa ci-dessus en dehors des plafonds horaires ou kilométriques prévus par lesdits contrats – au profit des personnes indiquées au premier alinéa susdit, sans aucune autre dépense à leur charge. »
12. Les dispositions visées au onzième alinéa de la présente loi sont également applicables au titre des services effectués, de quelque manière que ce soit, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi par les sujets titulaires des contrats de service en cours de validité à ladite date.
13. Le premier alinéa de l'art. 61 de la LR n° 29/1997 est remplacé comme suit :
- « 1. L'on entend par services réguliers atypiques les services exécutés par autobus de ligne ou de location et permettant d'atteindre les lieux de travail, de récréation ou d'études, sans aucune dépense à la charge de la Région. »
14. La lettre c) du sixième alinéa de l'art. 68 de la LR n° 29/1997 est remplacée comme suit :
- « c) La réalisation d'infrastructures ayant l'une au moins des caractéristiques suivantes :
- 1) Infrastructures qui, à elles seules ou en association avec d'autres, permettent l'alimentation du domaine skiable ou de la station touristique et dont les usagers sont étrangers au domaine skiable ou à la station touristique ;
 - 2) Infrastructures d'une longueur de moins de 500 mètres qui ne comportent pas de modifications essentielles du point de vue urbanistique ni dans l'aménagement du territoire ;
 - 3) Infrastructures remplaçant une ou plusieurs lignes de transport en commun, à condition que la finalité des lignes remplacées soit totalement respectée ;
 - 4) Infrastructures réalisées en vue de relocaliser

simo comune;».

Art. 15
*(Disposizioni in materia di sostegno
alle attività teatrali. Modificazioni alla
legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45)*

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell'attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: «dal 70% all'85%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 90 per cento»;
- b) alla lettera b), le parole: «dal 10% al 25%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 25 per cento»;
- c) alla lettera c), le parole: «dal 5% al 15%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento»;
- d) alla lettera d), le parole: «dal 5% al 10%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento».

Art. 16
*(Disposizioni in materia urbanistica
e di pianificazione territoriale. Modificazioni
alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)*

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), le parole: «ufficialmente censiti o classificati» sono sostituite dalle seguenti: «elencati nell'Appendice "4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario - Aree di pertinenza di laghi - L" della Relazione illustrativa del PTP».

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è abrogata.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:

«2bis. I Comuni, per i laghi artificiali, intesi come una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia e disciplinano le destinazioni d'uso consentite in esse nell'ambito dei Piani regolatori comunali.».

4. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi:

- a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli

complètement un domaine au sein d'une même commune ; »

Art. 15
*(Dispositions en matière d'aide
aux activités théâtrales. Modification de la
loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997)*

1. Le premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 45 du 19 décembre 1997 (Dispositions en faveur de l'activité théâtrale locale et abrogation de la loi régionale n° 29 du 19 juin 1992) est modifié comme suit :

- a) À la lettre a), les mots « Entre 70% et 85% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 90 p. 100 » ;
- b) À la lettre b), les mots « Entre 10% et 25% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 25 p. 100 » ;
- c) À la lettre c), les mots « Entre 5% et 15% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 10 p. 100 » ;
- d) À la lettre d), les mots « Entre 5% et 10% » sont remplacés par les mots « Jusqu'à 10 p. 100 ».

Art. 16
*(Dispositions en matière d'urbanisme
et de planification territoriale. Modification
de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998)*

1. Au deuxième alinéa de l'art. 34 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), les mots « officiellement recensés ou classés » sont remplacés par les mots « énumérés à l'appendice n° 4 « Aires revêtant un intérêt spécifique du point de vue paysager, historique, culturel et documentaire - Aires étroitement liées aux lacs - L » du Rapport illustratif du PTP ».

2. La lettre c) du deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est abrogée.

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est ajouté l'alinéa suivant :

« 2 bis. Pour ce qui est des lacs artificiels, soit de toute masse d'eau obtenue par l'édification d'un ouvrage au travers d'une section du collecteur d'un bassin hydrographique, parfois située sur les lieux anciennement occupés par un lac naturel, les Communes délimitent les éventuels périmètres de protection et réglementent leurs destinations dans le cadre des plans régulateurs communaux. »

4. Le troisième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

« 3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les espaces visés au premier alinéa du présent article sont admis :

- a) Sur une distance de 20 mètres à compter de la ri-

- interventi previsti all'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;
- b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. È altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di laghi e zone umide.».
5. Il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
- «4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'approvazione dei progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga; i progetti devono essere corredati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambientali e devono essere coerenti con la tutela e valorizzazione delle zone umide e dei laghi naturali o artificiali.».
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 5, è inserito il seguente:
- «4bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga di cui al comma 4 è ricompresa in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.».
7. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 11/1998 le parole: «in base alle definizioni recate dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle definizioni recate dai commi 2 e 2bis».
8. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
- ve, les travaux prévus par le deuxième alinéa de l'art. 40 des dispositions d'application du PTP ;
- b) Sur une distance de 20 à 100 mètres à compter de la rive, en sus des travaux visés à la lettre a) ci-dessus, les travaux d'entretien, restauration, réhabilitation et restructuration de bâtiments. Sont par ailleurs admis, lorsque cela s'avère compatible avec les caractéristiques architecturales des bâtiments présents, les travaux d'agrandissement et d'élévation en vue de la mise en conformité desdits bâtiments avec les normes de sécurité, d'hygiène et de santé, et notamment en vue de l'augmentation de la hauteur nette des étages existants, jusqu'à concurrence de la hauteur établie pour chaque étage par les prescriptions en vigueur en matière de hauteur intérieure minimale utile. Sont également autorisés le changement d'affectation et la construction de garages souterrains étroitement liés aux immeubles existants, sur avis favorable de la structure régionale compétente en matière de lacs et de zones humides. »
5. Le quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :
- «4. En cas de nécessité motivée, dans les aires entourant les zones humides et les lacs naturels ou artificiels visés au troisième alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut approuver les projets des travaux d'intérêt général revêtant une importance particulière du point de vue social et économique, après avoir recueilli, par l'intermédiaire d'une conférence de services, les avis des structures régionales compétentes en matière de protection du paysage et d'urbanisme, ainsi que de celles compétentes pour ce qui est de la nature spécifique des travaux proposés. La délibération autorisant la dérogation en cause doit reconnaître et motiver l'importance ou l'intérêt général susdits. Les projets doivent être assortis des études hydrogéologiques et environnementales y afférentes et respecter la réglementation en matière de protection et de valorisation des zones humides et des lacs naturels ou artificiels. »
6. Après le quatrième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été remplacé par le cinquième alinéa de la présente loi, est inséré l'alinéa suivant :
- « 4 bis. Pour ce qui est des zones humides et des lacs, la procédure de dérogation visée au quatrième alinéa du présent article relève de celle prévue par l'art. 4 des dispositions d'application du PTP. »
7. Au cinquième alinéa de l'art. 34 de la LR n° 11/1998, les mots « d'après les définitions énoncées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « d'après les définitions énoncées au deuxième alinéa et au deuxième alinéa bis ».
8. Le deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

- «2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:
- a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti;
 - f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.»

9. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 8, è inserito il seguente:

- «2bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le

«2. Dans les aires visées à la lettre a) du premier alinéa du présent article, sont interdits les travaux d'architecture ou d'équipement autres que :

- a) Les démolitions sans reconstruction ;
- b) L'entretien ordinaire et extraordinaire des bâtiments et des infrastructures, sans accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ni changement de destination ; les projets des travaux d'entretien extraordinaire doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante ;
- c) Les travaux visant à mitiger la vulnérabilité des bâtiments et des équipements existants, à améliorer la protection de la santé publique, sans augmentation de surface ni de volume et sans changement de destination entraînant un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ; les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante ;
- d) Les travaux de consolidation, de réhabilitation et de restauration conservatrice de biens d'intérêt historique, compatibles avec la réglementation de protection du paysage, sans augmentation de surface ni de volume et sans changement de destination entraînant un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants ; les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante ;
- e) Les travaux d'assainissement, de remise en état et de suivi des aires dégradées ;
- f) Les ouvrages de canalisation des eaux superficielles et de captage des eaux souterraines, ainsi que les travaux de remise en état à des fins agricoles, y compris les travaux infrastructurels nécessaires, dans le respect des équilibres statiques et hydrodynamiques des aires concernées, et les travaux de rénovation et de réalisation d'infrastructures ponctuelles, linéaires – à l'exception des infrastructures routières – et de réseau ne pouvant être localisées ailleurs ; les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante, évaluée par la structure régionale compétente en matière de protection du sol. »

9. Après le deuxième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été remplacé par le huitième alinéa de la présente loi, est inséré l'alinéa suivant :

- « 2 bis. Les travaux visés au deuxième alinéa du présent article doivent en tout cas garantir la sécurité des fonctions y afférentes, compte tenu de la dégradation existante ou potentielle. Le Gouvernement régional peut délibérer l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'importants intérêts économiques et sociaux. En l'occurrence, les projets de travaux doivent reposer sur des études géognostiques spécifiques ainsi que sur l'existence, avant et après l'aménagement des ouvrages de protection envisagés, de

opere di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l'eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di cui al comma 2 realizzati all'interno delle zone A di cui all'articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno specifico studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio.»

10. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All'interno dei centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione d'uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.»

11. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 11/1998, le parole: «tramite specifiche indagini geognostiche» sono sostituite dalle seguenti: «tramite specifica valutazione geologica e geotecnica».

12. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 4bis».

13. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/1998, le parole: «si applicano, rispettivamente, le disposizioni del piano

conditions de sécurité suffisantes. La Commune peut délibérer l'accroissement de la capacité d'accueil d'habitants nécessaire suite aux travaux en cause lorsque ces derniers sont réalisés dans les zones A indiquées à l'art. 22, et ce, sur la base des indications d'une étude spécifique de la situation de dangerosité du bassin établissant les mesures susceptibles de réduire les risques. »

10. Le troisième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

«3. Sans préjudice des éventuelles prescriptions plus restrictives prévues par les plans régionaux ou locaux, dans les aires visées à la lettre b) du premier alinéa du présent article sont admis, en sus des travaux autorisés au sens du deuxième alinéa, les travaux de réhabilitation, restauration et restructuration des infrastructures et des bâtiments existants, sans augmentation de surface ni de volume et sans accroissement de la capacité d'accueil d'habitants. Dans les zones bâties, est autorisé, dans la mesure où cela est compatible avec le caractère architectural des structures préexistantes et avec les dispositions du plan régulateur, tout agrandissement, y compris la surélévation, dans le but de rendre conforme le bâtiment concerné aux lois en matière de sécurité ou aux normes hygiéniques et sanitaires, et notamment d'augmenter la hauteur nette des étages existants jusqu'à concurrence, pour chaque étage, de la hauteur minimale prévue par les dispositions en vigueur en matière de hauteur minimale interne utile. Il en va de même pour les changements de destination sans accroissement de la capacité d'accueil d'habitants et la construction de garages desservant les bâtiments existants. Les projets y afférents doivent être assortis d'une étude spécifique de compatibilité avec la dégradation existante. Les travaux doivent en tout cas garantir la sécurité des fonctions y afférentes, compte tenu de la dégradation existante ou potentielle. Le Gouvernement régional peut délibérer l'exécution de travaux visant à la sauvegarde d'importants intérêts économiques et sociaux. En l'occurrence, les projets de travaux doivent reposer sur des études géognostiques spécifiques ainsi que sur l'existence, avant et après l'aménagement des ouvrages de protection envisagés, de conditions de sécurité suffisantes. »

11. Au quatrième alinéa de l'art. 35 de la LR n° 11/1998, les mots « par des études géognostiques spécifiques » sont remplacés par les mots « par une étude géologique et géotechnique spécifique ».

12. Au deuxième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 11/1998, sont ajoutés entre les mots « est effectuée au sens » et « de l'art. 38 de la présente loi » une virgule, suivie des mots « du quatrième alinéa bis ».

13. Au quatrième alinéa de l'art. 36 de la LR n° 11/1998, les mots « sont assujetties, respectivement, aux disposi-

stralcio e» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni».

14. Il comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«4. La cartografia di cui al comma 1 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato o della Giunta regionale, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

- a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;
- b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;
- c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.».

15. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 14, è aggiunto il seguente:

«4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato, oppure da parte della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di urbanistica, sulla base del parere espresso dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo, vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni e altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica, entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.».

16. Il comma 4 dell'articolo 79 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della l.r. 56/1983, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali o di tutela del paesaggio, in relazione alla natura del vincolo, salva restando l'applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, può ordinare, qualora lo ritenga necessario, la totale o parziale restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando i criteri e le modalità diretti a ricostituire

tions du plan des bandes fluviales et à celles » sont remplacés par les mots « sont assujetties aux dispositions ».

14. Le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

«4. La cartographie visée au premier alinéa du présent article est révisée par la Commune concernée ou par le Gouvernement régional sur la base des modifications s'étant produites suite :

- a) À des événements calamiteux ou à la mise à jour des cartes des dégradations hydrogéologiques ;
- b) À des enquêtes et à des études détaillées sur les risques hydrogéologiques de certaines parties du territoire ;
- c) Au changement substantiel du cadre de référence pour les délimitations déjà approuvées. »

15. Après le quatrième alinéa de l'art. 38 de la LR n° 11/1998, tel qu'il a été remplacé par le quatorzième alinéa de la présente loi, est inséré l'alinéa suivant :

« 4 bis. La révision de la cartographie visée au premier alinéa est effectuée suivant les procédures mentionnées au premier, au deuxième et au troisième alinéa lorsqu'elle est proposée par la Commune concernée ou par le Gouvernement régional, sur proposition de la structure régionale compétente en matière d'urbanisme et sur la base de l'avis exprimé – dans les soixante jours qui suivent la demande y afférente et suite aux enquêtes approfondies et spécifiques réalisées par la structure régionale compétente en matière de protection du sol au sujet de la dégradation en cause – par la conférence de planification prévue par l'art. 15 de la présente loi. À ladite conférence participent les responsables des structures régionales compétentes en matière d'urbanisme, de protection du sol et de servitudes hydrogéologiques, le syndic de la Commune concernée par la délimitation des périmètres, ou son délégué, et toute autre personne dont les compétences ont un rapport avec les contenus de la révision, appelée par le responsable de la procédure. »

16. Le quatrième alinéa de l'art. 79 de la LR n° 11/1998 est remplacé comme suit :

«4. Si les violations concernent des immeubles classés au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) et de la LR n° 56/1983, l'assesseur régional compétent en matière de biens culturels ou de protection du paysage, selon la nature de la violation, sans préjudice de l'application des mesures et des sanctions prévues par d'autres dispositions, peut ordonner, au cas où il l'estimerait nécessaire, la remise en état totale ou partielle par les soins et aux frais des responsables de la violation, en fixant les critères et les

l'originario organismo edilizio, o disporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore a euro 6.000.».

Art. 17

(Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato. Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 30 (Agevolazioni creditizie all'artigianato), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sui finanziamenti attivati dagli istituti di credito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), e successive modificazioni, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione».
2. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il concorso nel pagamento degli interessi si attua mediante l'abbattimento del tasso a carico dell'impresa artigiana nella misura massima del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, in conformità alla normativa europea.».

Art. 18

(Disposizioni in materia di finanziamento della Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser. Modificazione alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), è aggiunto il seguente:

«7bis. La Presidenza della Regione concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della Consulta, nel limite dell'ammontare annuo stabilito dalla Giunta regionale. A tal fine, la Consulta, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ad una relazione sull'attività svolta.».

Art. 19

(Proroga di termini concernenti adempimenti vari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e disposizioni in materia di finanza locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: «entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto comunale adottato ai sensi della pre-

modalités visant à rétablir le bâtiment originaire, ou infliger une sanction administrative pécuniaire d'un montant non inférieur à 600 euros et non supérieur à 6 000 euros. »

Art. 17

(Dispositions en matière de facilités de crédit en faveur de l'artisanat. Modification de la loi régionale n° 30 du 11 mai 1998)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 30 du 11 mai 1998 relative aux facilités de crédit en faveur de l'artisanat, sont ajoutées les phrases suivantes : « La Région participe également au paiement des intérêts sur les financements accordés par les établissements de crédit au sens de la loi n° 949 du 25 juillet 1952 (Mesures pour le développement de l'économie et pour l'essor de l'emploi) modifiée, selon les critères et les modalités établis par délibération du Gouvernement régional. »
2. Le deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 30/1998 est remplacé comme suit :

«2. La participation au paiement des intérêts se réalise par la réduction du taux qui pèse sur l'entreprise artisanale jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du taux de référence fixé par décret du ministre des activités productives, conformément aux dispositions européennes. »

Art. 18

(Dispositions en matière de financement de la Conférence permanente pour la sauvegarde de la langue et de la culture walser. Modification de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998)

1. Après le septième alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 47 du 19 août 1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions linguistiques et culturelles des populations walser de la vallée du Lys) est ajouté l'alinéa suivant :

« 7 bis. La Présidence de la Région participe au financement des frais de fonctionnement de la Conférence par une somme annuelle dont le montant est fixé par le Gouvernement régional. La Conférence, quant à elle, est tenue de présenter, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le compte rendu des dépenses qu'elle a supportées et un rapport sur l'activité qu'elle a exercée. »

Art. 19

(Prorogation des délais relatifs aux obligations diverses des collectivités locales. Modification de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 et dispositions en matière de finances locales)

1. Au premier alinéa de l'art. 118 de la loi régionale n° 54 du 7 décembre 1998 (Système des autonomie en Vallée d'Aoste) les mots « dans le délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du nouveau statut commu-

sente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005».

2. Al comma 1 dell'articolo 120 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 3, della l.r. 21/2003, le parole: «Entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
3. Al comma 1 dell'articolo 121 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall'articolo 29, comma 4, della l.r. 21/2003, le parole: «Entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2005, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.
5. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2005, le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all'esercizio associato di funzioni comunali o dall'esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti.

Art. 20

(Disposizioni in materia di destinazione della «Casa Barillier». Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 (Concessione di contributo per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato denominato «Casa Barillier», sito in Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o didattico-culturale».

Art. 21

(Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato), le parole: «I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei dal punto di vista territoriale o per settore specialistico» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei».

nal adopté au sens de la présente loi » sont remplacés par les mots « au plus tard le 28 février 2005 ».

2. Au premier alinéa de l'art. 120 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par le troisième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 21/2003, les mots « au plus tard le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 ».
3. Au premier alinéa de l'art. 121 de la LR n° 54/1998, tel qu'il a été modifié en dernier ressort par le quatrième alinéa de l'art. 29 de la LR n° 21/2003, les mots « au plus tard le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 ».
4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'art. 23 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste), pour ce qui est des Communautés de montagne et du Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM), le fonds pour le financement des dépenses en capital ne doit pas être utilisé obligatoirement pour les dépenses d'investissement, et ce, jusqu'au 31 décembre 2005.
5. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'art. 23 du RR n° 1/1999, les Communautés de montagne peuvent utiliser, jusqu'au 31 décembre 2005, l'excédent d'administration pour toutes les dépenses ordinaires liées à l'exercice à l'échelle supracommunale des fonctions communales ou des fonctions que les Communes leur ont déléguées ; par dérogation auxdites dispositions, le BIM peut utiliser l'excédent d'administration pour toutes les dépenses ordinaires.

Art. 20

(Dispositions en matière de destination de la « Maison Barillier ». Modification de la loi régionale n° 5 du 27 janvier 1999)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 5 du 27 janvier 1999 (Octroi d'une subvention en vue de la restauration et de la réhabilitation de l'immeuble dénommé « Maison Barillier », situé à Aoste) sont ajoutés les mots « ou un centre pédagogique-culturel ».

Art. 21

(Dispositions en matière de service hydrique intégré. Modification de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999)

1. Au premier alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 27 du 8 septembre 1999 (Réglementation du service hydrique intégré) les mots « Les communes – seules ou associées, dans les formes et les modes énoncés à la loi régionale n° 54/1998, en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ou de la gestion d'un service spécifique » sont remplacés par les mots « Les communes associées, dans les formes et les modes énoncés à la loi régionale n° 54/1998, en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ».

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 27/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, provvedendo:

- a) all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;
- b) al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità;
- c) alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso;
- d) alla predisposizione del programma di cui al comma 2, lettera b), a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sottoambito;
- e) alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.»

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 27/1999, le parole: «I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei,» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei».

4. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, le parole: «entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

5. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 27/1999, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

Art. 22

*(Disposizioni in materia di organizzazione sanitaria.
Modificazioni alle leggi regionali
25 gennaio 2000, n. 5, e 4 settembre 1995, n. 41)*

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, così composto:

- a) il direttore sanitario dell'azienda USL, con fun-

2. Le troisième alinéa de l'art. 3 de la LR n° 27/1999 est remplacé comme suit :

«3. Le Consortium des Communes de la Vallée d'Aoste faisant partie du Bassin de la Doire Baltée (BIM) gère le système hydrique intégré, coordonne et oriente les activités des communes pour l'exercice des fonctions visées aux deuxième alinéa du présent article et est chargé des tâches suivantes :

- a) application des directives, des orientations et de la planification régionale pour la protection et la gestion des eaux ;
- b) réorganisation des services et définition des objectifs de qualité ;
- c) délimitation définitive des sous-domaines territoriaux optimaux sur la base des plans économiques, financiers et tarifaires rédigés par le BIM même ;
- d) mise en place du programme visé à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article à l'échelon régional et approbation des programmes de ce type relatif aux sous-domaines ;
- e) gestion des financements rendus disponibles par la Région pour l'application des plans d'intervention dans le secteur des services hydriques. »

3. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 27/1999 les mots « Les communes – seules ou associées en sous-domaines homogènes » sont remplacés par les mots « Les communes associées en sous-domaines homogènes du point de vue territorial ».

4. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/1999, tel qu'il a été modifié par l'art. 10 de la loi régionale n° 15 du 16 août 2001, les mots « au plus tard le 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots « au plus tard le 31 décembre 2005 ».

5. Au cinquième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 27/1999, les mots « Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots « Au plus tard le 31 décembre 2008 ».

Art. 22

*(Dispositions en matière d'organisation sanitaire.
Modification des lois régionales
n° 5 du 25 janvier 2000 et n° 41 du 4 septembre 1995)*

1. Le premier alinéa de l'art. 24 de la loi régionale n° 5 du 25 janvier 2000 (Dispositions en vue de la rationalisation de l'organisation du service socio-sanitaire régional et de l'amélioration de la qualité et de la pertinence des prestations sanitaires et d'aide sociale fournies en Vallée d'Aoste) est remplacé comme suit :

«1. Est créé le conseil des personnels sanitaires, organisme électif ayant des fonctions de conseil technico-sanitaire, composé par les personnes suivantes :

- a) le directeur sanitaire de l'agence USL, qui exer-

- zioni di presidente;
- b) quattordici rappresentanti del personale medico, di cui otto dirigenti medici ospedalieri, tre medici dirigenti delle attività extra-ospedaliere, di cui uno del dipartimento di prevenzione e un medico veterinario, da tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un medico specialista pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale interno. La metà degli eletti della componente medica ospedaliera è riservata a personale responsabile di struttura complessa. Nella componente medica extra-ospedaliera due posti sono riservati a responsabili di struttura complessa;
 - c) due eletti tra gli altri laureati del ruolo sanitario;
 - d) un eletto tra il personale infermieristico;
 - e) un eletto tra il personale tecnico-sanitario;
 - f) un eletto tra il personale della riabilitazione;
 - g) un eletto tra il personale di vigilanza ed ispezione;
 - h) un eletto tra il personale ostetrico.».
2. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:
- «3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
- a) sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
 - b) sono elettori ed eleggibili i medici ed i sanitari non medici titolari di rapporto convenzionale appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
 - c) la votazione avviene mediante l'espressione di un'unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti:
 - 1) medici ospedalieri;
 - 2) medici non ospedalieri;
 - 3) medici di medicina generale;
 - 4) medici specialisti ambulatoriali interni;
 - 5) medici specialisti pediatri di libera scelta;
 - 6) medici veterinari;
 - 7) laureati sanitari non medici;
 - 8) personale infermieristico;
 - 9) personale tecnico sanitario;
 - 10) personale della riabilitazione;
 - 11) personale di vigilanza ed ispezione;
 - 12) personale ostetrico.
 - d) l'elettorato attivo per l'elezione della componente dipendente medica spetta a tutto il perso-

- ce les fonctions de président ;
- b) quatorze représentants des personnels médicaux, dont huit médecins hospitaliers, trois médecins directeurs des activités extra-hospitalières (et notamment, un médecin du département de la prévention et un médecin vétérinaire) et trois médecins conventionnés (à savoir, un médecin de médecine générale, un pédiatre de famille et un médecin spécialiste des dispensaires de l'hôpital). La moitié des élus appartenant au secteur de la médecine hospitalière doit être représentée par des personnels responsables des structures complexes. Pour ce qui est des médecins extra-hospitaliers, deux postes sont réservés aux responsables des structures complexes ;
 - c) deux membres élus parmi les personnels sanitaires titulaires d'une maîtrise, autres que les médecins ;
 - d) un membre élu parmi les personnels infirmiers ;
 - e) un membre élu parmi les personnels technico-sanitaires ;
 - f) un membre élu parmi les personnels de la réhabilitation ;
 - g) un membre élu parmi les personnels de surveillance et d'inspection ;
 - h) un membre élu parmi les obstétriciens. »

2. Le troisième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 5/2000 est remplacé comme suit :

«3. Les modalités d'élection et de fonctionnement du conseil des personnels sanitaires sont fixées par délibération du Gouvernement régional, compte tenu des critères suivants :

- a) Peuvent élire et être élus, dans leur catégorie, les personnels titulaires appartenant aux secteurs visés aux lettres b), c), d), e), f), g) et h) du 1^{er} alinéa du présent article ;
- b) Peuvent élire et être élus, dans leur catégorie, les médecins conventionnés et les personnels sanitaires conventionnés autres que les médecins, qui appartiennent aux secteurs visés à l'art. 48 de la loi n° 833 du 23 décembre 1978, portant institution du service sanitaire national ;
- c) Les votants peuvent exprimer une seule voix nominative pour chacune des catégories suivantes, séparément :
 - 1) médecins hospitaliers ;
 - 2) médecins non hospitaliers ;
 - 3) médecins de médecine générale ;
 - 4) médecins spécialistes des dispensaires de l'hôpital ;
 - 5) pédiatres de famille ;
 - 6) médecins vétérinaires ;
 - 7) personnels sanitaires titulaires d'une maîtrise, autres que les médecins ;
 - 8) personnels infirmiers ;
 - 9) personnels technico-sanitaires ;
 - 10) personnels de la réhabilitation ;
 - 11) personnels de surveillance et d'inspection ;
 - 12) obstétriciens ;

nale dipendente medico.».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta procede ad indire elezioni integrative nell'ambito del Consiglio dei sanitari, secondo modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. I componenti che sono nominati a seguito delle elezioni integrative rimangono in carica sino alla scadenza dei membri che già compongono il Consiglio dei sanitari alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

«1bis. L'area della prevenzione assolve inoltre ai compiti di natura sanitaria propri della materia medico-legale e svolge funzioni inerenti all'appropriatezza delle procedure clinico assistenziali effettuate dai servizi sanitari e a tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario regionale.».

5. L'articolo 33 della l.r. 5/2000 è abrogato.

6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è inserita la seguente:

«cbis) servizio di medicina legale;».

7. Dopo il capo IV del titolo II della l.r. 41/1995, è inserito il seguente:

«CAPO IVBIS
SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

Art. 30bis
(Servizio di medicina legale)

1. I compiti del Servizio di medicina legale sono i seguenti:

- a) accertamento, valutazione, certificazione medico-legale anche in tema di idoneità varie, in forma monocratica, previsti da normative specifiche;
- b) istruttoria per indennizzo a danneggiati da emotrasfusioni o vaccinazioni prevista da normativa specifica;
- c) attività di polizia mortuaria ai sensi della normativa vigente;
- d) accertamento collegiale della morte;
- e) gestione del registro regionale delle cause di morte;
- f) attività necrosettoria;

d) Peuvent voter pour l'élection des membres appartenant au secteur des médecins salariés tous les personnels médicaux salariés. »

3. Lors de la première application des dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, le directeur général de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste organise les élections complémentaires au sein du conseil des personnels sanitaires suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional. Le mandat des membres élus suite aux élections susmentionnées a la même durée que celui des membres qui composent ledit conseil à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Après le premier alinéa de l'art. 31 de la LR n° 5/2000 est ajouté l'alinéa suivant :

« 1 bis. Par ailleurs, l'aire de prévention est chargée des tâches sanitaires afférentes à la médecine légale et des fonctions relatives au caractère approprié des procédures cliniques et procédures d'assistance effectuées par les services sanitaires et à la sauvegarde des droits des usagers du service sanitaire régional. »

5. L'art. 33 de la LR n° 5/2000 est abrogé.

6. Après la lettre c) du premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 41 du 4 septembre 1995 (Institution de l'agence régionale pour la protection de l'environnement – ARPE et création, dans le cadre de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, du secteur de prévention et de l'unité opérationnelle de microbiologie), est ajoutée la lettre suivante :

« c bis) Le service de médecine légale ; ».

7. Après le chapitre IV du titre II de la LR n° 41/1995, est ajouté le chapitre suivant :

« CHAPITRE IV BIS
SERVICE DE MÉDECINE LÉGALE

Art. 30 bis
(Service de médecine légale)

1. Les attributions du Service de médecine légale sont les suivantes :

- a) vérification, évaluation et certification médico-légale, y compris aux fins des attestations d'aptitude, effectuées à titre individuel par les médecins du Service et prévues par les dispositions en la matière ;
- b) instruction des dossiers au sens des dispositions en la matière pour l'indemnisation des victimes de dommages consécutifs à des transfusions sanguines ou à des vaccinations ;
- c) activité de police mortuaire, au sens des dispositions en vigueur ;
- d) établissement du constat de la mort par plusieurs

- g) accertamento, valutazione, certificazione in ambito di idoneità all'impiego e visite di controllo;
- h) accertamento, valutazione, certificazione, organizzazione ed informazione in materia di tutela sociale e sanitaria dei portatori di minorazioni e di handicap;
- i) accertamento, valutazione, certificazione collegiale in tema di idoneità alle mansioni dei lavoratori, dispensa dal servizio, riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, equo indennizzo, idoneità in tema di armi, invalidità civile, idoneità allo sport agonistico, patenti speciali e a validità limitata, nonché tutti gli altri giudizi collegiali previsti dalle normative vigenti;
- j) commissioni in tema di bioetica;
- k) attività specifiche richieste dall'autorità giudiziaria e per esigenze aziendali;
- l) collaborazione in materia di educazione sanitaria, epidemiologia, partecipazione a gruppi di studio integrati e attività di formazione ed aggiornamento;
- m) attività di consulenza medico-legale, deontologica, normativa, procedurale per questioni attinenti alle funzioni del Servizio sanitario regionale e in tema di responsabilità professionale a favore dell'Azienda USL, nonché del personale dipendente e convenzionato;
- n) osservatorio epidemiologico medico-legale per la tutela civica del cittadino e l'azione combinata di prevenzione dei conflitti, inquadramento medico-legale dell'evento/conflitto, analisi dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria, analisi dell'adeguatezza tecnico-professionale;
- o) valutazione dell'attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché dell'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.»

Art. 23

(Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche autonome. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è sostituito dal seguente:

«3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento rivolte agli studenti, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, nonché delle attività di formazione rivolte ai docenti.»

Art. 24

(Disposizioni in materia di personale ATAR. Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2000, n. 21)

- médecins ;
- e) gestion du registre régional des causes de mort ;
- f) dissection de cadavres ;
- g) vérification, évaluation, certification d'aptitude à l'emploi et visites de contrôle ;
- h) vérification, évaluation, certification, organisation et information en matière de protection sociale et sanitaire des personnes infirmes et handicapées ;
- i) vérification, évaluation et certification effectuées par plusieurs médecins en matière d'aptitude physique des travailleurs, d'exonération du service, de reconnaissance de la qualité d'infirmier pour cause de service, d'allocation pour perte de gain, d'aptitude au port d'armes, d'invalidité civile, d'aptitude à la pratique des sports de compétition, de permis de conduire spéciaux et à validité limitée, et formulation de tout avis collégial prévu par les dispositions en vigueur ;
- j) activité liée aux commissions en matière de bioéthique ;
- k) activités spécifiques répondant aux requêtes de l'autorité judiciaire et aux exigences de l'Agence ;
- l) collaboration en matière d'éducation sanitaire et d'épidémiologie, participation à des groupes d'études intégrés et activité de formation et de recyclage ;
- m) activité de conseil médico-légal, déontologique, réglementaire et procédural concernant des questions relevant des tâches du Service sanitaire régional, ainsi qu'en matière de responsabilité professionnelle de l'Agence USL et des personnels salariés et conventionnés de celle-ci ;
- n) activité d'observation épidémiologique médico-légale pour la défense des droits des citoyens et pour l'action combinée de prévention des conflits, examen de l'événement/conflit du point de vue médico-légal, ainsi qu'analyse de la pertinence des prestations sanitaires, techniques et professionnelles ;
- o) évaluation de l'activité des structures sanitaires et socio-sanitaires, et suivi de l'exercice des professions sanitaires et socio-sanitaires. »

Art. 23

(Dispositions en matière d'établissements scolaires autonomes. Modification de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000)

1. Le troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des établissements scolaires) est remplacé comme suit :

« 3. Les dotations ordinaires et de péréquation sont obligatoirement utilisées à des fins d'éducation, de formation et d'orientation des élèves, ainsi qu'il est prévu par le plan de l'offre de formation, et à des fins de formation des enseignants. »

Art. 24

(Dispositions en matière de personnels ATAR. Modification de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29), dopo la parola: «bidello» sono inserite le seguenti: «ed accudiente».

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 21/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di assenza e di vacanza del posto in organico, limitatamente ai posti di aiutante tecnico, di cuoco, di capo cuoco, di custode e di magazziniere, le sostituzioni possono essere disposte, se l'assenza si protrae oltre i venti giorni, su richiesta motivata del dirigente scolastico, e sempre che le stesse si rendano necessarie per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica, con una delle seguenti modalità, prescelta dal dirigente scolastico:

- a) utilizzazione di graduatoria di concorso o di selezione o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego;
- b) conferimento di incarico ad un dipendente in servizio nella medesima istituzione scolastica in possesso di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori o, in via subordinata, dei requisiti, ivi compresi quelli per le procedure di progressione interna, richiesti per l'accesso al posto per il quale l'incarico è conferito.»

Art. 25

*(Disposizioni urbanistiche conseguenti
al verificarsi di eventi calamitosi. Modificazione
alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)*

1. L'articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è sostituito dal seguente:

«Art. 27

(Disposizioni urbanistiche)

1. In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, le aree interessate dal dissesto sono classificate come aree ad elevata pericolosità idrogeologica e in esse si applicano rispettivamente i vincoli di utilizzo previsti dagli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), per le aree a pericolosità più elevata per frana, inondazione, valanga o slavina, nelle more dell'approvazione da parte dei Comuni della revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della l.r. 11/1998.

1. Au deuxième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 21 du 28 juillet 2000 (Nouvelles dispositions en matière de personnels administratifs, techniques et auxiliaires – ATAR des établissements scolaires et éducatifs de la Région et abrogation des lois régionales n° 81 du 27 décembre 1979, n° 31 du 10 mai 1985 et n° 29 du 11 mai 1998), après les mots « agents de service » sont ajoutés les mots « et des auxiliaires de service ».

2. Le deuxième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 21/2000 est remplacé comme suit :

«2. Les aides-techniciens, les cuisiniers, les chefs cuisiniers, les gardiens et les magasiniers peuvent être remplacés, sur demande motivée du directeur d'établissement, lorsque leur absence ou la vacance des postes y afférents dépasse les vingt jours et leur remplacement s'avère nécessaire en vue du bon fonctionnement de l'établissement scolaire. Pour remplacer lesdits personnels, le directeur d'établissement peut faire appel :

- a) À un candidat inscrit sur une liste d'aptitude d'un concours ou d'une sélection ou sur une liste de placement d'une circonscription ;
- b) À un fonctionnaire en service dans le même établissement scolaire justifiant d'une attestation d'aptitude délivrée lors de concours précédents pour des profils professionnels équivalents à celui pour lequel l'attribution temporaire de fonctions relevant d'une catégorie supérieure est décidée ou réunissant, subsidiairement, les conditions requises pour accéder au poste à pourvoir, y compris les conditions requises pour participer aux procédures d'avancement. »

Art. 25

*(Dispositions en matière d'urbanisme applicables
en cas d'événements calamiteux. Modifikation
de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001)*

1. L'art. 27 de la loi régionale n° 5 du 18 janvier 2001 (Mesures en matière d'organisation des activités régionales de protection civile) est remplacé comme suit :

« Art. 27

(Dispositions en matière d'urbanisme)

1. En cas de catastrophes provoquées par des éboulements, des inondations, des avalanches ou des coulées de neige, les aires concernées sont classées aires à haut risque hydrogéologique et tombent sous le coup des règles d'utilisation prévues pour les terrains ébouleux, inondables et exposés au risque d'avalanches ou de coulées de neige à plus haut risque respectivement par les art. 35, 36 et 37 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste), et ce, dans l'attente de l'approbation par les Communes de la révision des cartographies des zones inconstructibles visées au titre V de ladite LR n° 11/1998.

2. In caso di calamità riferibili a valanghe o slavine, in relazione alle quali le possibili opere di protezione specifiche risultino tecnicamente o economicamente non compatibili con le preesistenti destinazioni d'uso del territorio, gli immobili privati destinati a seconda casa danneggiati, ma non completamente distrutti, possono essere ripristinati, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37 della l.r. 11/1998, secondo le indicazioni della concessione edilizia, interamente a cura e spese del proprietario e resi fruibili, sotto la responsabilità esclusiva del proprietario, solo nel periodo estivo in assenza di pericolo valanghivo. Di tale condizione è data notizia in ogni certificazione urbanistica concernente l'immobile interessato.».

Art. 26

(Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. All'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), l'espressione: «contributi in conto capitale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «contributi a fondo perduto».
2. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole: «, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente» sono soppresse.
3. Il comma 5ter dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, inserito dall'articolo 44, comma 2, della l.r. 21/2003, è sostituito dal seguente:
«5ter. L'autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Salvo il caso in cui sia concessa la rateizzazione ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'agevolazione percepita è restituita, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 4bis.».
4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:
«b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 9, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o, in presenza di altri titoli abilitativi, entro tre anni, o effettuati dette opere in difformità dalle concessioni o dagli altri titoli abilitativi medesimi.».
5. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, dopo la parola: «provvedimento,» sono inserite le seguenti: «o

2. En cas de catastrophes provoquées par des avalanches ou des coulées de neige, si les ouvrages de protection susceptibles d'être réalisés sont techniquement ou économiquement incompatibles avec la destination des aires établie avant la calamité, les biens immeubles privés à usage de résidence secondaire endommagés mais non entièrement détruits peuvent être remis en état – par dérogation à l'art. 37 de la LR n° 11/1998 – suivant les indications du permis de construire, entièrement par les soins et aux frais du propriétaire. En l'occurrence, lesdits biens ne peuvent être utilisés, sous la responsabilité exclusive du propriétaire, que pendant l'été, lorsque le risque d'avalanche est nul. Il est fait mention de cette restriction dans tout certificat d'urbanisme concernant les biens en cause. »

Art. 26

(Dispositions en matière d'aides aux entreprises touristiques, hôtelières et commerciales. Modification de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001)

1. À l'art. 15 de la loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales), les mots « subventions en capital » sont remplacés, partout où ils apparaissent, par les mots « subventions à fonds perdu ».
2. Au quatrième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, les mots « , sur autorisation du dirigeant de la structure compétente, » sont supprimés.
3. Le cinquième alinéa ter de l'art. 23 de la LR n° 19/2001, tel qu'il a été inséré par le deuxième alinéa de l'art. 44 de la LR n° 21/2003, est remplacé comme suit :
« 5 ter. L'autorisation visée à l'alinéa 5 bis est accordée par délibération du Gouvernement régional. Sans préjudice de l'échelonnement éventuellement accordé au sens du cinquième alinéa de l'art. 25 ci-dessous, le financement reçu doit être restitué – dans les soixante jours qui suivent la communication de l'autorisation – à la Région ou, en cas de prêt bonifié, à Finaosta SpA, selon les modalités indiquées au troisième alinéa et au quatrième alinéa bis dudit art. 25. »
4. La lettre b) du premier alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001 est remplacée comme suit :
« b) N'achève pas les travaux comportant les ouvrages en maçonnerie visés à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 4 et à la lettre a) du deuxième alinéa de l'article 9 de la présente loi dans les délais prévus par les permis de construire y afférents ou dans le délai de trois ans, en cas d'autres titres d'urbanisme, ou lorsqu'il réalise lesdits travaux en contraste avec lesdits permis ou titres d'urbanisme ; ».
5. Au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001, après les mots « acte y afférent » sont insérés les mots

nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 5.».

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:

«4bis. Nei casi di cui all'articolo 23, comma 5bis, autorizzati dalla Giunta regionale, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 4, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27

(Sanzioni amministrative in materia di attività di panificazione. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 20)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64, 30 agosto 1995, n. 38, 7 marzo 1995, n. 7 e dell'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15), è sostituito dal seguente:

«2. In caso di accertamento di esercizio dell'attività di panificazione con modalità diverse rispetto a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 14, il Comune in cui ha sede l'impianto provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 225, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981.».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20/2001, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«2bis. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione ai sensi del comma 2 prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'accertamento della precedente, il Comune dispone inoltre la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.».

Art. 28

(Disposizioni in materia di personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 23, e 8 luglio 2002, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli

« ou dans les délais fixés au sens du cinquième alinéa ci-dessous ».

6. Après le quatrième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 19/2001, est inséré l'alinéa suivant :

« 4 bis. Dans les cas visés au cinquième alinéa bis de l'art. 23 de la présente loi et autorisés par le Gouvernement régional, les intérêts, calculés au sens du quatrième alinéa ci-dessus, sont réduits proportionnellement à la période de respect de la destination initiale, aux termes des dispositions prises par délibération du Gouvernement régional. »

7. Les dispositions visées au sixième alinéa ci-dessus s'appliquent également aux autorisations déjà délivrées par le Gouvernement régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 27

(Sanctions administratives en matière de panification. Modification de la loi régionale n° 20 du 4 septembre 2001)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 20 du 4 septembre 2001 (Dispositions relatives aux secteurs de la mise en place d'installations, de la réparation de véhicules et de la panification et abrogation des lois régionales n° 64 du 20 août 1993, n° 38 du 30 août 1995 et n° 7 du 7 mars 1995, ainsi que de l'article 12 de la loi régionale n° 15 du 17 avril 1998) est remplacé comme suit :

« 2. S'il est constaté que la production de pain est effectuée suivant des modalités autres que celles ayant fait l'objet de la communication visée à l'article 14 de la présente loi, la commune dans laquelle est située l'installation y afférente procède à l'application d'une sanction administrative pécuniaire allant de 75 à 225 euros, suivant les procédures visées à la loi n° 689/1981. »

2. Après le deuxième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 20/2001, tel qu'il a été remplacé par le premier alinéa du présent article, est inséré l'alinéa suivant :

« 2 bis. En cas de récidive constatée au sens du deuxième alinéa ci-dessus dans les vingt-quatre mois qui suivent la constatation précédente, la commune ordonne la fermeture de l'installation pendant une période de quinze jours au maximum. »

Art. 28

(Disposizioni en matière de personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste. Modification des lois régionales n° 23 du 4 septembre 2001 et n° 12 du 8 juillet 2002)

1. À la fin du premier alinéa de l'art. 23 de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001 (Disposizioni relatives au

amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la particolare disciplina prevista per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta con funzioni di polizia.».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e abrogazioni di leggi regionali in materia di personale forestale), le parole: «e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale,» sono soppresse.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 12/2002, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

«1bis. Alla mobilità per esigenze organizzative, compresi i casi di accertata incompatibilità ambientale, del personale forestale di cui al comma 1 provvede il dirigente del Corpo forestale di più alto livello.».

Art. 29

(Disposizioni concernenti la composizione della Commissione regionale per l'artigianato. Modificazione alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
 - b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«fbis) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.».

Art. 30

(Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), le parole «venticinque componenti» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto componenti».
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:
«2. La Giunta regionale nomina il presidente del Collegio, scelto tra i componenti effettivi del Collegio stesso.».

statut des élus locaux de la Vallée d'Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, n° 78 du 23 décembre 1994 et n° 17 du 19 mai 1995), est ajoutée la phrase suivante : « La réglementation prévue pour les personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste exerçant des fonctions de police demeure applicable. »

2. Au premier alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 12 du 8 juillet 2002 (Nouvelles dispositions relatives à l'organisation juridique et au fonctionnement du Corps forestier de la Vallée d'Aoste et au statut du personnel y afférent, modification de la loi n° 45 du 23 octobre 1995 et abrogation de lois régionales en matière de personnel forestier), les mots « , la mobilité volontaire ou le détachement par nécessité de service, y compris l'incompatibilité, » sont remplacés par les mots « et la mobilité volontaire ».
3. Après le premier alinéa de l'art. 11 de la LR n° 12/2002, tel qu'il a été modifié par le deuxième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa suivant :

« 1 bis. Le détachement par nécessité de service, y compris en cas d'incompatibilité constatée, des personnels forestiers visés au premier alinéa du présent article est décidé par le dirigeant du plus haut niveau du Corps forestier. »

Art. 29

(Dispositions en matière de composition de la Commission régionale de l'artisanat. Modification de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001)

1. Le deuxième alinéa de l'art. 14 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat et abrogation de lois régionales en la matière) est modifié comme suit :
 - a) À la lettre a), le mot « Neuf » est remplacé par le mot « Dix » ;
 - b) Après la lettre f) est ajoutée la lettre suivante :
« f bis) Un représentant de la Direction régionale de l'emploi. »

Art. 30

(Dispositions en matière de réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste. Modification de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la loi régionale n° 7 du 20 mai 2002 (Réorganisation des services de Chambre de commerce de la Vallée d'Aoste), les mots « vingt-cinq membres » sont remplacés par les mots « vingt-huit membres ».
2. Le deuxième alinéa de l'art. 9 de la LR n° 7/2002 est remplacé comme suit :
«2. Le Gouvernement régional nomme un membre effectif dudit conseil en qualité de président du Conseil des commissaires aux comptes. »

3. In relazione alla composizione numerica del Consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e alle modalità di nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, sono fatti salvi gli atti adottati dall'Amministrazione regionale e dagli organi della Chambre a far data dall'entrata in vigore della l.r. 7/2002.

Art. 31
(Disposizioni in materia di complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è aggiunto il seguente:

«5bis. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, concernenti la capacità ricettiva complessiva, si tiene conto dei soli allestimenti fissi e delle strutture abitative in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 2bis, per i quali è stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.»

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia quelle relative alle strutture destinate ai servizi comuni, sia quelle relative agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.»

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 8/2002, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

«2bis. Le strutture abitative che, pur avendo la parvenza di mobilità, in quanto dotate di congegni che potenzialmente ne consentono gli spostamenti, sono incardinate al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità e sono oggettivamente destinate a soddisfare esigenze non temporanee, costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono equiparate alle costruzioni, ai fini del rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.»

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 8/2002 è sostituita dalla seguente:

«b) il possesso dei requisiti di sicurezza, igienico-sani-

3. En ce qui concerne la composition numérique du Conseil de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – *Camera valdostana delle imprese e delle professioni* et les modalités de nomination du président du Conseil des commissaires aux comptes, les actes pris par l'Administration régionale et par les organes de la Chambre depuis l'entrée en vigueur de la LR n° 7/2002 demeurent valables.

Art. 31
(Dispositions en matière de centres d'hébergement de plein air. Modification de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002)

1. Après le cinquième alinéa de l'art. 2 de la loi régionale n° 8 du 24 juin 2002 (Réglementation des centres d'hébergement de plein air, dispositions relatives au tourisme itinérant et abrogation de la loi régionale n° 34 du 22 juillet 1980), est ajouté l'alinéa suivant :

« 5 bis. Aux fins du calcul des pourcentages visés au quatrième et au cinquième alinéa du présent article et concernant la capacité d'accueil globale des structures, sont uniquement pris en compte les équipements fixes et les structures réunissant les conditions indiquées au deuxième alinéa bis de l'art. 4 de la présente loi, pour lesquels les titres d'urbanisme prescrits ont été délivrés, aux termes des dispositions en vigueur en la matière. »

2. Le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002 est remplacé comme suit :

«2. Aux fins de la réalisation des ouvrages des centres d'hébergement de plein air, comprenant tant les structures destinées aux services communs que les équipements fixes à usage d'habitation, le titre d'urbanisme y afférent doit être obtenu, au sens des dispositions en vigueur en la matière. »

3. Après le deuxième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 8/2002, tel qu'il a été remplacé par le deuxième alinéa ci-dessus, est inséré l'alinéa suivant :

« 2 bis. Aux termes des dispositions en vigueur, les structures à usage d'habitation qui, tout en ayant l'apparence des structures mobiles du fait qu'elles sont dotées de moyens de mobilité, sont ancrées au sol par des dispositifs visant à en assurer la stabilité et sont objectivement destinées à l'occupation non temporaire constituent autant de cas de transformation urbanistique et immobilière et sont assimilées aux constructions aux fins de la délivrance des titres d'urbanisme y afférents. »

4. La lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 8/2002 est remplacée comme suit :

«b) Que les conditions en matière de sécurité, d'hygiène-

tari ed edilizi, secondo le disposizioni vigenti;».

5. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, è aggiunta la seguente:

«bbis) violi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3;».

6. Dopo la lettera bbis) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, aggiunta dal comma 5, è aggiunta la seguente:

«bter) eserciti l'attività in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10;».

7. Dopo la lettera bter) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 8/2002, aggiunta dal comma 6, è aggiunta la seguente:

«bquater) rifiuti di fornire alla struttura competente le informazioni richiestegli al fine della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa struttura al medesimo fine.».

8. Il termine di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 8/2002 è differito al 31 dicembre 2008, salvo che si tratti di mezzi non immatricolati. In relazione al predetto differimento, le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 8/2002, limitatamente alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge, non si applicano relativamente ai procedimenti in corso e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998, i titolari di complessi ricettivi all'aperto sono tenuti, entro il 30 giugno 2005, a rimuovere gli allestimenti fissi e le strutture abitative, presenti all'interno dei complessi, per i quali risulti che non sia stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Art. 32

(Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è inserito il seguente:

«2bis. I periodi di cui al comma 2, lettera a), decorrono dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione ed eventuali interruzioni dello

ne, de santé et de construction requises par les dispositions en vigueur en la matière sont réunies ; ».

5. Après la lettre b) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, est ajoutée la lettre suivante :

« b bis) Il ne respecte pas les dispositions visées au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi ; ».

6. Après la lettre b bis) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, telle qu'elle a été ajoutée par le cinquième alinéa du présent article, est ajoutée la lettre suivante :

« b ter) Il ne respecte pas les dispositions visées à l'art. 10 de la présente loi dans l'exercice de son activité ; ».

7. Après la lettre b ter) du troisième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, telle qu'elle a été ajoutée par le sixième alinéa du présent article, est ajoutée la lettre suivante :

« b quater) Il refuse de fournir à la structure compétente les données requises aux fins du classement ou s'oppose aux contrôles décidés par ladite structure aux mêmes fins ; ».

8. Le délai visé au troisième alinéa de l'art. 25 de la LR n° 8/2002 est reporté au 31 décembre 2008, sauf en cas de véhicules non immatriculés. Il n'est pas fait application aux procédures en cours et non encore achevées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi des sanctions visées au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 8/2002, limitativement aux violations des dispositions du premier alinéa de l'art. 3 de ladite loi.

9. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VIII de la LR n° 11/1998, les titulaires des centres d'hébergement de plein air sont tenus d'éliminer les équipements fixes et les structures à usage d'habitation situés à l'intérieur de ceux-ci pour lesquels le titre d'urbanisme requis aux termes des dispositions en vigueur n'a pas été délivré.

Art. 32

(Disposizioni en matière d'aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée. Modification de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 5 de la loi régionale n° 5 du 28 février 2003 (Aides à la réalisation d'actions en matière de construction sociale conventionnée), est inséré l'alinéa suivant :

« 2 bis. Les périodes visées à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article courent à compter de la date de passation du premier contrat de loca-

stesso sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfiti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 13bis, comma 2.».

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 5/2003, dopo la parola: «beneficiari» sono inserite le seguenti: «ad ultimazione dei lavori».
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 5/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre meccanismi correttivi ai criteri previsti dal citato decreto al fine di rendere il calcolo della superficie complessiva coerente con le finalità della presente legge;».
4. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:
 - «1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 9, comma 2, e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, con esclusione del limite minimo di reddito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo regolamento.».
5. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:
 - «4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, approva la graduatoria provvisoria.».
6. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:
 - «1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:
 - a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, e alla costituzione di una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
 - b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, subordinatamente alla presentazione di:

tion ; toute interruption dudit contrat entraîne la suspension des délais prévus par la convention. En tout état de cause, à défaut de location des logements conventionnés pendant une période supérieure à une année, les aides sont révoquées suivant les modalités visées au deuxième alinéa de l'article 13 bis de la présente loi. »

2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 5/2003, après le mot « bénéficiaire » sont insérés les mots « , à la fin des travaux ».
3. À la fin de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 6 de la LR n° 5/2003, est ajoutée la phrase suivante : « le Gouvernement régional peut introduire, par délibération, des mécanismes correcteurs des critères visés audit décret, en vue de la cohérence du calcul de la surface totale avec les fins de la présente loi ; ».
4. Le premier alinéa de l'art. 9 de la LR 5/2003 est remplacé comme suit :
 - «1. Les bénéficiaires des logements conventionnés doivent réunir les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 9 et par l'article 10 du règlement régional n° 1 du 27 mai 2002 (Dispositions pour l'octroi de prêts bonifiés en faveur de personnes physiques dans le secteur de la construction d'immeubles à usage d'habitation. Abrogation du règlement régional n° 3 du 25 août 1997), tel qu'il a été modifié par le règlement régional n° 1 du 17 août 2004, à l'exclusion de la condition relative au seuil de revenu indiquée à la lettre a) du premier alinéa de l'article 10 dudit règlement régional. »
5. Le quatrième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 5/2003 est remplacé comme suit :
 - «4. Dans les soixante jours qui suivent l'expiration du délai de présentation des demandes, le dirigeant de la structure compétente examine les résultats de l'instruction des dossiers et approuve la liste d'aptitude provisoire, la commission visée à l'article 24 du règlement régional n° 1/2002 entendue. »
6. Le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 5/2003 est remplacé comme suit :
 - «1. Les aides sont versées selon les modalités suivantes :
 - a) Soixante-dix pour cent dès le début des travaux, après présentation du certificat attestant que l'intéressé est propriétaire de l'espace ou de l'immeuble, de la copie certifiée conforme de la déclaration d'ouverture de chantier et d'une pièce attestant la constitution d'un cautionnement auprès d'une banque ou d'une compagnie d'assurances d'un montant équivalent au montant total de l'aide, susceptible de garantir que les travaux seront bien réalisés conformément au projet et dans les délais fixés au quatrième alinéa du présent article ;

- 1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;
 - 2) certificato di agibilità;
 - 3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano;
 - 4) copia della convenzione di cui all'articolo 5, trascritta nei registri immobiliari.».
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2003, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:
- «1bis. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora, invece, le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.».
8. Dopo l'articolo 13 della l.r. 5/2003, come modificato dai commi 6 e 7, è inserito il seguente:
- «Art. 13bis
(*Vincoli e sanzioni*)
1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 9, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
 2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all'articolo 5 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.
 3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.».
9. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 5/2003, dopo le parole: «in qualsiasi momento» sono inserite le seguenti: «, anche su richiesta della struttura regionale competente,».
- b) Trente per cent à la fin des travaux, sur présentation des pièces suivantes :
1. Copie des éventuels projets de variantes, ainsi que des titres d'urbanisme y afférents ;
 2. Certificat de conformité ;
 3. Documentation attestant la déclaration effectuée au nouveau cadastre urbain des bâtiments ;
 4. Copie de la convention visée à l'art. 5 de la présente loi, transcrite dans les registres immobiliers. »
7. Après le premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 5/2003, tel qu'il a été remplacé par le sixième alinéa du présent article, est inséré l'alinéa suivant :
- « 1 bis. Au cas où, à l'issue des travaux, les surfaces aménagées seraient moins étendues que les surfaces prises en compte aux fins du calcul de l'aide, le montant de celle-ci est réduit proportionnellement. Au cas où, en revanche, les surfaces aménagées seraient plus étendues que les surfaces prises en compte aux fins du calcul de l'aide, le bénéficiaire peut déposer une demande d'aide complémentaire, laquelle est uniquement financée lorsque les ressources disponibles suffisent à couvrir l'ensemble des demandes éligibles. »
8. Après l'art. 13 de la LR n° 5/2003, tel qu'il a été modifié par les sixième et septième alinéas du présent article, est inséré l'article suivant :
- « Art. 13 bis
(*Obligations et sanctions*)
1. Le bénéficiaire ne peut louer les logements conventionnés aux sujets qui ne réunissent pas les conditions requises au sens de l'article 9 de la présente loi, ni à ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, sous peine de restitution de l'aide, majorée des intérêts légaux calculés sur toute la période qui court depuis la date du versement.
 2. L'inobservation par le bénéficiaire des dispositions de la convention visée à l'article 5 de la présente loi comporte la résiliation de celle-ci et la restitution de l'aide, majorée des intérêts légaux calculés sur toute la période qui court depuis la date du versement.
 3. En cas de révocation de l'aide, celle-ci est restituée dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, qui fixe les éventuelles conditions d'échelonnement sur une période maximale de trente-six mois. La révocation peut porter sur une partie de l'aide proportionnée à l'inobservation constatée. »
9. Au deuxième alinéa de l'art. 14 de la LR n° 5/2003, après les mots « À tout moment », sont insérés les mots « éventuellement sur demande de la structure régionale compétente, ».

10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

(Disposizioni in materia di incentivi alle imprese artigiane. Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), il riferimento ai beneficiari delle agevolazioni ivi previste si interpreta nel senso di ricomprendervi anche i consorzi e le società consortili iscritti nella sezione separata dell'Albo regionale delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato).

Art. 34

(Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazione alla l.r. 21/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 31 dicembre 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie.»

Art. 35

(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), dopo le parole: «non sono cumulabili» sono inserite le seguenti: «per la medesima attività».

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2004, le parole: «7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «7, 7bis e 8».

10. Les dispositions visées aux sixième, septième et huitième alinéas du présent article s'appliquent également aux demandes d'aide déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 33

(Dispositions en matière de mesures régionales pour l'essor des entreprises artisanales. Interprétation authentique de l'art. 26 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003)

1. Au premier alinéa de l'art. 26 de la loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales), doivent être compris au nombre des bénéficiaires des aides prévues audit alinéa les consortiums et les sociétés consortiales immatriculés à la section séparée du registre régional des métiers, au sens du deuxième alinéa de l'art. 11 de la loi régionale n° 34 du 30 novembre 2001 (Nouvelle réglementation de l'artisanat. Abrogation de lois régionales en la matière).

Art. 34

(Dispositions en matière de contrôles techniques sur les remontées mécaniques. Modification de la LR n° 21/2003)

1. Le premier alinéa de l'art. 51 de la LR n° 21/2003 est remplacé comme suit :

«1. Dans l'attente de la transposition complète des dispositions européennes en la matière, pour ce qui est des installations dont le délai de révision générale ou la durée de vie technique arrive à échéance au plus tard le 31 décembre 2005, les délais fixés au paragraphe 3 des dispositions réglementaires approuvées par le décret du ministre des Transports du 2 janvier 1985 (Dispositions réglementaires en matière de variantes de construction, d'adaptations techniques et de révisions périodiques des installations terrestres et aériennes de transport par câble, affectées aux transports en commun) peuvent être prorogés d'un an, à condition que les prescriptions du paragraphe 4 desdites dispositions réglementaires soient respectées. Pour ce qui est des téléskis, les délais susmentionnés peuvent être encore prorogés d'un an, sous la même condition.»

Art. 35

(Dispositions en matière de mesures de promotion des sports. Modification de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 1er avril 2004 (Nouvelle réglementation des mesures de promotion des sports), après les mots « ne peuvent être cumulées » sont insérés les mots « au titre de la même activité ».

2. Au premier alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/2004, les mots « septième et huitième » sont remplacés par les mots « septième, septième bis et huitième ».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 3/2004, è inserito il seguente:

«7bis. Limitatamente al triennio 2005/2007, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 6.000 annui, può essere destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.».

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 3/2004, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

5. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto è disposta riducendone l'importo in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato.».

Art. 36

(Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), le parole: «presso la struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso la struttura regionale competente in materia di turismo e di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente».

Art. 37

(Disposizioni in materia di utilizzazioni forestali)

1. L'adozione da parte degli enti locali e delle consorterie di atti concernenti le utilizzazioni forestali è preceduta dal parere conforme della struttura regionale competente in materia di foreste; decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta del suddetto parere, esso si intende acquisito e i relativi atti possono essere adottati.

3. Après le septième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 3/2004, est inséré l'alinéa suivant :

« 7 bis. Limitativement à la période 2005/2007, une partie des aides visées à la lettre a) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ne dépassant pas 6 000 euros par an peut être destinée à l'association des chronométreurs de la Vallée d'Aoste, à titre de concours aux frais d'achat des dispositifs nécessaires au chronométrage et jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la dépense supportée. Les demandes y afférentes doivent uniquement concerner les dépenses supportées dans les douze mois précédant leur dépôt à la structure compétente, qui doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre de chaque année. Lesdites demandes doivent être assorties des justificatifs de dépense. »

4. À la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2004, les mots « 31 juillet » sont remplacés par les mots « 31 août ».

5. Le deuxième alinéa de l'art. 24 de la LR n° 3/2004 est remplacé comme suit :

«2. Au cas où le sportif sponsorisé ne participerait pas, pour quelque motif que ce soit, à deux tiers au moins des compétitions prévues par le calendrier visé à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 23 ci-dessus, la somme à liquider est réduite proportionnellement au nombre de compétitions auxquelles il a effectivement participé au cours de la période considérée. »

Art. 36

(Dispositions en matière de réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne. Modification de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004)

1. Au premier alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 4 du 20 avril 2004 (Actions pour le développement de l'alpinisme et des randonnées, réglementation de la profession de gardien de refuge de montagne et modification des lois régionales n° 21 du 26 avril 1993 et n° 11 du 29 mai 1996), les mots « auprès de la structure compétente » sont remplacés par les mots « auprès de la structure régionale compétente en matière de tourisme et de professions du tourisme, ci-après dénommée structure compétente ».

Art. 37

(Dispositions en matière d'usages forestiers)

1. L'adoption par les collectivités locales et les consorteries des actes concernant les usages forestiers est subordonnée à l'avis favorable de la structure régionale compétente en matière de forêts ; si ce dernier n'est pas intervenu dans le délai de trente jours à compter de la requête y afférente, l'avis est réputé donné et lesdits actes peuvent être adoptés.

Art. 38

(Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo nazionale per la montagna)

1. La quota del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) spettante alla Regione è trasferita alle Comunità montane, in quanto strumenti di attuazione della politica regionale per la montagna, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della l.r. 54/1998.
2. Alla ripartizione della quota tra le Comunità montane si provvede con le modalità e sulla base dei criteri di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

Art. 39

(Disposizioni in materia di compensi ai componenti dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali)

1. Alla determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere, rispettivamente, al presidente e agli altri componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3, provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 40

(Disposizioni in materia di interventi a sostegno degli impianti a fune)

1. I contributi relativi alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2000 ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale), e 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio), possono essere integrati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), sulla base di criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione; gli interessati devono a tal fine presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di sostegno al settore degli impianti funiviari entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 41

(Disposizioni per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio delle attività di installazione di impianti di gas)

1. I soggetti iscritti nel registro delle imprese come impre-

Art. 38

(Dispositions en matière de transfert de la quote-part du Fonds national pour la montagne)

1. La quote-part du Fonds national pour la montagne visé à l'art. 2 de la loi n° 97 du 31 janvier 1994 (Nouvelles dispositions en faveur des zones de montagne) qui revient à la Région est transférée aux Communautés de montagne, en tant qu'instances chargées de l'application de la politique régionale en matière de montagne, aux termes du deuxième alinéa de l'art. 71 de la LR n° 54/1998.
2. Ladite quote-part est répartie entre les Communautés de montagne suivant les modalités et les critères visés au troisième alinéa de l'art. 13 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales).

Art. 39

(Dispositions en matière de rémunération des membres de l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats)

1. Les indemnités et les jetons de présence dus, respectivement, au président et aux membres du comité de direction de l'Agence régionale pour les rapports avec les syndicats instituée au sens de l'art. 46 de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 (Réforme de l'organisation de l'administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel), tel qu'il a été modifié par l'art. 2 de la loi régionale n° 3 du 21 janvier 2003, sont fixés par délibération du Gouvernement régional prise dans les limites des crédits disponibles au budget.

Art. 40

(Dispositions en matière de mesures en faveur de l'essor des installations à câble)

1. Les aides objet des demandes déposées à compter du 1^{er} janvier 2000 au sens des lois régionales n° 42 du 7 août 1986 (Octroi d'aides pour l'aménagement d'installations d'enneigement artificiel) et n° 8 du 27 février 1998 (Actions régionales en faveur de l'essor des transports par câble et des structures y afférentes), peuvent être intégrées, dans les limites des crédits disponibles au budget, aux termes de la loi régionale n° 8 du 18 juin 2004 (Mesures régionales en faveur de l'essor des installations à câble et des structures de service y afférentes), et ce, selon les modalités et les critères établis par délibération du Gouvernement régional. À cet effet, les intéressés doivent présenter une demande à la structure régionale compétente en matière d'aides aux installations à câble au plus tard le trentième jour qui suit la date de publication de ladite délibération au Bulletin officiel de la Région.

Art. 41

(Dispositions en matière de reconnaissance des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en œuvre des installations à gaz)

1. Tout sujet immatriculé au registre des entreprises en tant

se di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, dimostrino di aver svolto professionalmente la loro attività nel corso di periodi pregressi, in qualità di titolari di imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla Commissione regionale per l'artigianato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

2. I soggetti che dimostrino di aver svolto attività alle dipendenze di un'impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, per un periodo non inferiore a due anni, con la qualifica di operaio specializzato, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla Commissione regionale per l'artigianato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
3. Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso subordinato alla frequenza di un apposito corso di aggiornamento professionale, della durata di almeno cinquanta ore, organizzato ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale.

Art. 42
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 7 agosto 1986, n. 42;
 - b) 20 agosto 1993, n. 72;
 - c) 4 agosto 1995, n. 29;
 - d) 27 febbraio 1998, n. 8;
 - e) 31 dicembre 1998, n. 56.
2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:
 - a) l'articolo 3 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1995, n. 15;
 - b) il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
 - c) l'articolo 6 del regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5;
 - d) l'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 10.

Art. 43
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 6,

qu'entreprise de mise en œuvre, de transformation, d'extension et d'entretien des installations visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 46 du 5 mars 1990 (Dispositions pour la sécurité des installations) en mesure de prouver qu'à la date d'entrée en vigueur de ladite loi il a déjà exercé professionnellement l'activité de mise en œuvre des installations à gaz en qualité de titulaire d'une entreprise régulièrement immatriculée au registre des métiers, et ce, pendant au moins un an, a droit à la reconnaissance des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en œuvre des installations à gaz, sur présentation à la commission régionale de l'artisanat d'une demande à cet effet, au plus tard le 31 décembre 2005.

2. Tout sujet en mesure de prouver qu'il a travaillé pendant au moins deux ans en qualité d'ouvrier spécialisé dans une entreprise de mise en œuvre, de transformation, d'extension et d'entretien des installations visées à la lettre e) du premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi n° 46/1990 a droit à la reconnaissance des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en œuvre des installations à gaz, sur présentation à la commission régionale de l'artisanat d'une demande à cet effet, au plus tard le 31 décembre 2005.
3. La reconnaissance aux sujets visés au premier et au deuxième alinéa ci-dessus des conditions techniques et professionnelles requises en vue de l'exercice de l'activité de mise en œuvre des installations à gaz est, en tout état de cause, subordonnée à la fréquentation d'un cours de recyclage professionnel d'une durée de cinquante heures au moins, organisé aux termes des dispositions en vigueur en matière de formation professionnelle.

Art. 42
(Abrogations)

1. Sont abrogées les lois régionales ci-après :
 - a) n° 42 du 7 août 1986 ;
 - b) n° 72 du 20 août 1993 ;
 - c) n° 29 du 4 août 1995 ;
 - d) n° 8 du 27 février 1998 ;
 - e) n° 56 du 31 décembre 1998.
2. Sont par ailleurs abrogées les dispositions ci-après :
 - a) art. 3 et lettre a) du premier alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 15 du 9 septembre 1995 ;
 - b) cinquième alinéa de l'art. 20 de la loi régionale n° 1 du 19 janvier 1996 ;
 - c) art. 6 du règlement régional n° 5 du 2 décembre 1996 ;
 - d) art. 2 de la loi régionale n° 10 du 22 mars 2000.

Art. 43
(Disposizioni finanziarie)

1. Les dépenses dérivant de l'application des art. 2, 6, 7,

7, 14, commi 3, 7, 11 e 12, 15, 17, 18, 29, 35, comma 3, 39 e 40 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005/2007 e non alterano gli equilibri di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 20 gennaio 2005.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 51

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3561 del 12.10.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 15.10.2004;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti I, II, III, IV e V in data 15.10.2004;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente, con parere in data 25.11.2004 e relazione del Consigliere MAQUIGNAZ;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 07.12.2004 e relazione del Consigliere PRADUROUX;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, con parere in data 10.12.2004 e relazione del Consigliere ISABELLON;
- esaminato dalla V Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.12.2004 e relazione del Consigliere MAQUIGNAZ;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 27.12.2004, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere RINI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2005, con deliberazione n. 1074/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 19 gennaio 2005.

14 (troisième, septième, onzième et douzième alinéas), 15, 17, 18, 29, 35 (troisième alinéa), 39 et 40 sont couvertes par les crédits inscrits aux chapitres du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région et n'altèrent pas les équilibres du budget.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 janvier 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 51

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3561 du 12.10.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 15.10.2004 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil I^{ère}, II^{ème}, III^{ème}, IV^{ème} et V^{ème} en date du 15.10.2004 ;
- examiné par la I^{ère} Commission permanente du Conseil – avis en date du 25.11.2004 et rapport du Conseiller MAQUIGNAZ ;
- examiné par la IV^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 07.12.2004 et rapport du Conseiller PRADUROUX ;
- examiné par la III^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 10.12.2004 et rapport du Conseiller ISABELLON ;
- examiné par la V^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.12.2004 et rapport du Conseiller MAQUIGNAZ ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 27.12.2004 nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller RINI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 13.01.2005, délibération n° 1074/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 19 janvier 2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
20 GENNAIO 2005, N. 1

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 70
Firma degli atti

1. Gli atti e la corrispondenza della Presidenza del Consiglio della Valle sono firmati dal Presidente del Consiglio o da uno dei vicepresidenti. Gli atti e la corrispondenza delle unità organizzative dipendenti dalla Giunta sono firmati dal Presidente della Giunta o dagli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione.
2. Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente della Giunta regionale ed i singoli Assessori delegano un altro Assessore a rappresentarli ed a sostituirli per la firma degli atti di loro competenza e per l'adozione di ogni urgente provvedimento che si renda necessario per il regolare funzionamento dei Servizi.
3. Ai funzionari appartenenti alla carriera direttiva - in aggiunta ai poteri di firma loro già attribuiti dalle norme di legge - possono essere delegate dal Presidente del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori, per le rispettive competenze, l'emanazione e la firma di specifiche categorie di atti. Sono in ogni caso emanati dal Presidente della Giunta regionale gli atti politici di competenza della Giunta stessa e gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 41 e all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.
4. *Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale per presa d'atto; gli atti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.*
5. Le copie degli atti e della corrispondenza destinate alla conservazione negli archivi regionali sono siglate dai loro estensori nonché dai responsabili dei settori competenti.»

Note all'articolo 2:

⁽²⁾ L'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

1. È approvata l'assegnazione gratuita dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti e frequentanti le seguenti scuole secondarie:
 - a) scuole medie esistenti nella Regione;
 - b) scuole di istruzione secondaria di secondo grado esistenti nella Regione;
 - c) scuole di istruzione professionale esistenti nella Regione;
 - d) scuole secondarie di secondo grado di tipo non esistenti nella Regione.

dbis) scuole secondarie di secondo grado di tipo esistente nella Regione ma ubicate fuori dal territorio regionale, a condizione che le scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione non li abbiano ammessi in quanto prevedono un numero programmato di iscrizioni.

l'bis. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi.»

⁽³⁾ L'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2000, n. 14, prevedeva quanto segue:

«Art. 3.

1. Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione dei libri scolastici di testo agli alunni di cui all'articolo 1 saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce che i libri di testo siano assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interessati. Tali libri di testo rimangono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell'anno scolastico.»

⁽⁴⁾ L'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, prevedeva quanto segue:

«Art. 1

1. La Regione assegna gratuitamente agli alunni delle scuole elementari dipendenti dalla Regione e paritarie gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche).
2. La Giunta regionale determina i parametri di spesa e le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici di cui al comma 1, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio.»

Nota all'articolo 3:

⁽⁵⁾ L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1.

1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica.
2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 slm, con l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalate alla Regione.
3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose: anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.
4. La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Giunta regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.

5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.
- 5 bis. Entro il 31 dicembre 2004 devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti.
- 5ter. *È consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la costituzione di elisuperfici ad una quota superiore ai 1.500 metri s.l.m., con particolare riferimento a ghiacciai e terreni innevati, per operazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo, anche turistico, del territorio regionale; dette elisuperfici sono assimilabili a quelle occasionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e non sono soggette a limitazioni dei movimenti.».*

Nota all'articolo 4:

⁽⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «2. I piani di intervento vengono redatti sulla scorta delle indicazioni emergenti dagli studi e ricerche effettuati dai Servizi competenti, integrati dalle segnalazioni di Amministrazioni e strutture pubbliche e private della Regione. I piani sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.»

Nota all'articolo 5:

⁽⁷⁾ L'articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere gli accordi con gli altri fondatori pubblici e con gli eventuali fondatori privati e a compiere, anche delegando all'uopo l'Assessore regionale alla pubblica istruzione, gli atti necessari per la costituzione della Fondazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:
- a) scopi della Fondazione dovranno essere lo studio, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale propria della tradizione valdostana, nonché lo sviluppo e la diffusione dell'arte e della cultura musicale in genere in Valle d'Aosta. I suddetti scopi saranno perseguiti, fra l'altro, attraverso l'organizzazione e la gestione di corsi, di indirizzo sia professionale che amatoriale, finalizzati in particolare all'utilizzazione degli allievi per attività di divulgazione della cultura musicale nel territorio regionale;
- b) la Fondazione dovrà avere la durata di trentacinque anni a partire dalla data dell'atto costitutivo, salvo proroghe decise dai fondatori;

- c) la Fondazione dovrà essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri fondatori pubblici, oltre che dagli eventuali fondatori privati. I componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore ad un terzo del totale e, assieme a quelli designati dagli altri fondatori pubblici, dovranno, comunque, detenere la maggioranza. Lo statuto potrà prevedere la nomina di un organo più ristretto per i compiti di ordinaria gestione amministrativa. La Fondazione dovrà inoltre essere dotata di un organo deputato ai compiti di direzione tecnica;
- d) dovrà essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione;
- e) *i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, sono nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale);*
- f) il patrimonio iniziale della Fondazione dovrà essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione, previsti, dall'articolo 4, dai conferimenti degli altri fondatori pubblici e degli eventuali fondatori privati;
- g) l'attività della Fondazione dovrà essere finanziata dalle rette degli allievi dei corsi di musica, dai frutti del patrimonio e dai contributi regionali di cui agli articoli 5 e 6, oltre che da altri eventuali contributi o da liberalità di enti pubblici o di privati; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attività della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa;
- h) per la realizzazione dei propri scopi la Fondazione assumerà personale insegnante che dovrà dimostrare la piena conoscenza della lingua francese e che avrà con essa un rapporto di lavoro di natura privatistica; detto personale verrà scelto seguendo apposite graduatorie che dovranno essere formate sulla base dei titoli di studio, professionali ed artistici, e dei servizi precedentemente prestati, potendo prevedersi di accordare la preferenza, a parità di titoli, ai residenti in Valle d'Aosta. A tale proposito, ogni possibile priorità dovrà essere data al personale già utilizzato nell'ambito dei corsi regionali di musica finora organizzati dalla Regione;
- i) dovrà essere previsto che l'organo di amministrazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale, nonché agli organi rappresentativi degli altri fondatori pubblici e ai privati, eventualmente membri della Fondazione, in cui si illustrino l'attività svolta e i risultati conseguiti;
- l) in caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovrà essere previsto che sia devoluta alla Regione una parte di patrimonio netto proporzionale al valore del proprio conferimento e delle erogazioni successive.».

Note all'articolo 6:

⁽⁸⁾ L'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 prevedeva quanto segue:

«Art. 4

(Contributi alle corali ed ai gruppi folcloristici)

1. Le corali ed i gruppi folcloristici della Valle d'Aosta possono fruire di contributi regionali per:
- a) lo svolgimento dell'attività annuale.
L'ammontare del relativo contributo è così determina-

to:

- 1) lire 1.500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi almeno quindici componenti;
- 2) lire 500.000 per l'attività annuale delle corali e dei gruppi aventi quindici componenti;
- 3) lire 35.000 per ogni componente.

Gli importi sono ridotti del 50 per cento se la corale o il gruppo non partecipa alla tradizionale Assemblea regionale di canto corale;

- b) la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili e per un importo complessivo non superiore a L. 20.000.000, salve le confezioni per i nuovi componenti;
- c) l'acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a L. 10.000.000, salvi gli acquisti per i nuovi componenti;
- d) l'organizzazione in Valle d'Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza, da concordare con i Servizi culturali dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo di L. 6.000.000 ogni anno;
- e) la partecipazione delle corali segnalate dalla Giuria dell'Assemblea di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio della Valle d'Aosta, nella misura del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo massimo di L. 3.000.000 ogni anno.».

⁽⁹⁾ L'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

(Contributi ai gruppi mascherati storici e tradizionali)

1. Gruppi mascherati storici e tradizionali della Valle di Aosta possono fruire di contributi regionali per l'acquisto o la confezione di costumi del carnevale.
2. *Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 10.000.*
3. L'individuazione dei gruppi mascherati storici e tradizionali della Valle di Aosta è affidata ad una Commissione di tre esperti nominata dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione.».

⁽¹⁰⁾ L'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

(Contributi alle bande musicali)

1. Le bande musicali della Valle d'Aosta oltre ai benefici previsti dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5 "Interventi regionali per l'attività delle bande musicali e per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico", possono fruire di contributi per l'acquisto di divise. *Il contributo è erogato ogni dieci anni e l'ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000.*
2. *Le bande musicali della Valle d'Aosta possono fruire di un*

contributo per l'organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 18.000.».

Note all'articolo 7:

⁽¹¹⁾ L'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75 prevedeva quanto segue:

«Art. 1
(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere le attività di turismo naturalistico e culturale nell'ambito dell'area del Parco nazionale del Gran Paradiso e delle altre aree protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), realizza direttamente o eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche dell'area naturale protetta.».

⁽¹²⁾ L'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75 prevedeva quanto segue:

«Art. 2
(Beneficiari dell'intervento)

1. Possono usufruire del contributo di cui all'art. 1 gli enti parco, le fondazioni, i Comuni o le Comunità montane i cui territori siano, almeno in parte, compresi nell'ambito di un'area naturale protetta.».

Note all'articolo 8:

⁽¹³⁾ L'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 7
(Nozione di reddito)

1. *Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili, e relativo all'ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di pubblicazione del bando.*
2. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.
3. In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito da lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi, a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.
4. Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano prestato servizio militare, si fa riferimento al reddito dell'anno precedente, se prodotto a mezzo di un'attività permanente e continuativa.
5. Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano iniziato un'attività permanente e continuativa, il reddito si calcola dividendo il reddito reale per i mesi du-

rante i quali questo è stato prodotto e moltiplicando il risultato per dodici.

6. *Coloro i quali dimostrino che il reddito conseguito nell'anno antecedente a quello di approvazione della graduatoria provvisoria è, per gravi e comprovati motivi di carattere sociale, inoppugnabilmente inferiore a quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale la cui scadenza è precedente alla data di pubblicazione del bando, possono far valere la situazione reddituale più favorevole ai fini dell'assegnazione. Gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui all'art. 11 apposita documentazione e/o certificazione rilasciata dall'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.».*

⁽¹⁴⁾ L'articolo 42 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 42.

(Criteri per la determinazione del canone)

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1, gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dalla situazione di famiglia degli assegnatari, e sul valore locativo degli alloggi.
2. Alla formazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorre anche il reddito prodotto dai conviventi in forma continuativa, esclusi quelli indicati all'art. 27, comma 3.
3. *Si considera reddito annuo complessivo la somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare, determinati ai sensi del d.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili.*
4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.
5. In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito da lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.
6. Gli enti gestori richiedono, almeno biennialmente e successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirli nei termini all'uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione reddituale di ogni componente il nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio alla data della richiesta.
7. L'accertamento del reddito deve avvenire tramite presentazione da parte dell'assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare e per ogni convivente che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
8. Qualora l'assegnatario non produca, nei termini prefissati, la documentazione richiesta dall'ente gestore, verrà applicata l'indennità di occupazione prevista all'art. 48, comma 5.».

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9

(Prezzo di vendita)

1. Il prezzo di vendita degli alloggi è determinato dal prodotto

tra la tariffa relativa alla categoria e classe catastale di appartenenza moltiplicata per cento e il numero dei vani convenzionali. Il numero dei vani convenzionali è calcolato dividendo la superficie convenzionale, determinata sulla base dell'art. 13, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), per quattordici. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'uno per cento per ogni anno di vetustà dell'edificio fino ad un massimo del venti per cento.

2. *Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente proprietario della proposta del piano di vendita sul singolo alloggio o sull'intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'articolo 31, comma primo, lettera b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all'ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il prezzo di vendita dell'alloggio non può essere superiore al valore determinato ai sensi del comma 1, maggiorato dell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria.*
3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del 30 per cento qualora sul singolo alloggio e/o sull'intero stabile siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell'art. 31, comma primo, lettere c) e d), della l. 457/1978.
4. A richiesta dell'acquirente, il prezzo, in alternativa a quanto previsto dal comma 1, può essere stabilito dall'ufficio tecnico erariale; in tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva e senza le riduzioni previste al comma 1, anche se tale valutazione è superiore ai prezzi stabiliti secondo le modalità di cui al medesimo comma 1, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitare entro trenta giorni dalla determinazione del prezzo.
5. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
 - a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al dieci per cento del prezzo di cessione;
 - b) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse pari al costo delle provviste dei fondi per le operazioni di credito edilizio, vigente al momento della stipula del contratto, diminuito di due punti, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
6. Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 5, lett. b), deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisto.».

Note all'articolo 10:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

(Qualificazione degli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria, nonché agli ex settori esclusi)

1. Per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale aventi importo inferiore ai limiti fissati con apposita deliberazione dalla Giunta regionale in coincidenza dell'aggiornamento dell'unità di cambio fissata dal Ministero del tesoro e pubblicata dalla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, la Regione promuove un sistema di qualificazione fondato su un albo di preselezione di carattere regionale dotato di efficacia triennale con riferimento alla presenza di

- un'adeguata ed efficiente organizzazione aziendale sul territorio regionale, fatti salvi gli aggiornamenti periodici disposti dal comma 7, sentita la consulta di cui al comma 3.
2. La Regione, nonché le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori di cui all'art. 3, commi 2 e 3, per gli appalti di lavori pubblici rientranti negli ex settori esclusi di cui alla dir. 93/38/CEE e al d.lgs. 158/1995, il cui contenuto tecnico è direttamente condizionato dalle specificità proprie dei settori di cui alla citata direttiva, possono istituire propri sistemi di qualificazione, in attuazione dell'art. 30 della direttiva medesima nonché della normativa nazionale di recepimento e nel rispetto dei principi di cui al presente articolo, in quanto applicabili.
 3. La Giunta regionale, nel rispetto delle norme comunitarie, desumibili dalla dir. 93/37/CEE, stabilisce, con apposita deliberazione, i livelli in cui è articolato il sistema di qualificazione di cui al comma 1 nonché i criteri, i requisiti per l'ammissione e la permanenza nell'albo di preselezione e le modalità di applicazione delle relative sanzioni elaborati ed aggiornati dalla consulta appositamente nominata con decreto del Presidente della Giunta. La consulta è composta da un numero di esperti non superiore a cinque, scelti in modo da garantire la rappresentanza dell'Amministrazione regionale, degli imprenditori, degli artigiani e dei sindacati. Le categorie interessate devono indicare il nominativo del loro rappresentante effettivo e del suo supplente. Ogni modifica dei predetti criteri dev'essere tempestivamente comunicata a tutte le imprese già iscritte, assicurandone altresì la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
 4. L'albo regionale di preselezione è articolato in specializzazioni e classifiche per tipologie e importi di lavori. Il ricorso al sistema di qualificazione di cui al comma 1 è vincolante per tutte le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o realizzatori per l'affidamento, nonché per l'autorizzazione al subappalto, di lavori di importo superiore a 75.000.000 e rientranti nelle specializzazioni attivate nell'albo. Per gli appalti di cui al comma 1, l'autorizzazione al subappalto, a favore di soggetti non iscritti all'albo, può aver luogo quando il numero di imprese iscritte nella specializzazione e classifica richieste per il subappalto è inferiore a sei. L'albo di preselezione è organizzato presso la struttura centrale di coordinamento, di cui all'art. 40, che provvede altresì agli aggiornamenti di cui al comma 7. L'ammissione all'albo, in ogni caso, deve rispettare i principi della trasparenza e della non discriminazione, anche in relazione agli imprescindibili obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'elenco delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.
 5. Nel corso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, le imprese inserite possono essere sospese o cancellate dall'albo di cui al comma 4 in relazione alla perdita di uno dei requisiti di cui al comma 3, ovvero alla mancanza di requisiti per l'accesso al livello di qualificazione vigente. La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato rispettivamente del dirigente della struttura centrale di coordinamento e della Giunta regionale. Il provvedimento di sospensione è irrorato per un periodo non inferiore a novanta giorni e comunque ha efficacia fino a quando non siano rimosse le cause che l'hanno determinato. Il provvedimento di cancellazione è preceduto dalla contestazione degli addebiti e dall'assegnazione di un termine non inferiore a giorni trenta per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La sospensione dall'albo regionale di preselezione è disposta, in via cautelativa, in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni per l'adozione dell'atto di cancellazione. Contro gli atti di sospensione e cancellazione può essere proposto ricorso amministrativo da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di conoscenza o conoscibilità dell'atto. Il ricorso in opposizione non ha effetto sospensivo. È fatta salva la possibilità di cancellazione spontanea dall'albo.
 6. Entro i sei mesi precedenti alla data di decorso del periodo triennale di efficacia del sistema di qualificazione, la Giunta regionale approva un avviso per gli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1. Tale avviso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Tale avviso deve indicare lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di accesso in relazione alle specifiche tipologie di appalto in cui è articolato l'albo regionale ed alle rispettive prescrizioni dettate dai criteri di cui al comma 3.
 7. L'aggiornamento semestrale dell'albo avviene con le modalità specificate negli avvisi di cui al comma 6. Le imprese iscritte all'albo regionale di preselezione devono presentare la versione aggiornata della documentazione soggetta a scadenza, ad eccezione di quella direttamente rilasciata da organi ed uffici della pubblica amministrazione, pena la sospensione dall'albo.
 8. La struttura centrale di coordinamento trasmette periodicamente agli enti previdenziali e assicurativi l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo regionale di preselezione affinché siano comunicate le eventuali irregolarità contributive a carico delle stesse. I procedimenti amministrativi riguardanti l'accertamento dei requisiti e l'osservanza dei criteri per l'iscrizione all'albo regionale di preselezione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di antimafia e di prevenzione nonché dei principi desumibili dalla normativa comunitaria.
 9. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti di lavori pubblici di cui al comma 1.
 10. I criteri di cui al comma 3 prevedono le modalità di controllo del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'Albo, in relazione ai principi desumibili dalla normativa comunitaria, nonché alla vigente disciplina nazionale antimafia ed in materia di prevenzione. Gli stessi criteri disciplinano altresì l'ammissione alle pubbliche gare delle imprese riunite in associazione temporanea o in consorzi, nonché per gli altri soggetti attualmente previsti dall'art. 10 della l. 109/1994.
- 10bis. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 75.000, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l'iscrizione nel registro delle imprese.»*
- ⁽¹⁷⁾ L'articolo 45 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
- «Art. 45
(Finanziamento dei servizi)
1. I costi relativi alla progettazione preliminare e definitiva, insieme ai costi della progettazione esecutiva, concorrono alla determinazione del costo complessivo dei lavori oggetto di appalto.
 2. *Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi comprese le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, nonché le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 7 e 8 fanno carico agli stanziamenti*

menti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

3. Le somme eventualmente occorrenti ai fini di cui al comma 7 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della stessa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le spese relative al funzionamento della commissione di aggiudicazione previste dagli art. 25 e 26, nonché le spese relative ai collaudi di cui all'art. 17, devono essere ricomprese negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.
5. Gli oneri derivanti dall'istituzione della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 41, graveranno sul capitolo n. 49035 del bilancio della Regione autonoma Valle d'Aosta, che assume la seguente nuova denominazione "Spese per il funzionamento della banca dati - osservatorio dei lavori pubblici".
6. Alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della struttura centrale di coordinamento di cui all'art. 40, e previsti per l'organizzazione e la redazione dell'elenco prezzi di cui all'art. 42, nonché per dare attuazione a quanto disposto dalla presente legge, la Regione Valle d'Aosta provvede con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16 recante (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
7. Per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale incaricato della funzione di direzione lavori, del coordinamento in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori, della conduzione dei lavori in economia diretta, o nominato collaudatore, nonché individuato ai sensi dell'art. 4, comma 8, quale coordinatore del ciclo di realizzazione, il contratto collettivo, nel rispetto della l.r. 45/1995, definisce il relativo trattamento economico accessorio.»

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁸⁾ L'articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1996, n. 15, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3
(Attività estrattive e piano regionale
delle attività estrattive)

1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del piano regionale o dei piani regionali approvati ai sensi della presente legge, salvo quanto previsto dall'art. 15.
2. Sino a quando non sono approvati i piani regionali delle attività estrattive redatti ai sensi della presente legge, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave, esclusivamente nelle aree già previste nei piani approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.
- 2bis. Decorsi tre anni dall'approvazione dei piani regionali delle attività estrattive redatti ai sensi della presente legge senza che siano stati approvati i relativi aggiornamenti, la Giunta regionale può autorizzare l'apertura di nuove cave, esclusivamente nelle aree già previste dai piani vigenti, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.»

Nota all'articolo 12:

⁽¹⁹⁾ L'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4
(Assegnazione dei finanziamenti
alle istituzioni scolastiche)

1. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla determinazione e al trasferimento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base della valutazione dei progetti formulata dall'Ufficio ispettivo-tecnico dell'assessorato regionale competente in materia di istruzione.
3. Gli oneri derivanti dai finanziamenti di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.»

Nota all'articolo 13:

⁽²⁰⁾ L'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
(Utilizzo dei beni)

1. I beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono anche essere utilizzati per finalità particolari, purché queste siano compatibili e non contrastino con la natura pubblicistica del bene, fatte salve le disposizioni previste da leggi speciali.
2. L'uso particolare dei beni di cui al comma 1 può essere accordato mediante concessione.
3. L'atto di concessione è deliberato dalla Giunta regionale e indica:
 - a) l'uso per il quale la concessione è disposta;
 - b) la durata del rapporto;
 - c) l'onere di concessione;
 - d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito;
 - e) l'ammontare della cauzione;
 - f) il divieto di subconcessione;
 - g) le altre particolari condizioni derivanti dalla peculiarità del bene.
- 3bis. Limitatamente alle strade regionali, l'uso particolare può essere accordato oltre che mediante concessione, anche mediante autorizzazione o nulla osta secondo la normativa vigente in materia. I relativi atti, compresi quelli di revoca nei casi di cui al comma 7, sono adottati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità.
4. Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.
5. Nel caso di concessione per consentire l'attraversamento di strade o per la realizzazione di strade, elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature, metanodotti e altre simili opere di interesse pubblico, sia aeree che interrato, il canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità.
6. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite alla Regione senza il pagamento di alcun indennizzo, salvo il diritto della stessa a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso a carico del concessionario e salvo quanto disposto al comma 9.

7. La Giunta regionale delibera la revoca della concessione in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; in tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.
8. I beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione possono essere trasferiti agli enti locali, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle leggi regionali, qualora ciò non risulti in contrasto con la natura pubblicistica del bene.
9. Gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico che necessitano di opere di restauro conservativo o di manutenzione straordinaria possono essere concessi a terzi, stabilendo la durata della concessione in relazione al tipo di intervento da eseguire a carico del concessionario. In tale caso la concessione disciplina i termini e le modalità degli interventi, le condizioni per l'esecuzione, le garanzie che la competente Soprintendenza dell'Amministrazione regionale riterrà di imporre per la migliore tutela del bene vincolato. Gli obblighi e le opere poste a carico del concessionario possono costituire il corrispettivo per l'utilizzazione del bene.
10. Le norme di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi di subconcessione previsti dagli art. 7 e 11 dello Statuto speciale.».

(21) L'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
(Alienazione dei beni)

1. La Giunta regionale presenta annualmente all'approvazione del Consiglio regionale l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile per i quali, non risultando concretamente perseguibile la destinazione ad un pubblico servizio o ad una pubblica funzione, intende avviare la procedura di alienazione, indicandone le modalità.
2. Per particolari ragioni di interesse pubblico l'alienazione a favore di enti pubblici non economici può avvenire a titolo gratuito.
3. Eccezion fatta per le alienazioni di cui al comma 2 e per quelle a favore dei Comuni, disciplinate dalla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni), le alienazioni dei beni del patrimonio regionale sono disposte dalla Giunta regionale, mediante asta pubblica, sulla base del valore di stima determinato con le modalità di cui all'art. 18. *Qualora il primo incanto vada deserto si procede ad un secondo esperimento d'asta e, nel caso d'ulteriore esito infruttuoso, ad un terzo, abbattendo ciascuna volta il prezzo a base d'asta del 15 per cento. Nel caso in cui anche il terzo incanto abbia esito negativo, si procede alla vendita mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale ad offerte libere, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La struttura regionale di cui all'articolo 18 provvede, ai fini dell'aggiudicazione, a valutare la congruità delle offerte pervenute.*
4. La Giunta regionale individua i casi in cui si procede all'alienazione di beni con provvedimento dirigenziale.
5. In caso di necessità ed urgenza è consentita, con deliberazione del Consiglio regionale, l'alienazione di beni non inseriti nell'elenco di cui al comma 1.
6. È consentito, per i beni previsti nell'elenco approvato dal Consiglio regionale ai sensi del comma 1, procedere ad alienazione a trattativa privata, fermo restando il valore di stima

determinato con le modalità di cui all'art. 18, quando:

- a) (abrogata)
 - b) il valore di stima non superi l'importo di 200 milioni di lire (euro 103.291,38); se il valore di stima è superiore a 100 milioni di lire (euro 51.645,69) la trattativa deve essere preceduta da idonei avvisi pubblici;
 - c) si tratti di beni ubicati in zone agricole; in tal caso la trattativa privata deve avvenire con i proprietari confinanti, in funzione del riquadrimento della proprietà fondiaria;
 - d) si tratti di cessioni a società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione di opere, impianti o servizi pubblici o di pubblico interesse;
 - e) si tratti di cessioni, per particolari ragioni di interesse pubblico, ad enti pubblici o ad enti privati senza scopo di lucro.
7. I valori di cui alla lettera b) del comma 6 possono essere annualmente aggiornati dalla Giunta regionale.
 8. Per l'alienazione di immobili adibiti ad attività industriale o artigianale la gara o altra modalità di alienazione possibile deve essere preceduta da trattativa privata con i soggetti occupanti l'immobile a titolo di comodato o di locazione, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di industria o di artigianato e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18.
 9. Per l'alienazione di diritti di comproprietà qualsiasi procedura di alienazione è preceduta dall'offerta agli altri comproprietari, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi, salvo rinuncia.
 10. L'alienazione dei reliquati stradali avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di viabilità e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18. I reliquati stradali non sono compresi nell'elenco approvato dal Consiglio regionale di cui al comma 1. Qualora la trattativa privata non vada a buon fine si provvede all'alienazione con le modalità ordinarie.
 11. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di prelazione.»

Note all'articolo 14:

(22) L'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1
(Funzioni della Regione)

1. La presente legge disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.
2. La Regione svolge le funzioni programmatiche e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale con qualunque modalità esercitati.».

(23) L'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6
(Piano di bacino di traffico)

1. Al fine di individuare le esigenze di mobilità e il fabbisogno di trasporto pubblico con autobus, la Regione approva ed attua un piano di bacino di traffico.
2. Il piano di bacino di traffico è redatto dalla struttura regio-

nale competente in materia di trasporti sentite le società concessionarie di trasporti pubblici con autobus e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla proposta di piano vengono richiesti i pareri delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione urbanistica, di pubblica istruzione e di turismo, dell'Associazione dei Sindaci e dell'Associazione delle Comunità montane. Decorsi novanta giorni dalla richiesta dei pareri, in assenza di loro formulazione, se ne prescinde. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

3. Il piano di bacino di traffico contiene:
 - a) l'individuazione delle linee di autobus a carattere regionale;
 - b) l'individuazione delle linee di autobus per esigenze specifiche o locali di trasporto di studenti, lavoratori ed altre categorie di cittadini di rilevanza regionale;
 - c) l'individuazione dei principali servizi integrativi;
 - d) l'articolazione territoriale in sub-bacini, con la descrizione del numero e delle caratteristiche;
 - e) le percorrenze chilometriche massime previste per l'insieme delle linee del sub-bacino ammissibili ai fini della stipulazione dei contratti di servizio;
 - f) il coordinamento del servizio con autobus con le altre modalità di trasporto e gli impianti a fune con funzioni di trasporto pubblico locale;
 - g) le aree ed i parcheggi di scambio fra le diverse modalità di trasporto da potenziare;
 - h) gli indirizzi di politica tariffaria.
4. *Il piano è valido per dieci anni e può essere modificato annualmente con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione; i contenuti del piano di cui al comma 3, lettere a), b) ed e), limitatamente ad aumenti di percorrenza chilometrica non superiori al 3 per cento della percorrenza massima indicata nel piano per ogni sub-bacino, possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti.».*

⁽²⁴⁾ L'articolo 14 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

«Art. 14
(Orario generale)

1. I servizi di cui al presente Capo e le modalità di svolgimento degli stessi risultano anche dall'orario generale pubblicato a cura della struttura competente in materia di trasporti.
2. L'orario generale, così come le sue variazioni, è approvato, sentiti gli esercenti, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti.
3. I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti, sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, nella forma disposta dall'Assessorato competente in materia di trasporti.
4. All'Assessorato competente in materia di trasporti è demandata, inoltre, la definizione dei modi di diffusione, così come delle altre forme di promozione e di pubblicità integrative dell'orario e di ogni elemento utile a favorire l'uso del mezzo pubblico attuando un'adeguata informazione.».

⁽²⁵⁾ L'articolo 20 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20
(Sistema integrato di gestione tariffaria)

1. La Regione promuove la creazione di un sistema integrato di gestione tariffaria e dei dati relativi all'esercizio dei servizi.
 2. Il sistema di cui al comma 1, avvalendosi delle più avanzate tecnologie informatiche, deve consentire principalmente:
 - a) l'istituzione di un sistema tariffario univoco ed indipendente dal mezzo di trasporto utilizzato;
 - b) l'utilizzo da parte dell'utente di un unico titolo di viaggio che permetta di usufruire di più mezzi di trasporto;
 - c) la gestione integrata dei dati statistici ed economici di interesse regionale;
 - d) il trattamento automatizzato delle fatture relative alle tariffe agevolate.
 3. Al sistema di cui al comma 1 fanno capo, oltre ai servizi di trasporto pubblico con autobus e ferroviari, anche gli impianti a fune con funzione di trasporto pubblico locale ed eventuali servizi integrativi.
- 3bis. I criteri e le modalità, tecniche organizzative e procedurali, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di trasporti.».*

⁽²⁶⁾ L'articolo 21 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21
(Centro di gestione del sistema tariffario integrato)

1. Al fine di assicurare una gestione unitaria del sistema di cui all'art. 20, nonché delle attività di cui all'art. 8, comma 2, lett. c), e di consentire altre attività di interesse comune, le imprese di trasporto costituiscono un'apposita struttura unitaria, o centro di gestione, incaricata di svolgere il complesso delle operazioni di raccolta e trattamento dei dati di gestione finanziaria e di manutenzione ed aggiornamento del sistema integrato di gestione tariffaria.
2. La Regione può partecipare al centro di gestione in quanto soggetto gestore di impianti di trasporto pubblico, ente interessato alla diffusione di carte di pagamento multiservizio ed ente interessato a disporre dei dati statistici ed economici relativi al sistema dei trasporti pubblici.
3. Le società esercenti concorrono alla copertura delle spese di esercizio del centro di gestione nella misura del trentacinque per cento, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il centro di gestione può prevedere la partecipazione di altri soggetti o l'espletamento di servizi a favore di terzi purché ciò consenta la riduzione dei costi imputabili alla gestione e manutenzione del sistema integrato relativo al trasporto pubblico richiesto dalla Regione.
5. In caso di mancato accordo fra le imprese di trasporto per la costituzione della struttura unitaria di cui al comma 1, provvede la Regione imputando il quarantacinque per cento dei costi alle società esercenti il trasporto pubblico suddiviso sulla base dell'ammontare degli introiti gestiti dal centro stesso a favore delle singole imprese. *Allo stesso modo può provvedersi nel caso in cui la struttura unitaria di cui al comma 1 non risulti in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 20, comma 2.».*

⁽²⁷⁾ L'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24
(Agevolazioni e gratuità)

1. Hanno diritto, senza oneri per la Regione, alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico:
 - a) i dipendenti regionali e della Motorizzazione civile in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio;
 - b) gli appartenenti alle diverse forze di Polizia, al Corpo dei Vigili urbani, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari e al Corpo forestale valdostano, in divisa e per motivi di servizio;
 - c) i minori di età che siano accompagnati, fino al raggiungimento dell'età di inizio dell'obbligo scolastico;
 - d) i soggetti eventualmente individuati da disposizioni statali per esigenze di servizio.
2. I servizi integrativi di trasporto per disabili di cui all'art. 56 sono forniti gratuitamente con onere a carico della Regione. La Giunta regionale può stabilire una quota per l'accesso al servizio ed una partecipazione per servizi di trasporto fuori Valle.
3. La gratuità o particolari agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblico di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi possono essere concessi, con onere a carico della Regione, occasionalmente o per un periodo limitato, dall'Assessorato regionale competente in materia di trasporti a persone in stato di necessità su motivata richiesta dei competenti servizi regionali e comunali di assistenza sociale.
4. La Giunta regionale, di concerto con le parti sociali, previa approvazione di modalità, procedure e criteri che tengano conto delle condizioni di reddito e che possono prevedere anche la forfettizzazione degli oneri a carico degli utenti, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione, particolari agevolazioni, fino all'esenzione totale, per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti,
 - a) i decorati con medaglia d'oro e d'argento al valor militare e civile;
 - b) i Cavalieri di Vittorio Veneto;
 - c) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
 - d) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;
 - e) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all'ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;
 - f) le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti;
 - g) i giovani di leva, ancorché non residenti in Valle d'Aosta, che effettuino il servizio militare o il servizio civile.
5. *La Giunta regionale, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri relativi, può concedere particolari agevolazioni, fino ad un massimo del 40 per cento di sconto sugli abbonamenti, per l'uso, da parte dei residenti in Valle d'Aosta, dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui al capo IV. Analoghe agevolazioni possono essere previste e concesse dalla Giunta regionale per altre modalità di trasporto pubblico, al fine di incentivare l'utilizzo del sistema di tariffazione integrata.*
6. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni, fino ad un massimo dell'ottanta per cento di sconto sul costo di corsa semplice e di abbonamento per l'uso di qua-

lunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d'Aosta che frequentino scuole secondarie ubicate fuori Valle, di tipo non esistente in Valle d'Aosta o università e istituti superiori per l'accesso ai quali sia richiesto il diploma di maturità e ai laureati residenti in Valle d'Aosta che frequentino nuovi corsi di laurea, corsi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.

7. In caso di particolare difficoltà o carenza di servizi di trasporto pubblico oppure di impossibilità a stipulare convenzioni con gli esercizi di trasporto, la Giunta regionale può provvedere a supplire con altre iniziative, anche su noleggio, a carico della Regione, oppure mediante il concorso nelle spese di altre modalità di trasporto, anche privato, debitamente documentate dagli interessati.».

(28) L'articolo 38 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

«Art. 38
(Programmazione regionale)

1. Gli impianti di trasporto a fune con funzione di servizio pubblico sono realizzati in conformità alla programmazione della Regione.
2. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto, in coerenza con i contenuti del piano territoriale paesistico, dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, sentite l'Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla proposta di programma vengono richiesti, anche tramite apposita conferenza dei servizi, pareri alle strutture regionali competenti in materia di turismo, assetto idro-geologico, valanghe, forestazione, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, pianificazione territoriale. Sulla proposta di programma vengono sentite l'Associazione dei Sindaci e l'Associazione delle Comunità montane.
3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.».

(29) L'articolo 39 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 prevedeva quanto segue:

«Art. 39
(Programma regionale per gli impianti a fune)

1. Il programma regionale per gli impianti a fune contiene:
 - a) l'individuazione degli impianti da mantenere in esercizio;
 - b) i dati dell'ultimo triennio relativi alla frequentazione ed ai conti economici di gestione degli esercenti degli impianti funzionanti;
 - c) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto e gli interventi di ammodernamento che sono da prevedere;
 - d) gli impianti già esistenti da potenziare, anche tramite sostituzioni;
 - e) gli eventuali nuovi impianti da realizzare con le motivazioni che li giustificano e le relative previsioni economiche;
 - f) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;
 - g) la quantificazione degli oneri annuali derivanti alla Regione dall'attuazione del programma e l'indicazione delle risorse disponibili.

2. Il programma è valido per cinque anni e può essere aggiornato, annualmente, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.»

⁽³⁰⁾ Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Sono definiti occasionali i servizi, effettuati con autobus, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari di durata comunque non superiore a tre mesi.»

⁽³¹⁾ L'articolo 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 56
(Servizi per disabili)

1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, generalmente su prenotazione, sia con automezzi attrezzati sia con autovetture ordinarie e piccoli autobus riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di invalidità:

- a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
 - b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
 - d) cieco assoluto;
 - e) cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi;
 - f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
 - g) invalidi che non rientrano nelle precedenti categorie e per i quali vengano certificate patologie che impediscano permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici.
- gbis) casi di particolare gravità, compresi quelli relativi ad una temporanea condizione di disabilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità di affidamento dell'esercizio, nonché i criteri di accesso e di fruizione del servizio.

2bis. Al fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze alle quali sono preordinati i servizi di cui al comma 1, possono essere autorizzati, senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti, a favore dei soggetti di cui al medesimo comma servizi ulteriori resi dai soggetti affidatari dei contratti di servizio stipulati ai sensi del comma 2 al di fuori dei limiti di orario o di chilometraggio previsti dai contratti stessi.»

⁽³²⁾ L'articolo 61 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 61
(Servizi atipici di linea)

1. Sono definiti atipici di linea i servizi, effettuati con autobus di linea o di noleggio, destinati al raggiungimento di luoghi di lavoro, di ricreazione o di studio ed esercitati senza oneri per la Regione.
2. I servizi atipici di linea sono esercitati dalle società conces-

sionarie dei relativi sub-bacini previa concessione della Giunta regionale.»

⁽³³⁾ Il comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«6. Oltre che per l'esercizio degli impianti esistenti, la Giunta regionale, fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 38, con la procedura dell'art. 42, in deroga alla verifica della compatibilità con il programma, può rilasciare concessioni anche per:

- a) rifacimento di impianti esistenti;
- b) sostituzione di uno o più impianti esistenti;
- c) *realizzazione di impianti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:*
 - 1) *impianti che, singolarmente o in successione con altri, consentano l'alimentazione dell'area sciabile o della stazione turistica, e la cui fonte di traffico sia esterna all'area sciabile o alla stazione turistica;*
 - 2) *impianti di lunghezza inferiore ai 500 metri e che non comportino un apprezzabile aumento del carico urbanistico, né alterino apprezzabilmente l'assetto ambientale;*
 - 3) *impianti realizzati in sostituzione di una o più linee, a condizione che siano rispettate tutte le finalità di trasporto delle linee sostituite;*
 - 4) *impianti realizzati per la completa rilocalizzazione di un comprensorio all'interno del medesimo comune;*
- d) realizzazioni di impianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la valutazione positiva di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale.»

Nota all'articolo 15:

⁽³⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Per la stesura del piano di riparto dei contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività teatrale la commissione di cui all'art. 10 applica i seguenti parametri a valere sull'ammontare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 del bilancio della Regione per l'anno 1997 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

- a) *fino al 90 per cento* dello stanziamento di bilancio per le spese di gestione, di produzione e di circuitazione degli spettacoli delle compagnie professionali;
- b) *fino al 25 per cento* dello stanziamento di bilancio per la realizzazione di progetti coordinati delle compagnie professionali;
- c) *fino al 10 per cento* dello stanziamento di bilancio per l'attività programmata dalle compagnie amatoriali;
- d) *fino al 10 per cento* dello stanziamento di bilancio per l'organizzazione di corsi di formazione ed avviamento al teatro.»

Note all'articolo 16:

⁽³⁵⁾ L'articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34
(Zone umide e laghi)

1. È vietata l'edificazione nelle zone umide e nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali per una profondità di metri cento dalle sponde, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge e fatti comunque salvi i laghi elencati nell'Appendice "4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario – Aree di pertinenza di laghi – L" della Relazione illustrativa del PTP:
 - a) per zona umida si intende uno specchio d'acqua privo di affluenti superficiali o servito da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzata dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall'assenza di stratificazione termica o di termoclino durevole sull'intera superficie o sulla massima parte di essa;
 - b) per lago naturale si intende una massa d'acqua, avente superficie non inferiore a 5.000 metri quadrati durante i periodi di magra, occupante una conca completamente circondata da terre emerse;
 - c) (abrogata).
- 2bis. I Comuni, per i laghi artificiali, intesi come una massa d'acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia e disciplinano le destinazioni d'uso consentite in esse nell'ambito dei Piani regolatori comunali.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambienti di cui al comma 1 sono ammessi:
 - a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti all'articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;
 - b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. È altresì consentito il mutamento della destinazione d'uso, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di laghi e zone umide.
4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell'intervento proposto, può deliberare l'approvazione dei progetti di interventi d'interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l'interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga; i progetti devono essere corredati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambientali e devono essere coerenti con la tutela e valorizzazione delle zone umide e dei laghi naturali o artificiali.
- 4bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga di cui al comma 4 è ricompresa in quella di cui all'articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.
5. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia

catastale gli ambiti di cui al comma 1, *in base alle definizioni recate dai commi 2 e 2bis*, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l'individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l'individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, re-cepando le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali e artificiali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.».

⁽³⁶⁾ L'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 35

(Classificazione dei terreni sedi di frane
e relativa disciplina d'uso)

1. I terreni sedi di frane in atto o potenziali sono distinti, in funzione della pericolosità geologica, in:
 - a) aree dissestate di grande estensione o coinvolgenti elevati spessori di terreno o comunque ad alta pericolosità, comprendenti grandi frane, falde detritiche frequentemente alimentate, aree instabili con elevata propensione al dissesto o con elevata probabilità di coinvolgimento in occasione anche di deboli eventi idrogeologici;
 - b) aree dissestate di media estensione o coinvolgenti limitati spessori di terreno o comunque a media pericolosità, comprendenti settori di versante maggiormente vulnerabili durante eventi idrogeologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali e falde detritiche sporadicamente alimentate;
 - c) aree dissestate di piccola estensione o bassa pericolosità, caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità in occasione di eventi idrogeologici.
2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:
 - a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d'uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di

dissesto esistente;

- e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti;
- f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
- 2bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l'eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di cui al comma 2 realizzati all'interno delle zone A di cui all'articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno specifico studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All'interno dei centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso l'ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l'edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione d'uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l'esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.
4. Nelle aree di cui al comma 1, lett. c), sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 2 e 3, anche interventi che comportino la realizzazione di nuove strutture abitative e produttive, previa verifica, tramite specifica valutazione geologica e geotecnica, dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.»

⁽³⁷⁾ L'articolo 36 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 36

(Disciplina d'uso dei terreni a rischio di inondazioni)

1. I terreni a rischio di inondazioni prodotte dalla Dora Baltea, nel territorio posto a valle della confluenza del torrente Grand-Eyvia nella Dora stessa, si identificano con le fasce fluviali di cui al piano stralcio delle fasce fluviali del piano di bacino del fiume Po, di seguito denominato piano stralcio, ai sensi dell'art. 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modificazioni.
2. Il trasferimento dei limiti delle fasce fluviali, di cui al comma 1, dalle tavole grafiche del piano stralcio alla cartografia comunale è effettuato con le procedure di cui all'art. 38, comma 4bis.
3. Per i corsi d'acqua naturali dei quali il piano stralcio non delimita le fasce fluviali, i terreni a rischio di inondazioni sono delimitati, con le modalità di cui all'art. 38, dai Comuni; la Giunta regionale delibera i criteri per la delimitazione dei suddetti terreni a rischio di inondazioni, in coerenza con le prescrizioni del piano stralcio.
4. Ai terreni a rischio di inondazioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale che disciplinano le trasformazioni, gli interventi, gli usi e le attività, nonché quelle che regolano la pianificazione urbanistica.
5. Il PRG, traducendo nel territorio del Comune i relativi indirizzi del PTP, disciplina i divieti, le limitazioni e le prescrizioni riguardanti i territori ricadenti nelle fasce C del piano stralcio, ed in quelle analoghe di cui al comma 3, con particolare riguardo alla dispersione di sostanze nocive.»

⁽³⁸⁾ L'articolo 38 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38

(Compiti dei Comuni)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano, con deliberazione del Consiglio comunale, i terreni di cui agli art. 35, 36, comma 3, e 37, in conformità alle disposizioni degli articoli medesimi ed ai criteri, parametri e coefficienti individuati dalla Giunta regionale ai sensi degli art. 36, comma 3, e 37, comma 5, e ne delimitano il perimetro in apposita cartografia, sia su base catastale, sia su carta tecnica regionale in scala 1:10.000; in caso di difformità tra le due delimitazioni prevale quella a base catastale.
2. La cartografia di cui al comma 1 costituisce parte integrante del PRG ed è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale, la quale vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, riunite in una conferenza di servizi, alla quale partecipano altresì i tecnici incaricati della redazione della cartografia, entro centoventi giorni dalla ricezione dei relativi atti comunali; ove tale termine decorra inutilmente, la cartografia si intende approvata.
3. Qualora i Comuni non provvedano all'individuazione degli ambiti di cui agli art. 33, 34, 35, 36 e 37 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all'individuazione, delimitazione ed approvazione di tali ambiti.
4. La cartografia di cui al comma 1 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato o della Giunta regionale, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

- a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;
 - b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;
 - c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.
- 4bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato, oppure da parte della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di urbanistica, sulla base del parere espresso dalla conferenza di pianificazione di cui all'articolo 15, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo, vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni e altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica, entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.»

⁽³⁹⁾ L'articolo 79 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 79

(Provvedimenti conseguenti alla realizzazione di ristrutturazioni edilizie in assenza di concessione o in totale difformità dalla concessione).

1. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di ristrutturazioni edilizie eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, ordina la demolizione o la rimozione e comunque la riduzione dell'opera in conformità alle prescrizioni edilizie o urbanistiche e alla concessione ove esistente.
2. Ove i responsabili dell'abuso non ottemperino all'ordine di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni, il ripristino è eseguito a cura del Comune e le relative spese, maggiorate del dieci per cento, sono poste a carico dei responsabili dell'abuso.
3. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino di cui al comma 1 non risulti possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato dall'ufficio tecnico del Comune.
4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della l.r. 56/1983, l'assessore regionale competente in materia di beni culturali o di tutela del paesaggio, in relazione alla natura del vincolo, salva restando l'applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, può ordinare, qualora lo ritenga necessario, la totale o parziale restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell'abuso, indicando i criteri e le modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, o disporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore a euro 6.000.
5. Qualora le violazioni riguardino immobili, non vincolati, compresi nelle zone territoriali di tipo A, il Sindaco richiede alle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio apposito parere vincolante circa la riduzione in pristino o la irrogazione della sanzione

pecuniaria; se il parere non viene reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.»

Nota all'articolo 17:

⁽⁴⁰⁾ L'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 30, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

(Agevolazioni per l'accesso al credito)

1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese artigiane attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sugli interventi finanziari attivati dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa S.p.A., sotto forma di prestiti agli istituti di credito destinati al finanziamento di investimenti, alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, al finanziamento di contratti di subfornitura e all'acquisizione di scorte, nonché sui finanziamenti attivati dagli istituti di credito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), e successive modificazioni, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. Il concorso nel pagamento degli interessi si attua mediante l'abbattimento del tasso a carico dell'impresa artigiana nella misura massima del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, in conformità alla normativa europea.
3. Gli interventi di cui al comma 2 rientrano nei limiti stabiliti per l'applicazione della regola comunitaria de minimis. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, sommato ai benefici ottenuti ai sensi della presente legge, non deve superare, in un triennio, il limite indicato dalla suddetta regola.»

Nota all'articolo 18:

⁽⁴¹⁾ L'articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

(Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser).

1. La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione delle popolazioni walser dei Comuni di cui all'art. 2 alle iniziative volte a dare attuazione alla presente legge, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato;
 - b) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura, o suo delegato;
 - c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di cui all'art. 2, uno per Comune, designato dal Consiglio comunale;
 - d) un rappresentante designato dal Consiglio della Comunità montana Walser Alta Valle del Lys;
 - e) tre rappresentanti delle associazioni culturali walser, designati per il tramite del Centro Studi e Cultura Walser della Valle d'Aosta con sede in Gressoney-

Saint-Jean.

3. La Consulta elegge al proprio interno un presidente ed un vice presidente.
4. I rappresentanti di cui al comma 2, lett. c), d), e), sono comunque rinnovati ad ogni rinnovo dell'organo competente a deliberarne la designazione.
5. Ai lavori della Consulta possono altresì essere chiamati a partecipare amministratori, funzionari ed esperti competenti nelle materie oggetto dell'ordine del giorno.
6. La Consulta ha funzioni di osservatorio, consultive e propositive in materia di attuazione della presente legge. Essa formula pareri e proposte, anche attraverso apposite relazioni alla Giunta regionale.
7. La Consulta è convocata dal suo presidente almeno una volta all'anno e deve comunque essere convocata ogniqualvolta ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o la maggioranza dei suoi componenti.

7bis. La Presidenza della Regione concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della Consulta, nel limite dell'ammontare annuo stabilito dalla Giunta regionale. A tal fine, la Consulta, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ad una relazione sull'attività svolta.»

Note all'articolo 19:

⁽⁴²⁾ Il comma 1 dell'articolo 118 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. I Comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge entro il 28 febbraio 2005».

⁽⁴³⁾ Il comma 1 dell'articolo 120 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «1. Entro il 31 dicembre 2005, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto:
 - a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;
 - b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;
 - c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli art. 103, 104 e 105.»

⁽⁴⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 121 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 2005, i Comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.»

⁽⁴⁵⁾ L'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 prevede quanto segue:

«1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per il finanziamento di spese in conto capitale originati da economie della gestione

degli investimenti. La distinzione dei fondi è evidenziata in sede di accertamento e costituisce vincolo alla destinazione dell'avanzo.».

⁽⁴⁶⁾ L'articolo 23, comma 3, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 prevede quanto segue:

- «3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti è possibile:
 - a) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;
 - b) per le altre spese correnti, solo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 28.»

Nota all'articolo 20:

⁽⁴⁷⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «1. La Regione, nell'ambito della competenza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), concede all'Ente Morale "Asilo infantile Principe Amedeo - Ecole maternelle Mr. Jourdain", proprietario del fabbricato denominato "Casa Barillier", sito in Aosta, un contributo per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato stesso, al fine di adibirlo a casa di accoglienza per i pellegrini durante il periodo giubilare e, in seguito, a struttura museale o didattico-culturale».

Note all'articolo 21:

⁽⁴⁸⁾ L'articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3

(Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato).

1. I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei, nelle forme e nei modi indicati dalla l.r. 54/1998, organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. Ai Comuni, organizzati nei modi e nelle forme indicate al comma 1, competono:
 - a) l'individuazione della domanda di servizi, cioè della qualità e della quantità che devono essere garantite dai soggetti gestori a garanzia delle esigenze locali e a salvaguardia degli interessi degli utenti;
 - b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione, del programma di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi e del relativo piano finanziario;
 - c) la scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito delle forme previste dalla normativa in materia di autonomia locale;
 - d) la scelta dei soggetti gestori e l'approvazione delle convenzioni regolanti i rapporti con gli stessi;
 - e) la salvaguardia delle gestioni esistenti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3 e di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, della l. 36/1994;
 - f) il controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato;
 - g) l'attuazione, nell'ambito delle direttive, degli indirizzi e degli interventi previsti nella pianificazione regionale

in materia di usi delle risorse idriche, di tutela e di salvaguardia della qualità, di risparmio, di rinnovo e di riutilizzo idrico.

3. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, provvedendo:
- all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;
 - al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità;
 - alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso;
 - alla predisposizione del programma di cui al comma 2, lettera b), a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sottoambito;
 - alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.»

⁽⁴⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1. I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, anche con una pluralità di soggetti esperti in materia e di forme nell'ambito di quelle previste dalla l.r. 54/1998, al fine di salvaguardare il rispetto delle esigenze locali.»

⁽⁵⁰⁾ L'articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
(Tariffa del servizio idrico integrato)

- La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.
- La tariffa è determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, del piano finanziario conseguente alle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.
- La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro il 31 dicembre 2005.
- La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.
- In fase di prima applicazione la tariffa assicura almeno la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato e, entro il 31 dicembre 2008, è adeguata ai criteri di determinazione di cui al presente articolo.»

Note all'articolo 22:

⁽⁵¹⁾ L'articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24
(Consiglio dei sanitari)

- È istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, così composto:
 - il direttore sanitario dell'azienda USL, con funzioni di presidente;
 - quattordici rappresentanti del personale medico, di cui otto dirigenti medici ospedalieri, tre medici dirigenti delle attività extra-ospedaliere, di cui uno del dipartimento di prevenzione e un medico veterinario, da tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un medico specialista pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale interno. La metà degli eletti della componente medica ospedaliera è riservata a personale responsabile di struttura complessa. Nella componente medica extra-ospedaliere due posti sono riservati a responsabili di struttura complessa;
 - due eletti tra gli altri laureati del ruolo sanitario;
 - un eletto tra il personale infermieristico;
 - un eletto tra il personale tecnico-sanitario;
 - un eletto tra il personale della riabilitazione;
 - un eletto tra il personale di vigilanza ed ispezione;
 - un eletto tra il personale ostetrico.
- Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.
- Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h);
 - sono elettori ed eleggibili i medici ed i sanitari non medici titolari di rapporto convenzionale appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
 - la votazione avviene mediante l'espressione di un'unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti:
 - medici ospedalieri;
 - medici non ospedalieri;
 - medici di medicina generale;
 - medici specialisti ambulatoriali interni;
 - medici specialisti pediatri di libera scelta;
 - medici veterinari;
 - laureati sanitari non medici;
 - personale infermieristico;
 - personale tecnico sanitario;
 - personale della riabilitazione;
 - personale di vigilanza ed ispezione;
 - personale ostetrico.
 - l'elettorato attivo per l'elezione della componente dipendente medica spetta a tutto il personale dipendente medico.
- Il Consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall'articolo 3, comma 12, del d.lgs. 502/1992, come modificato dal d.lgs. 517/1993.»

⁽⁵²⁾ L'articolo 31 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31
(Organizzazione dell'area di prevenzione)

- L'area di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origi-

ne ambientale, umana ed animale, mediante iniziative coordinate con le altre aree e con i servizi competenti in materia di tutela dell'ambiente. A tal fine persegue obiettivi di promozione della salute, di prevenzione della malattia e della disabilità, di miglioramento della qualità della vita, anche attraverso la prevenzione primaria e secondaria, per:

- a) la profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- b) la tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
- c) la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
- d) la sanità pubblica veterinaria;
- e) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale.

Ibis. L'area della prevenzione assolve inoltre ai compiti di natura sanitaria propri della materia medico-legale e svolge funzioni inerenti all'appropriatezza delle procedure clinico assistenziali effettuate dai servizi sanitari e a tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario regionale.

2. Le funzioni di direttore dell'area della prevenzione sono affidate al direttore del dipartimento di prevenzione di cui all'articolo 32.».

⁽⁵³⁾ L'articolo 33 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 prevedeva quanto segue:

«Art. 33

(Unità organizzativa per le attività di medicina legale).

1. Nell'ambito dell'area territoriale-distrettuale opera l'unità organizzativa per le attività di medicina legale quale struttura che, in rapporto alle finalità, agli obiettivi ed alle attività dell'azienda USL, assolve a compiti di natura sanitaria propri della materia medico-legale. L'unità organizzativa svolge inoltre funzioni di supporto all'attività del direttore del presidio ospedaliero circa l'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari ed a tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario regionale.
2. L'attività della struttura organizzativa si caratterizza per l'apporto multidisciplinare nella fase diagnostica e per la specificità nella fase valutativa.
3. La struttura organizzativa articola la propria organizzazione in relazione all'espletamento dei compiti di:
 - a) accertamento clinico-biologico e certificazione;
 - b) valutazione dell'attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché dell'esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.».

⁽⁵⁴⁾ L'articolo 26 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26

(Articolazione del Dipartimento di prevenzione)

1. Il Dipartimento di prevenzione è articolato nei seguenti servizi:
 - a) Servizio di igiene e sanità pubblica;
 - b) Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - c) Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;

cbis) servizio di medicina legale;

 - d) Servizio della sanità animale;
 - e) Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli

alimenti di origine animale e loro derivati;

- f) Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.».

Nota all'articolo 23:

⁽⁵⁵⁾ L'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
(Dotazione finanziaria)

1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:
 - a) le assegnazioni della Regione;
 - b) le assegnazioni degli enti locali;
 - c) i contributi di altri enti e istituzioni pubbliche;
 - d) i contributi degli alunni;
 - e) i proventi derivanti da convenzioni ovvero da alienazioni di beni disponibili;
 - f) le donazioni, eredità e legati, proventi e altre erogazioni liberali;
 - g) ogni altro vantaggio economico.
2. La Regione assegna a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa, finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo.
3. *Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento rivolte agli studenti, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa, nonché delle attività di formazione rivolte ai docenti.*
4. La Regione può attribuire alle istituzioni scolastiche assegnazioni straordinarie finalizzate:
 - a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione stessa;
 - b) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.
5. Le assegnazioni straordinarie rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.
6. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Consiglio scolastico regionale, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle istituzioni scolastiche, tenendo conto:
 - a) per la dotazione ordinaria:
 - 1) della popolazione scolastica;
 - 2) del grado e della tipologia di istruzione;
 - 3) dell'articolazione strutturale territoriale ed organizzativa dell'istituzione scolastica;
 - 4) del numero dei docenti previsto dall'organico funzionale di istituto;
 - b) per la dotazione perequativa:
 - 1) delle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.
7. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione relativi alle dotazioni finanziarie di cui al comma 2 costituiscono spese aventi natura obbligatoria da rivalutare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata.».

Note all'articolo 24:

⁽⁵⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21, come modificato dalla seguente legge, è il seguente:

- «2. La graduatoria dei concorsi per posti di bidello ed accu-

diente è unica e permanente ed è aggiornata in occasione dei successivi concorsi con l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi medesimi e la rideterminazione del punteggio dei candidati già inseriti i quali, a tal fine, presentano apposita domanda, nei termini perentori fissati dal bando di concorso, corredata dei titoli valutabili, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima. Resta ferma la validità della graduatoria unica e permanente vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.»

⁽⁵⁷⁾ L'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21, come modificato dalla seguente legge, è il seguente:

«Art. 7

(Sostituzioni del personale ATAR
appartenente alle aree ausiliaria e tecnica)

1. Il personale ATAR appartenente all'area ausiliaria è sostituito, su richiesta motivata del dirigente scolastico, qualora l'assenza o la vacanza del posto in organico siano superiori a quarantacinque giorni e sempre che la sostituzione sia necessaria per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica.
2. *Nei casi di assenza e di vacanza del posto in organico, limitatamente ai posti di aiutante tecnico, di cuoco, di capo cuoco, di custode e di magazziniere, le sostituzioni possono essere disposte, se l'assenza si protrae oltre i venti giorni, su richiesta motivata del dirigente scolastico, e sempre che le stesse si rendano necessarie per garantire il normale funzionamento dell'istituzione scolastica, con una delle seguenti modalità, prescelta dal dirigente scolastico:*
 - a) *utilizzo di graduatoria di concorso o di selezione o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego;*
 - b) *conferimento di incarico ad un dipendente in servizio nella medesima istituzione scolastica in possesso di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori o, in via subordinata, dei requisiti, ivi compresi quelli per le procedure di progressione interna, richiesti per l'accesso al posto per il quale l'incarico è conferito.*
3. Nel caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, le eventuali sostituzioni sono disposte, anche in deroga al limite temporale di cui ai commi 1 e 2, su richiesta motivata del dirigente scolastico.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale appartenente alle aree ausiliaria e tecnica dell'Istituto regionale "Adolfo Gervasone".»

Nota all'articolo 25:

⁽⁵⁸⁾ L'articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 prevedeva quanto segue:

«Art. 27

(Disposizioni urbanistiche)

1. In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, i Comuni provvedono alla revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) relativamente alle porzioni di territorio interessate dall'evento, entro sei mesi dalla data del decreto di cui all'articolo 12, comma 2.

2. Nelle aree interessate dall'evento, in assenza della revisione di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture danneggiate e il ripristino dei servizi primari. La manutenzione straordinaria è preceduta da una valutazione del rischio e della possibilità di realizzare idonee opere di protezione.»

Note all'articolo 26:

⁽⁵⁹⁾ L'articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15

(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai *contributi a fondo perduto* è di lire 10 milioni (euro 5.164,57) e quello massimo è di lire 200 milioni (euro 103.291,38).
2. I *contributi a fondo perduto* sono concessi in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
4. I *contributi a fondo perduto* possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.
5. I *contributi a fondo perduto*, in regime de minimis, possono essere concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda.»

⁽⁶⁰⁾ L'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23

(Vincoli e mutamento di destinazione,
alienazione e sostituzione dei beni)

1. Le agevolazioni relative alle spese di acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 9, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di dieci anni dalla stipulazione del precedente contratto di mutuo.
2. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni finanziati, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi:
 - a) cinque anni decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere c) ed e), e 9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a);
 - b) per un periodo di tempo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo o quindici anni decorrenti dalla data di erogazione delle agevolazioni, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), e 9, comma 2, lettere a) e b).
3. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.
4. *Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura.*
5. In caso di cessione di azienda i finanziamenti a tasso agevolato in capo al cedente possono essere trasferiti al cessionario.

nario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

5bis. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, intenda alienare i detti beni o mutarne la destinazione d'uso, propone apposita istanza alla struttura competente. Fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, la struttura competente dispone a tal fine gli accertamenti istruttori ritenuti più opportuni, avvalendosi, se del caso, di Finaosta S.p.A. per accertare la sussistenza delle condizioni che consentano il rilascio di apposita autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati. L'autorizzazione può essere altresì concessa con riferimento ai beni immobili destinati all'esercizio di attività turistico-ricettive, commerciali e di pubblico esercizio che risultino già assoggettati a vincoli di destinazione che non siano di natura urbanistica.

5ter. *L'autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Salvo il caso in cui sia concessa la rateizzazione ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l'agevolazione percepita è restituita, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all'articolo 25, commi 3 e 4bis.*

5quater. L'efficacia dell'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o alienazione anticipata dei beni finanziati è condizionata al saldo della restituzione di cui al comma 5ter.

5quinquies. *Le disposizioni di cui ai commi 5bis, 5ter e 5quater si applicano, altresì, qualora il soggetto beneficiario intenda donare i beni finanziati alla Regione o a un ente locale territoriale per destinarli a finalità sociali o di pubblico interesse; in caso di donazione a un ente locale, l'onere di restituzione del capitale residuo rimane in capo al donatario.».*

⁽⁶¹⁾ L'articolo 25 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 25
(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:
 - a) non adempia l'obbligo di cui all'articolo 23, comma 2;
 - b) *non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 9, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o, in presenza di altri titoli abilitativi, entro tre anni, o effettui dette opere in difformità dalle concessioni o dagli altri titoli abilitativi medesimi.*
 - c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, e 9, commi 2 e 5, non riguardanti opere edili, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione. Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il predetto termine decorre dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia;
 - d) non ultimi le iniziative di cui all'articolo 14, comma 1, entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione.
2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiara-

zioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A. entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 5, con le seguenti modalità:

- a) l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;
- b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4 e gli interessi corrisposti.

4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

4bis. Nei casi di cui all'articolo 23, comma 5bis, autorizzati dalla Giunta regionale, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 4, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

6. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro intervento finanziario regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni e/o servizi sociali alla persona e quelli inerenti i generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Tale divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.

8. Per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, la Giunta regionale può disporre la revoca parziale dell'agevolazione, in relazione alla mancata osservanza delle disposizioni in materia di rilevazioni statistiche delle persone alloggiare.».

Nota all'articolo 27:

⁽⁶²⁾ L'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16
(Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sull'attività di panificazione è effettuata dagli organi di polizia municipale.
2. *In caso di accertamento di esercizio dell'attività di panificazione con modalità diverse rispetto a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 14, il Comune in cui ha sede l'impianto provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 225, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981.*

2bis. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione ai sensi del comma 2 prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'accertamento della precedente, il Comune dispone inoltre la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitati nel bilancio comunale.».

Note all'articolo 28:

⁽⁶³⁾ Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «1. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche di cui all'articolo 2, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. *Resta salva la particolare disciplina prevista per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta con funzioni di polizia.*».

⁽⁶⁴⁾ L'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 11
(Assegnazioni, mobilità e distacco)

1. *Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria dei funzionari forestali, dei marescialli forestali, dei brigadieri forestali e delle guardie forestali sono adottati, su proposta del dirigente competente, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.*

Ibis. Alla mobilità per esigenze organizzative, compresi i casi di accertata incompatibilità ambientale, del personale forestale di cui al comma 1 provvede il dirigente del Corpo forestale di più alto livello.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 38 (Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale), l'utilizzazione di personale del Corpo forestale per le esigenze di cui al medesimo articolo 2 può essere disposta anche presso amministrazioni pubbliche che hanno sede al di fuori del territorio regionale e per periodi superiori a ventiquattro mesi continuativi.».

Nota all'articolo 29:

⁽⁶⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «2. Fanno parte della Commissione:
- a) *dieci* titolari di imprese artigiane con sede legale nel territorio della Regione Valle d'Aosta da almeno tre anni designati dalle organizzazioni regionali dell'artigianato. I posti sono ripartiti tra le organizzazioni regionali dell'artigianato in misura proporzionale al numero degli iscritti accertato in relazione al numero delle quote associative versate nell'anno precedente quello di costituzione o rinnovo della Commissione. I rappresentanti delle imprese artigiane possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta motivata dell'organizzazione che li ha designati. La relativa richiesta è trasmessa al Presidente della Commissione, che provvede a darne comunicazione al dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato per gli adempimenti conseguenti;

- b) un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni regionali dell'artigianato;
- c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato unitariamente dalle organizzazioni medesime. In caso di mancata designazione unitaria, provvede la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di artigianato;
- d) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro;
- e) un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- f) un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);
- fbis) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.*».

Note all'articolo 30:

⁽⁶⁶⁾ Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «2. Il Consiglio è composto da un minimo di venti fino ad un massimo di *ventotto componenti*, secondo quanto previsto nello Statuto. Le funzioni di componente del Consiglio non sono delegabili.».

⁽⁶⁷⁾ L'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio e si compone di tre componenti effettivi e di due componenti supplenti.
2. *La Giunta regionale nomina il presidente del Collegio, scelto tra i componenti effettivi del Collegio stesso.*
3. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
4. Il Collegio dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
5. Il Collegio dei revisori dei conti:
- a) collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Chambre;
- c) attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta;
- d) esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.»

Note all'articolo 31:

⁽⁶⁸⁾ L'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
(Definizioni e tipologie)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto:
- a) i campeggi;

- b) i villaggi turistici.
2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
4. Nei campeggi, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 70 per cento della ricettività massima.
5. Nei villaggi turistici, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 30 per cento della ricettività massima.
- 5bis. *Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, concernenti la capacità ricettiva complessiva, si tiene conto dei soli allestimenti fissi e delle strutture abitative in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 2bis, per i quali è stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.*».

⁽⁶⁹⁾ L'articolo 4 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

(Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi)

1. I complessi ricettivi all'aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito delle zone territoriali destinate alle attività ricettive turistiche.
2. *La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto, intendendosi per tali sia quelle relative alle strutture destinate ai servizi comuni, sia quelle relative agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.*
- 2bis. *Le strutture abitative che, pur avendo la parvenza di mobilità, in quanto dotate di congegni che potenzialmente ne consentono gli spostamenti, sono incardinate al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantire la materiale stabilità e sono oggettivamente destinate a soddisfare esigenze non temporanee, costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono equiparate alle costruzioni, ai fini del rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.*
3. Gli strumenti urbanistici definiscono altresì:
 - a) le tipologie dei complessi ricettivi all'aperto;
 - b) i modelli architettonici e i relativi materiali da costruzione;
 - c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione degli immobili destinati agli edifici di servizio e agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno delle persone alloggiate.
4. La distribuzione delle unità abitative all'interno dei complessi ricettivi all'aperto deve avvenire in modo da evitare confrontanze dirette tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel

rispetto delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell'articolo 873 del codice civile.».

⁽⁷⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Nella domanda diretta all'ottenimento dell'autorizzazione sono indicati:

- a) le generalità del richiedente e del responsabile della gestione del complesso ricettivo all'aperto;
- b) *il possesso dei requisiti di sicurezza, igienico-sanitari ed edilizi, secondo le disposizioni vigenti;*
- c) la denominazione e l'ubicazione del complesso;
- d) il periodo di esercizio, annuale o stagionale, dell'attività;
- e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- f) gli estremi del provvedimento di classificazione.».

⁽⁷¹⁾ L'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14
(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti un'attività ricettiva all'aperto, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che eserciti l'attività in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700 qualora:
 - a) applichi prezzi difforni da quelli comunicati;
 - b) accolga un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata;

bbis) violi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3;

bter) eserciti l'attività in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10;

bquater) rifiuti di fornire alla struttura competente le informazioni richiestegli al fine della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa struttura al medesimo fine.
4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 160 a euro 1.000 qualora:
 - a) non osservi i periodi di apertura consentiti o autorizzati;
 - b) non esponga al pubblico l'autorizzazione;
 - c) non esponga al pubblico la tabella e il cartellino dei prezzi;
 - d) non esponga, in ogni unità abitativa, il cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.».

Note all'articolo 32:

⁽⁷²⁾ L'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5
(Convenzione)

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente ed il Comune territorialmente competente.
 2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve prevedere in particolare:
 - a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 9, per il periodo di seguito indicato:
 - 1) almeno dieci anni, nel caso di interventi di recupero;
 - 2) almeno quindici anni, nel caso di interventi di nuova edificazione;
 - b) la determinazione del canone di locazione di ogni singolo alloggio convenzionato;
 - c) l'obbligo di occupazione effettiva dell'alloggio entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità e l'obbligo, entro lo stesso termine, per il nucleo familiare che occupa l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in cui ha avuto luogo l'intervento edilizio;
 - d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e in particolare di quelli concernenti il canone di locazione e l'occupazione dell'alloggio convenzionato da parte di soggetti non aventi titolo.
- 2bis. I periodi di cui al comma 2, lettera a), decorrono dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione ed eventuali interruzioni dello stesso sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'articolo 13bis, comma 2.*
3. La convenzione deve essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari *ad ultimazione dei lavori*.
 4. Decorso il periodo di validità della convenzione, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo derivante dalla convenzione.
 5. Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso, il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione.
 6. I Comuni, qualora siano esecutori diretti degli interventi, assumono gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.»

⁽⁷³⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «b) la determinazione delle superfici ed il calcolo della superficie complessiva sono definiti secondo i criteri indicati all'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata); la Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre meccanismi correttivi ai criteri previsti dal citato decreto al fine di rendere il calcolo della superficie complessiva coerente con le finalità della presente legge;».

⁽⁷⁴⁾ L'articolo 9 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
(Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati)

1. *I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 9, comma 2, e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, con esclusione del limite minimo di reddito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo regolamento.*
2. Il possesso dei requisiti è attestato dal Comune sulla base di dichiarazione sostitutiva prodotta dal soggetto interessato a beneficiare dell'alloggio convenzionato.
3. Nel caso di interventi realizzati da Comuni o dall'ARER, gli alloggi sono prioritariamente destinati nell'ordine:
 - a) ai titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno perso i requisiti di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per la permanenza nell'alloggio, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
 - b) a soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. I Comuni e l'ARER provvedono con proprio regolamento a definire i criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.
5. I soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non perdono il diritto all'assegnazione sia nel caso in cui accedano alla locazione convenzionata sia nel caso in cui vi rinuncino.»

⁽⁷⁵⁾ L'articolo 12 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12
(Criteri per la formazione della graduatoria)

1. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle domande e provvede alla loro istruttoria ai fini della formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:
 - a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato;
 - b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato oggetto di recupero;
 - c) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un soggetto privato;
 - d) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
 - e) punti 3 in caso di ripresentazione della domanda di contributo in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per carenza di disponibilità finanziaria.
2. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio, sono privilegiati nell'ordine gli interventi:
 - a) da realizzare nei comuni di cui al decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;
 - b) che presentano il maggior numero di alloggi conven-

- zionati;
- c) la cui domanda di contributo è stata presentata in data antecedente.
3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.
 4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, approva la graduatoria provvisoria.
 5. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro cinque giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni.
 6. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di affissione, il richiedente può proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento.
 7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura competente, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso e approva la graduatoria definitiva dando comunicazione agli interessati.
 8. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a contributo con provvedimento del dirigente della struttura competente, notificato ai soggetti beneficiari, nei limiti dello stanziamento disposto dalla Giunta regionale.».

⁽⁷⁶⁾ L'articolo 13 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
(Modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:
 - a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
 - b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, subordinatamente alla presentazione di:
 - 1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;
 - 2) certificato di agibilità;
 - 3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano;
 - 4) copia della convenzione di cui all'articolo 5, trascritta nei registri immobiliari.
- Ibis. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora, invece, le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.
2. La fideiussione di cui al comma 1, lettera a), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).
4. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere presentata alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di notificazione di cui all'articolo 12, comma 8, pena la revoca del contributo.
5. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata alla struttura competente entro quarantotto mesi dalla data di inizio lavori.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), comporta la revoca del contributo mediante provvedimento del dirigente della struttura competente, con la restituzione, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, della parte di contributo erogata, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), per pari importo.
7. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, può concedere proroghe ai termini di cui ai commi 4 e 5 in presenza di gravi e documentati motivi.
8. Ai Comuni ed all'ARER non è richiesta la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).».

⁽⁷⁷⁾ Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. I Comuni possono disporre in qualsiasi momento, anche su richiesta della struttura regionale competente, controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'articolo 5.».

Nota all'articolo 33:

⁽⁷⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 prevede quanto segue:

«1. La Regione promuove l'associazionismo tra imprese mediante la concessione di diritti di superficie e di interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese industriali, tra imprese artigiane o tra piccole imprese industriali e imprese artigiane.».

Nota all'articolo 34:

⁽⁷⁹⁾ L'articolo 51 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 51
(Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Abrogazione dell'articolo 41 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38)

1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee del settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 31 dicembre 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione

che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie.

2. L'articolo 41 della L.R. 38/2001 è abrogato.»

Note all'articolo 35:

⁽⁸⁰⁾ Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«5. I contributi di cui al comma 1, lettera a), e comma 3, lettera a), non sono cumulabili per la medesima attività. Non sono altresì cumulabili in capo alla medesima società o associazione sportiva i contributi di cui al comma 3, lettere a) e b).».

⁽⁸¹⁾ L'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).
2. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono concessi ai comitati regionali degli EPS riconosciuti dal CONI, aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d'Aosta, nonché al CAI Valle d'Aosta.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le società o le associazioni sportive che hanno svolto nella regione regolare attività sportiva per almeno dodici mesi, oltre ai dodici mesi cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, attestata dal responsabile regionale della FSN. Gli sci club affiliati all'ASIVA beneficiano dei soli contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno un anno.
5. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, le società o le associazioni sportive beneficiarie devono aver svolto nella regione attività federale da almeno tre anni consecutivi, oltre a quello cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, e possedere un proprio vivaio giovanile, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 15.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più or-

ganismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno tre anni consecutivi.

7. I comitati regionali o gli analoghi organismi federali regionali delle FSN, operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede ed organizzazione stabile, ove esistenti e sempre che agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede al di fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura massima del 15 per cento, da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato alla rispettiva disciplina sportiva.
7bis. Limitatamente al triennio 2005/2007, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 6.000 annui, può essere destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.
8. I gruppi sportivi militari non beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3.».

⁽⁸²⁾ Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), relative all'attività già svolta, sono redatte sui modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, e sono presentate annualmente a quest'ultima, a pena di decadenza, entro le seguenti date:
- a) 31 agosto, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport di squadra;
 - b) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport individuali;
 - c) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - d) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).».

⁽⁸³⁾ L'articolo 24 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 24
(Liquidazione)

1. La liquidazione della sponsorizzazione è effettuata in un'unica soluzione alla scadenza del contratto e su presentazione di:
 - a) dichiarazione del soggetto sponsorizzato attestante l'effettuazione delle attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), con indicazione dei risultati conseguiti; per gli atleti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), la dichiarazione è vistata dalla FSN di appartenenza;
 - b) fattura o nota corrispondente all'importo definito contrattualmente;

- c) documentazione fotografica relativa alle modalità di esposizione di scritte o di marchi distintivi della Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3.
2. *Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto è disposta riducendone l'importo in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato.*».

Nota all'articolo 36:

⁽⁸⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

- «1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo e di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente.».

Nota all'articolo 38:

⁽⁸⁵⁾ L'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede quanto segue:

- «2. Fondo nazionale per la montagna.
- È istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna.
 - Il Fondo è alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Le somme provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto capitolo.
 - Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali di cui all'articolo 1.
 - Le regioni e le province autonome disciplinano con propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse di cui al comma 3.
 - I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.
 - I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.».

⁽⁸⁶⁾ L'articolo 71, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 prevede quanto segue:

- «2. Le Comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.».

⁽⁸⁷⁾ L'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

- «3. I fondi sono ripartiti tra le Comunità montane secondo le percentuali approvate dalla Giunta regionale, sentita l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane, in relazione ai seguenti criteri:
- funzioni esercitate dalle singole Comunità montane;
 - riequilibrio dei trasferimenti regionali tra le singole Comunità montane.».

Note all'articolo 39:

⁽⁸⁸⁾ L'articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3, prevede quanto segue:

«Art. 46
(Agenzia regionale per le relazioni sindacali)

- È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, retta dal Comitato direttivo di cui al comma 3, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.
- L'Agenzia regionale rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.
- Il Comitato direttivo dell'Agenzia regionale è costituito da cinque componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale. Tre membri sono designati dalla Giunta regionale; uno dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e uno dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. Il presidente è scelto fra i componenti del Comitato direttivo.
- I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti.
- L'Agenzia regionale si attiene alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti e amministrazioni pubbliche e previo parere degli enti locali per il personale rispettivamente dipendente. Il parere degli enti locali è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere s'intende favorevole, dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. L'Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità dal parere reso dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

6. Le direttive indicano, tra l'altro:
 - a) i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative;
 - b) i criteri di inquadramento;
 - c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale o dai competenti organi delle amministrazioni o enti e il totale della spesa per retribuzioni;
 - d) i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva;
 - e) gli standards di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.
7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale, è emanato apposito regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale regolamento sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del bilancio della Regione.
8. L'Agenzia regionale si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di otto dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni o enti di cui al comma 1 e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 7. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza e sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Dopo un biennio di attività dell'Agenzia regionale, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale.»

Note all'articolo 42:

⁽⁸⁹⁾ La legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente: «Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 11 del 15 settembre 1986.

La legge regionale 20 agosto 1993, n. 72, concernente: «Interventi per lo sviluppo delle piste destinate alla pratica agonistica dello sci alpino per il loro utilizzo», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 38 del 31 agosto 1993.

La legge regionale 4 agosto 1995, n. 29, concernente: «Semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al funzionamento dei presidi residenziali socio-assistenziali», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 38 del 22 agosto 1995.

La legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8, concernente: «Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 10 del 10 marzo 1998.

La legge regionale 31 dicembre 1998, n. 56, concernente: «Modificazioni alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio)», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 2 del 12 gennaio 1999.

⁽⁹⁰⁾ L'articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1995, n. 15, concernente: «Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone», prevedeva quanto segue:

«Art. 3 (Ripartizione delle risorse)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale e pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1.
2. Non sono finanziabili investimenti non corrispondenti agli indirizzi contenuti nel programma annuale o pluriennale.»

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1995, n. 15 concernente: «Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone» prevedeva quanto segue:

«a) coerenza con gli indirizzi del programma annuale o pluriennale di investimenti;».

⁽⁹¹⁾ Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, concernente: «Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996. (Legge finanziaria per gli anni 1996/1998)», prevedeva quanto segue:

«5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, è così sostituito:

2. I contributi di cui al comma precedente non sono cumulabili con altri interventi finanziari concessi per lo stesso fine dalla Regione.».

⁽⁹²⁾ L'articolo 6 del regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5, concernente: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per le relazioni sindacali», prevedeva quanto segue:

«Art. 6 (Compensi)

1. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'indennità da corrispondere ai componenti del comitato direttivo in misura non superiore per il presidente a lire 40.000.000 lorde; agli altri componenti spetta un gettone di presenza per giornata di seduta nella misura massima di lire 300.000 lorde.».

⁽⁹³⁾ L'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 10 concernente: «Modifiche alla legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone)», prevedeva quanto segue:

«Art. 2 (Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/1995 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i contributi, definisce il programma annuale e pluriennale di investimenti prevedendo la percentuale dei contributi da destinare ogni anno agli investimenti di cui all'art. 1.»

Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 2.

Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina un piano decennale di interventi di interesse regionale a sostegno di iniziative finalizzate alla realizzazione e alla riqualificazione di ostelli per la gioventù operanti in Valle d'Aosta in relazione alla rilevanza che per la Regione assume il turismo sociale e giovanile.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 40 per cento della spesa ammissibile, per l'attuazione di iniziative riguardanti la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di ostelli della gioventù operanti nel territorio della Valle d'Aosta o di edifici o complessi di edifici già esistenti, che siano di proprietà dell'ente richiedente o comunque nella disponibilità del medesimo ente almeno per l'intera durata del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), per ricavarne, nel rispetto della vigente normativa regionale di settore, strutture per l'esercizio dell'attività di ostelli per la gioventù.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la medesima struttura, è di euro 1.200.000.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Art. 3
(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 riguardano:
 - a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
 - b) acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati;
 - c) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, arredi,

Loi régionale n° 2 du 20 janvier 2005,

portant mesures régionales en faveur des auberges de la jeunesse.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objet et buts)

1. La présente loi établit un plan décennal de mesures régionales en faveur des initiatives visant à la réalisation et à la requalification des auberges de la jeunesse ouvertes dans la région, compte tenu de l'importance, pour la Vallée d'Aoste, du tourisme social et du tourisme des jeunes.

Art. 2
(Mesures régionales)

1. Pour la réalisation des buts visés à l'art. 1^{er} de la présente loi, la Région peut accorder aux Communes, seules ou associées, et aux Communautés de montagne des aides en capital – jusqu'à concurrence de 40 p. 100 de la dépense éligible – pour la rénovation, l'agrandissement, la modernisation et l'ameublement des auberges de la jeunesse ouvertes sur le territoire de la Vallée d'Aoste ou des bâtiments ou ensembles de bâtiments existants et appartenant à la collectivité requérante, ou en tout cas mis à la disposition de celle-ci pendant toute la durée de la destination obligatoire visée à la lettre b) du premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, destinés à accueillir des auberges de la jeunesse, et ce, dans le respect de la réglementation régionale en vigueur en la matière.
2. Le seuil de la dépense éligible aux fins du financement s'élève à 25 000,00 euros et le plafond de ladite dépense, pour une période de trois ans et au titre de la même structure, à 1 200 000,00 euros.
3. Les montants visés au deuxième alinéa du présent article ne comprennent pas les charges fiscales.

Art. 3
(Dépenses éligibles)

1. Les dépenses éligibles pour la réalisation des actions visées à l'art. 2 de la présente loi doivent concerner :
 - a) Les travaux et les ouvrages de construction, y compris les installations techniques, ainsi que les frais de conception, de direction et de récolement des travaux ;
 - b) L'achat de bâtiments ou de parties de bâtiments ;

programmi informatici e altri beni strumentali strettamente necessari all'esercizio dell'attività.

Art. 4
(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di incentivazione alle attività ricettive, di seguito denominata struttura competente.

Art. 5
(Istruttoria)

1. All'istruttoria provvede la struttura competente che accerta:
 - a) la completezza e la regolarità formale delle domande;
 - b) la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa;
 - c) la pertinenza e la compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa che forma oggetto della domanda di intervento.

Art. 6
(Concessione dei contributi)

1. La concessione dei contributi o il rigetto delle relative domande sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.

Art. 7
(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti previsti dalla presente legge, compresa l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora l'importo complessivo dei contributi erogabili in relazione alle domande presentate risulti superiore alle risorse finanziarie disponibili, la Giunta regionale prevede la formazione di apposite graduatorie, secondo criteri di valutazione stabiliti con propria deliberazione che tengano conto, in particolare:
 - a) dell'equilibrata distribuzione territoriale delle iniziative;
 - b) dell'apporto finanziario proprio dell'ente richiedente in relazione alla spesa ammissibile complessiva;

c) L'achat de machines, d'équipements, de meubles, de logiciels et autres biens d'équipement nécessaires à l'exercice de l'activité en cause.

Art. 4
(Présentation des demandes)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides visées à la présente loi doivent être présentées à la structure régionale compétente en matière de soutien des activités d'accueil, ci-après dénommée structure compétente.

Art. 5
(Instruction)

1. L'instruction de toute demande d'aide est du ressort de la structure compétente qui contrôle :
 - a) Si la demande déposée est complète et régulière du point de vue formel ;
 - b) Si l'initiative envisagée est valable du point de vue technique, économique et financier ;
 - c) Si les dépenses prévues sont pertinentes et compatibles avec l'initiative faisant l'objet de la demande d'aide.

Art. 6
(Octroi des aides)

1. L'octroi des aides ou le rejet de la demande y afférente est décidé par délibération du Gouvernement régional.
2. Le versement des aides en cause est subordonné à la vérification du fait que la documentation relative aux dépenses liées aux initiatives faisant l'objet des demandes d'aides est complète et régulière.

Art. 7
(Renvoi)

1. La réglementation relative à toute autre obligation ou à tout autre aspect concernant les procédures visées à la présente loi – y compris la détermination de la documentation à produire en matière de dépenses et de la documentation à joindre aux demandes d'aide – est du ressort du Gouvernement régional qui y pourvoit, par délibération, dans les cent vingt jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Si le montant des aides à accorder sur la base des demandes déposées dépasse le montant des ressources disponibles, le Gouvernement régional dresse des classements suivant des critères établis par délibération et tenant compte notamment :
 - a) De la distribution territoriale équilibrée des initiatives ;
 - b) De l'apport financier de la collectivité requérante par rapport à la dépense globale éligible ;
 - c) De la qualité technique des projets proposés.

- c) della qualità tecnica delle soluzioni progettuali proposte.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8
(*Vincoli di destinazione*)

1. Le iniziative finanziate non possono essere distolte dalla destinazione originaria, salvo deroga concessa dalla Giunta regionale con propria deliberazione per sopravvenute e documentate ragioni di pubblico interesse, per i seguenti periodi:
- a) cinque anni decorrenti dalla data di concessione del contributo, quando si tratti delle spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
- b) quindici anni decorrenti dalla data di concessione del contributo, quando si tratti delle spese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

Art. 9
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 500.000, a decorrere dall'anno 2005.
2. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, concernente gli interventi in materia di finanza locale, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 e per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.13. (Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extralberghiere) per le finalità di cui all'articolo 2.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 65230 (Contributi a favore delle attività turistico-ricettive) dell'obiettivo programmatico 2.2.2.13.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10
(*Dichiarazione d'urgenza e durata in vigore*)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quel-

3. Les délibérations visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont publiées au Bulletin officiel de la Région.

Art. 8
(*Destination obligatoire*)

1. Sauf dérogation accordée par délibération du Gouvernement régional pour des raisons d'intérêt public dûment documentées, la destination originelle des immeubles objet d'un financement ne peut être modifiée pendant les périodes indiquées ci-après :
- a) Cinq ans à compter de la date d'octroi des aides, pour ce qui est des dépenses visées à la lettre c) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi ;
- b) Quinze ans à compter de la date d'octroi des aides, pour ce qui est des dépenses visées aux lettres a) et b) du premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi.
2. L'acte portant destination obligatoire des immeubles est rendu public par les soins et aux frais du bénéficiaire des aides, qui pourvoit à sa transcription au service de la publicité foncière territorialement compétent.

Art. 9
(*Dispositions financières*)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 500 000,00 euros par an à compter de 2005.
2. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995, portant mesures régionales en matière de finances locales, et aux fins de la réalisation des buts prévus par l'art. 2 de la présente loi, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.13. « Actions promotionnelles en faveur des activités hôtelières et para-hôtelières » du budget 2005 et du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région.
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits au chapitre 65230 (Subventions en faveur des activités touristiques et hôtelières) de l'objectif programmatique 2.2.2.13.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 10
(*Déclaration d'urgence*)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour suivant celui de sa

lo della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge cesserà di avere efficacia il 31 dicembre 2014.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 20 gennaio 2005.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 49

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3496 dell'11.10.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 15.10.2004;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente in data 11.11.2004;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 11.11.2004;
- esaminato dalla IV Commissione consiliare permanente, con parere in data 07.12.2004 e relazione del Consigliere VIÉRIN Adriana;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente in data 13.12.2004;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2005, con deliberazione n. 1079/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 19 gennaio 2005.

publication au Bulletin officiel de la Région.

2. La présente loi cesse de déployer ses effets le 31 décembre 2014.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 janvier 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 49

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3496 du 11.10.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 15.10.2004 ;
- soumis à la IV^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 11.11.2004 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 11.11.2004 ;
- examiné par la IV^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 07.12.2004 et rapport du Conseiller VIÉRIN Adriana ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 13.12.2004 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 13.01.2005, délibération n° 1079/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 19 janvier 2005.

Loi régionale n° 3 du 20 janvier 2005,

portant mesures pour la simplification et l'accélération des procédures comptables relatives à l'exécution des recettes et des dépenses.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Legge regionale 20 gennaio 2005, n. 3.

Interventi per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure contabili relative all'esecuzione delle entrate e delle spese.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1^{er}

(Documentation et démarches électroniques)

1. Les actes relatifs à l'exécution des recettes et des dépenses peuvent être remplacés par des documents sur support électronique ou sur d'autres supports, y compris optiques, produisant tous les effets juridiques au regard de la loi.

Art. 2

(Dispositions d'application des procédures électroniques)

1. En vue de l'utilisation légale des copies électroniques à des fins probatoires, administratives et comptables, le Gouvernement régional régleme les procédures de mise en œuvre du premier article de la présente loi, suivant les normes et critères définis par le Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, institué aux termes de l'art. 4 du décret législatif n° 39 du 12 février 1993, portant dispositions en matière de systèmes d'information automatisés des Administrations publiques, en application du point mm) du premier alinéa de l'art. 2 de la loi n° 421 du 23 octobre 1992, modifié en dernier ressort par l'art. 176 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003.

Art. 3

(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est fixée à 18.000 euros par an à partir de 2006.
2. Ladite dépense est inscrite dans les frais prévisionnels du budget pluriannuel 2005/2007 à l'objectif programmatique 1.3.1 (Fonctionnement des services régionaux).
3. Le financement de la dépense visée au premier alinéa ci-dessus est assuré, quant aux années 2006 et 2007, par le prélèvement d'un même montant des crédits inscrits au chapitre 69000 (Fonds global pour le financement des dépenses courantes) de l'objectif programmatique 3.1 (Fonds globaux) à valoir sur les provisions prévues au point A.3 de l'annexe 1 du budget.
4. En vue de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à apporter au budget les rectifications qui s'imposent, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional chargé du budget.

Art. 4

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer

Art. 1

(Documentazione e procedure elettroniche)

1. Gli atti relativi all'esecuzione delle entrate e delle spese possono essere sostituiti da documenti su supporto elettronico o su supporti di altro genere, ivi compresi quelli ottici, aventi effetto giuridico ai sensi della legge.

Art. 2

(Norme di applicazione delle procedure elettroniche)

1. Per l'utilizzazione legale delle copie elettroniche a fini probatori, amministrativi e contabili, la Giunta regionale disciplina le procedure d'applicazione dell'articolo 1, secondo norme e criteri definiti dal Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), modificata in ultimo dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere globale per l'applicazione della presente legge è determinato in euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
2. Il suddetto onere trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per gli anni 2006 e 2007, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto al punto A.3 dell'allegato 1 del suddetto bilancio.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste le 20 janvier 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 55

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3798 du 02.11.2004) ;
- présenté au Conseil régional en date du 08.11.2004 ;
- soumis à la II^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 15.11.2004 ;
- examiné par la II^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 13.12.2004 et rapport du Conseiller FIOU ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 13.01.2005, délibération n° 1077/XII ;
- transmis au Président de la Région en date du 19 janvier 2005.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2005, N. 3

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ L'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prevede quanto segue:

- «4. 1. È istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente è nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione del

osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 gennaio 2005.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 55

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3798 del 02.11.2004);
- presentato al Consiglio regionale in data 08.11.2004;
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 15.11.2004;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente, con parere in data 13.12.2004 e relazione del Consigliere FIOU;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 13.01.2005, con deliberazione n. 1077/XII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 19 gennaio 2005.

Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri. L'auto-revolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno dei quattro membri dell'Autorità sono comprovate dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in allegato ai suddetti decreti.

3. *Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Per l'intera durata dell'incarico essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico non possono altresì operare nei settori produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico, sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo e di aspettativa.*
4. *Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta, ed è soggetto alle disposizioni di cui al comma 3.*
5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.»*

Legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4.

Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Anticipazione del trattamento di integrazione salariale)

1. Al fine di sovvenire alle imprese che procedono all'anticipazione delle integrazioni salariali e di assicurare la continuità del reddito dei lavoratori in caso di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva, la Giunta regionale è autorizzata a costituire presso la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta SpA) un apposito fondo per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale, in tutti i casi in cui sia consentito il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero all'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, con riferimento alle unità aziendali ubicate in Valle d'Aosta delle imprese in cui sono occupati i lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 2

(Condizioni per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale)

1. L'impresa interessata ad attivare il procedimento per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale inoltra alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda corredata del verbale di esame congiunto della situazione aziendale e dei pareri resi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91), e di copia dell'istanza inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modificazioni.

Loi régionale n° 4 du 26 janvier 2005,

portant dispositions en matière de versement par anticipation de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée et du complément de salaire découlant de la passation des contrats de solidarité.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Versement d'avances sur les compléments de salaire)

1. Afin d'aider les entreprises qui versent par anticipation les compléments de salaire et de garantir la continuité de revenu des travailleurs en cas de suspension ou de réduction de l'activité de production, le Gouvernement régional est autorisé à constituer, auprès de la société financière régionale de la Vallée d'Aoste « Finaosta SpA », un fonds *ad hoc* pour le versement d'avances sur les compléments de salaire dans tous les cas de chômage technique de longue durée ou de contrat de solidarité qui se produisent dans les unités de production valdôtaines des entreprises qui emploient les travailleurs concernés par une suspension ou une réduction de travail.

Art. 2

(Conditions de versement des avances sur les compléments de salaire)

1. Toute entreprise souhaitant entamer la procédure de versement des avances sur les compléments de salaire dépose à la structure régionale compétente en matière de politique de l'emploi, ci-après dénommée structure compétente, une demande assortie du procès-verbal d'examen conjoint de la situation de l'entreprise, des avis formulés au sens du décret du président de la République n° 218 du 10 juin 2000 (Règlement portant dispositions pour la simplification des procédures d'octroi des compléments de salaire au titre du chômage technique de longue durée et des contrats de solidarité, aux termes de l'art. 20 de la loi n° 59 du 15 mars 1997 - Annexe 1, n° 90 et 91) ainsi que d'une copie de la demande envoyée au Ministère du travail et des politiques sociales au sens des art. 2 et 3 de la loi n° 223 du 23 juillet 1991 (Dispositions en matière de chômage technique, de mobilité, d'allocations de chômage, d'application des directives communautaires, d'initiation au travail et de marché de l'emploi) modifiée.

2. Le imprese forniscono altresì specifica indicazione dei trattamenti spettanti, a titolo di integrazione salariale, a ciascuno dei lavoratori interessati dalla sospensione o dalla riduzione dell'attività lavorativa.
3. Qualora ricorrano, in base alla normativa vigente, casi in cui sia consentita la sospensione dei lavoratori prima dell'effettuazione dell'esame congiunto della situazione aziendale, l'impresa, oppure il curatore, il liquidatore o il commissario, può inoltrare la domanda di anticipazione di cui al comma 1 anche prima dell'espletamento dell'esame congiunto, fornendo adeguata motivazione che giustifichi l'avvenuta sospensione.
4. L'impresa che abbia stipulato contratti di solidarietà in base alla normativa vigente inoltra alla struttura competente apposita domanda corredata della documentazione richiesta ai fini della concessione delle integrazioni salariali previste in caso di stipula di detti contratti, e comunque idonea a consentire l'individuazione dei lavoratori aventi diritto alle integrazioni e della misura delle stesse, nonché della comunicazione relativa alla verifica dei presupposti di legge effettuata dalla competente direzione provinciale del lavoro.
5. Le domande di anticipazione contengono espresso impegno delle imprese richiedenti di procedere al rimborso di quanto ad esse pervenga a seguito del pagamento dell'integrazione salariale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche qualora le imprese si avvalgano del conguaglio tra contributi altrimenti dovuti ed integrazioni.
6. Nelle domande è altresì espresso l'impegno delle imprese richiedenti a:
 - a) rimborsare la differenza tra le misure dei trattamenti salariali da esse indicate e quelle effettivamente riconosciute dall'INPS;
 - b) rimborsare le somme anticipate nel caso in cui l'istanza di trattamento di integrazione salariale non sia accolta;
 - c) pagare ai lavoratori l'importo corrispondente al trattamento di integrazione salariale nel periodo di paga relativo al mese in cui ricevono l'anticipazione richiesta.

Art. 3

(Concessione ed erogazione delle anticipazioni)

1. Le anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale sono concesse, entro quindici giorni dalla presentazione delle domande di cui all'articolo 2, con provvedimento del dirigente della struttura competente.
2. Le anticipazioni, comprensive dell'eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda di anticipazione non sia già quantificata la misura del trattamento di integrazione salariale, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a 750 euro mensili, al netto degli oneri di legge.

2. Toute entreprise intéressée doit par ailleurs indiquer les sommes dues à titre de complément de salaire à chaque travailleur concerné par une suspension ou une réduction de travail.
3. Lorsqu'aux termes des dispositions en vigueur, la suspension des travailleurs est autorisée avant l'examen conjoint de la situation de l'entreprise, cette dernière – ou bien le curateur, le liquidateur ou le commissaire – peut déposer une demande de versement d'avances au sens du premier alinéa du présent article même avant ledit examen conjoint, en y indiquant les motifs de la suspension de l'activité.
4. Toute entreprise qui aurait passé des contrats de solidarité au sens des dispositions en vigueur dépose à la structure compétente une demande assortie de la documentation requise aux fins de l'octroi des compléments de salaire prévus en l'occurrence et permettant l'identification des travailleurs ayant droit auxdits compléments de salaire et la détermination des montants y afférents, ainsi que de la communication de la direction du travail territorialement compétente attestant l'existence des conditions indiquées par la loi.
5. Dans leur demande de versement d'avances, les entreprises postulantes s'engagent expressément à rembourser les montants qu'elles perçoivent de l'institut national de la prévoyance sociale (INPS - *Istituto nazionale della previdenza sociale*) à titre de paiement des compléments de salaire, même en cas de perception partielle du fait de la compensation ou de l'intégration de cotisations dues à plusieurs titres.
6. Par ailleurs, les entreprises postulantes s'engagent dans leur demande à :
 - a) Rembourser la différence entre le montant des compléments de salaire qu'elles indiquent et le montant qui leur sera effectivement versé par l'INPS ;
 - b) Rembourser les sommes anticipées, si leur demande de recours aux compléments de salaire n'est pas accueillie ;
 - c) Verser aux travailleurs les sommes correspondant aux compléments de salaire pendant la période de paie relative au mois où ils perçoivent l'avance requise.

Art. 3

(Octroi et versement des avances)

1. Les avances de complément de salaire sont octroyées par acte du dirigeant de la structure compétente pris dans les quinze jours qui suivent le dépôt des demandes visées à l'art. 2 de la présente loi.
2. Les avances, comprenant les éventuelles cotisations syndicales, sont octroyées pour une période ne dépassant pas les douze mois. Lorsque le montant du complément de salaire n'est pas indiqué dans la demande de versement d'avances, le montant octroyé ne peut dépasser 750 euros par mois, déduction faite des charges prévues par la loi.

3. Le anticipazioni sono erogate da Finaosta SpA, anche avvalendosi delle banche che con essa stipulino apposite convenzioni.

Art. 4
(Mandato irrevocabile a riscuotere)

1. Nei casi in cui l'impresa richieda il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori, ai fini della concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge ciascun lavoratore avente diritto ha l'obbligo di rilasciare a Finaosta SpA o alla banca erogatrice mandato irrevocabile a riscuotere le somme erogate dall'INPS, con riferimento al periodo in cui ha beneficiato delle anticipazioni.

Art. 5
(Casi di esclusione dalle anticipazioni)

1. Le anticipazioni di cui alla presente legge non possono essere concesse ai lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale che rifiutino di essere avviati ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente ovvero non accettino l'offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato, con inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 15 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, quando le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione, si svolgono in un luogo che non dista più di trenta chilometri dal luogo di residenza del lavoratore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ad esclusione di quelle relative alle iniziative di formazione professionale, ai lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale a seguito di un processo di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

Art. 6
(Imprese in condizioni particolari)

1. Le anticipazioni possono essere concesse anche ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della l. 223/1991, previo ottenimento, in ogni caso, dell'autorizzazione alla prededuzione dall'attivo fallimentare di quanto ricevuto a titolo di anticipazione.
2. In caso di procedure di liquidazione a seguito di scioglimento dell'impresa, la prosecuzione o la concessione delle anticipazioni è subordinata al rilascio da parte della medesima di idonee garanzie per l'integrale recupero del credito sorto successivamente alla data di scioglimento; tali garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori.

Art. 7
(Anticipazioni di crediti di lavoro
ai dipendenti di imprese in condizioni particolari)

3. Les avances sont versées par Finaosta SpA, s'il y a lieu par l'intermédiaire des banques avec lesquelles des conventions *ad hoc* sont passées.

Art. 4
(Mandat irrévocable de perception)

1. Lorsque l'entreprise demande à l'INPS de verser les compléments de salaire directement aux travailleurs, avant l'octroi des avances visées à la présente loi, chaque travailleur concerné est tenu de donner à Finaosta SpA ou à la banque conventionnée mandat irrévocable à percevoir les sommes versées par l'INPS, et ce, au titre de la période de perception des avances en cause.

Art. 5
(Refus des avances)

1. Les avances visées à la présente loi ne peuvent être octroyées aux travailleurs qui ont droit au complément de salaire mais qui refusent de participer à un projet individuel d'insertion professionnelle ou à un cours de formation ou de recyclage, ou qui ne suivent pas régulièrement ledit cours, ou encore qui n'acceptent pas une offre d'emploi – sous contrat à durée déterminée ou indéterminée – comportant leur classement dans une catégorie de rémunération ouvrant droit à un traitement non inférieur à 15 p. 100 de celui prévu par la catégorie relative aux fonctions exercées dans leur emploi précédent, lorsque les activités formatives ou professionnelles proposées se déroulent à un endroit situé à maximum trente kilomètres de leur lieu de résidence.
2. Les dispositions visées au premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas, exception faite pour les dispositions relatives aux formations professionnelles, aux travailleurs qui ont droit au complément de salaire suite à la restructuration, à la réorganisation ou à la reconversion de l'entreprise.

Art. 6
(Entreprises dans des situations particulières)

1. Les avances peuvent également être octroyées aux entreprises qui se trouvent dans les situations visées à l'art. 3 de la loi n° 223/1991, sur autorisation de déduction préalable de l'actif des sommes perçues à titre d'avances.
2. En cas de procédure de liquidation du fait de la dissolution de l'entreprise, le maintien ou l'octroi des avances est subordonné à la constitution par cette dernière de garanties suffisantes à couvrir intégralement la créance née après la date de sa dissolution. Lesdites garanties ne sont pas exigées en cas de d'avances versées directement aux travailleurs.

Art. 7
(Versement par anticipation
des créances de salaire aux salariés des entreprises
dans des situations particulières)

1. Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), possono essere concesse anticipazioni sulle somme da erogarsi da parte dell'INPS a liquidazione di crediti di lavoro non corrisposti dal datore di lavoro e maturati presso unità aziendali ubicate in Valle d'Aosta.
2. Le anticipazioni sono a carico del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1.
3. Il lavoratore interessato all'erogazione delle anticipazioni inoltra alla struttura competente apposita istanza, corredata della domanda e della relativa documentazione presentata alla sede INPS territorialmente competente.
4. Le anticipazioni sui crediti di lavoro sono concesse e sono erogate, rispettivamente, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 3.
5. Il lavoratore ha l'obbligo di rilasciare a Finaosta SpA o alla banca erogatrice mandato irrevocabile a riscuotere le somme erogate dall'INPS, con riferimento al periodo in cui ha beneficiato delle anticipazioni.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.520.000 per l'anno 2005 e in euro 20.000 per l'anno 2006.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2005, per euro 20.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 codice A.5. (Anticipazione del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria ai lavoratori aventi diritto) e per euro 1.500.000 mediante trasferimento della relativa somma dai fondi esistenti presso la gestione speciale di Finaosta SpA. Per l'anno 2006, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 codice A.5. (Anticipazione del trattamento di Cassa integrazione sa-

1. Les travailleurs qui se trouvent dans les situations visées au premier alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 80 du 27 janvier 1992 (Application de la directive 80/987/CEE en matière de protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur) peuvent bénéficier d'avances sur les sommes que l'INPS doit leur verser à titre de solde des créances de salaire nées de l'exercice de leurs fonctions dans des unités de production situées en Vallée d'Aoste et impayées par les employeurs.
2. Les avances susmentionnées sont financées par le fonds constitué au sens de l'art. 1^{er} de la présente loi.
3. Tout travailleur souhaitant obtenir lesdites avances dépose à la structure compétente sa demande, assortie de la demande et de la documentation présentées aux bureaux de l'INPS territorialement compétents.
4. Les avances sur les créances de salaire sont octroyées et versées selon les modalités visées, respectivement, au premier et au troisième alinéa de l'art. 3 de la présente loi.
5. Le demandeur est tenu de donner à Finaosta SpA ou à la banque conventionnée mandat irrévocable à percevoir les sommes versées par l'INPS, et ce, au titre de la période de perception des avances en cause.

Art. 8
(Dispositions financières)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 1 520 000 euros au titre de 2005 et à 20 000 euros au titre de 2006.
2. Pour 2005, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte comme suit : quant à 20 000 euros, par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget prévisionnel 2005 de la Région, au titre de l'objectif programmatico 2.2.2.16 (Actions dans le secteur de la politique de l'emploi) et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatico 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé à l'annexe n° 1 dudit budget, code A.5. (Anticipation aux ayants droit de l'indemnité compensatoire prévue par le régime de chômage technique de longue durée) ; quant à 1 500 000 euros, par le virement du montant correspondant depuis les fonds relevant de la gestion spéciale de Finaosta SpA. Pour 2006, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget pluriannuel 2005/2007 de la Région, au titre de l'objectif programmatico 2.2.2.16 (Actions dans le secteur de la politique de l'emploi) et est financée par le prélèvement d'un montant correspondant du chapitre 69000 (Fonds global pour le financement de dépenses ordinaires) de l'objectif programmatico 3.1. (Fonds globaux), à valoir sur le fonds visé à l'annexe n° 1 dudit budget, code A.5. (Anticipation aux ayants droit de l'indemnité compensa-

lariale straordinaria ai lavoratori aventi diritto).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o all'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà e che non abbiano ancora ottenuto il relativo decreto di concessione.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
 - a) le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo di cui all'articolo 1;
 - b) i casi, correlati a situazioni particolari riferite allo stato delle imprese richiedenti oppure alla tutela delle lavoratrici madri, nei quali è consentito il pagamento diretto ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 4.

Art. 10
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle Aosta.

Aosta, 26 gennaio 2005.

Il Presidente
PERRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 62

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 5049 del 30.12.2004);

toire prévue par le régime de chômage technique de longue durée).

3. Aux fins de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget s'avérant nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

Art. 9
(Dispositions transitoires et finales)

1. Les dispositions visées à la présente loi s'appliquent également aux entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci, ont déjà déposé une demande de recours au chômage technique de longue durée ou de versement de compléments de salaire du fait de la passation de contrats de solidarité, sans que l'acte d'autorisation y afférent n'ait encore été pris.
2. Dans les quinze jours qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional établit par délibération :
 - a) Les modalités de constitution et de fonctionnement du fonds visé à l'art. 1^{er} de la présente loi ;
 - b) Les cas – découlant de la situation particulière des entreprises postulantes ou de la nécessité de protéger les travailleuses mères – dans lesquels le versement des compléments de salaire directement aux travailleurs concernés est autorisé même en dehors des hypothèses visées à l'art. 4 de la présente loi.

Art. 10
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 26 janvier 2005.

Le président,
Carlo PERRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 62

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 5049 du 30.12.2004) ;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- presentato al Consiglio regionale in data 31.12.2004;- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti II e IV in data 07.01.2005;- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti II e IV, con parere in data 17.01.2005, nuovo testo delle Commissioni;- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19.01.2005, con deliberazione n. 1088/XII;- trasmesso al Presidente della Regione in data 25 gennaio 2005. | <ul style="list-style-type: none">- présenté au Conseil régional en date du 31.12.2004 ;- soumis aux Commissions permanentes du Conseil II^{ème} et IV^{ème} en date du 07.01.2005 ;- examiné par les Commissions permanentes du Conseil II^{ème} et IV^{ème} – avis en date du 17.01.2005, nouveau texte des Commissions ;- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 19.01.2005, délibération n° 1088/XII ;- transmis au Président de la Région en date du 25 janvier 2005. |
|--|---|

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
26 GENNAIO 2005, N. 4

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ L'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede quanto segue:

«2. Procedure.

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa approvazione del programma, di cui all'articolo 1, comma 2, da parte del CIPI, per la durata prevista nel programma medesimo.
2. Le modifiche e le proroghe dei programmi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso in cui i lavoratori interessati alle integrazioni salariali siano in numero pari o inferiore a cento unità; sono approvate dal CIPI negli altri casi.
3. Successivamente al primo semestre l'erogazione del trattamento è autorizzata, su domanda, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per periodi semestrali subordinatamente all'esito positivo dell'accertamento sulla regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 7, L. 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.
5. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base degli accertamenti disposti dall'Ispettorato regionale del lavoro, esprime il parere previsto dal primo comma dell'art. 8, L. 8 agosto 1972, n. 464, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dall'Ispettorato pro-

vinciale del lavoro territorialmente competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'INPS.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura prevista dall'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, viene stabilita la nuova composizione del comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge, e vengono fissati i criteri e le modalità per l'assunzione delle determinazioni riguardanti l'istruttoria tecnica selettiva. Con lo stesso decreto viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del comitato tecnico. Al relativo onere, valutato in lire 80 milioni in ragione d'anno a partire dal 1991, si provvede a carico del capitolo 1025 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.”.

L'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede quanto segue:

«3. Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali.

1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di

cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non è dovuto.
4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilità.
- 4-ter. Ferma restando la previsione dell'art. 4 della L. 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori

che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilità.

5. Sono abrogati l'art. 2 della L. 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, e l'art. 2 del D.L. 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni.
- 5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali.».

Nota all'articolo 72:

- ⁽²⁾ L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 prevede quanto segue:

«1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.».